



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di Laurea magistrale  
(*ordinamento ex D.M.  
270/2004*)  
in Amministrazione Finanza  
e Controllo

Tesi di Laurea

—

Ca' Foscari  
Dorsoduro 3246  
30123 Venezia

# I regimi fiscali agevolati per le attività produttive

## **Relatore**

Ch. Prof. Loris Tosi

## **Laureanda**

Deborah Moro

Matricola 828443

## **Anno Accademico**

**2013 / 2014**

# INDICE

Introduzione	pag. 7
--------------	--------

## CAPITOLO PRIMO

### LE AGEVOLAZIONI FISCALI

1.	<b>Una classificazione delle agevolazioni fiscali</b>	pag. 10
1.1	<i>Le detrazioni e le deduzioni</i>	pag. 12
1.2	<i>Lo sgravio fiscale</i>	pag. 14
1.3	<i>Il condono fiscale</i>	pag. 15
2.	<b>La tassazione sostitutiva</b>	pag. 16
3.	<b>Le esenzioni e le esclusioni</b>	pag. 18
3.1	<i>Le esenzioni</i>	pag. 19
3.2	<i>Le esclusioni</i>	pag. 20

## CAPITOLO SECONDO

### IL REGIME AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO

1.	<b>Evoluzione storica del regime</b>	pag. 22
1.1	<i>Le previsioni normative dal 1994 al 2000</i>	pag. 22
1.2	<i>L'istituzione definitiva del regime con la Finanziaria 2001</i>	pag. 28

2.	<b>Caratteristiche del regime agevolato in vigore fino al 2014</b>	pag. 28
2.1	<i>I requisiti per l'ammissione al regime</i>	pag. 28
2.2	<i>La durata e le modalità di accesso</i>	pag. 31
2.3	<i>Il trattamento fiscale</i>	pag. 32
2.4	<i>Gli adempimenti contabili</i>	pag. 33
2.5	<i>Il servizio di assistenza da parte dell'Agenzia delle Entrate</i>	pag. 34
2.6	<i>Il credito di imposta</i>	pag. 35
2.7	<i>La fuoriuscita dal regime</i>	pag. 36

## CAPITOLO TERZO

### IL REGIME DEGLI EX CONTRIBUENTI MINIMI

1.	<b>Le previsioni normative precedenti il primo regime dei minimi</b>	pag. 39
1.1	<i>Il regime super semplificato</i>	pag. 39
1.2	<i>Il regime dei minimi in franchigia</i>	pag. 40
1.3	<i>Il regime per le attività marginali</i>	pag. 41
2.	<b>Il regime dei contribuenti minimi originario</b>	pag. 43
2.1	<i>I requisiti per l'accesso al regime</i>	pag. 43
2.2	<i>I caratteri agevolativi</i>	pag. 44
2.3	<i>Opzione, durata e cessazione dell'agevolazione</i>	pag. 47
2.4	<i>La revisione con la Finanziaria 2012 e l'individuazione del regime residuale</i>	pag. 49
3.	<b>Elementi caratterizzanti il regime sostitutivo intermedi</b>	pag. 51
3.1	<i>Le condizioni che portano all'accesso al regime residuale</i>	pag. 51
3.2	<i>Il trattamento fiscale</i>	pag. 52
3.3	<i>Gli adempimenti obbligatori ed esclusi</i>	pag. 53
3.4	<i>Durata, fuoriuscita e l'opzione per il regime ordinario</i>	pag. 53

## CAPITOLO QUARTO

### IL REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA'

1.	<b>Requisiti per l'accesso al regime</b>	pag. 55
1.1	<i>Ambito soggettivo di applicazione</i>	pag. 55
1.2	<i>Requisiti oggettivi per l'accesso</i>	pag. 57
2.	<b>Gli elementi agevolativi</b>	pag. 58
2.1	<i>Le semplificazioni contabili</i>	pag. 58
2.2	<i>La determinazione agevolata del reddito</i>	pag. 59
2.3	<i>La tassazione sostitutiva</i>	pag. 61
3.	<b>Opzione, durata e fuoriuscita</b>	pag. 62
3.1	<i>L'adesione dei nuovi minimi</i>	pag. 62
3.2	<i>La durata del regime</i>	pag. 62
3.3	<i>Disapplicazione e decadenza</i>	pag. 63

## CAPITOLO QUINTO

### IL REGIME DI COLLABORAZIONE PER FAVORIRE LA TRASPARENZA

1.	<b>Ambito di applicazione</b>	pag. 66
1.1	<i>Condizioni per l'accesso al regime</i>	pag. 67
1.1.1	Regime premiale per la collaborazione	pag. 67
1.1.2	Regime premiale per contribuenti potenzialmente accertabili	pag. 67
1.2	<i>Soggetti ammessi ed esclusi dal regime</i>	pag. 69
1.2.1	Soggetti collaborativi	pag. 69
1.2.2	Contribuenti potenzialmente accertabili	pag. 69

2.	<b>I profili agevolativi</b>	pag. 71
2.1	<i>I benefici per il regime di collaborazione</i>	pag. 71
2.2	<i>Semplificazioni fiscali per i soggetti potenzialmente accertabili mediante Studi di Settore</i>	pag. 74
3.	<b>Opzione, durata e fuoriuscita</b>	pag. 75
3.1	<i>L'adesione al regime</i>	pag. 75
3.2	<i>Fuoriuscita dal regime</i>	pag. 76

## CAPITOLO SESTO

### IL NUOVO REGIME FORFETARIO

1.	<b>L'accesso al nuovo regime forfetario</b>	pag. 79
1.1	<i>Requisiti d'accesso</i>	pag. 79
1.2	<i>Esclusioni</i>	pag. 81
2.	<b>I profili agevolativi</b>	pag. 82
2.1	<i>Le semplificazioni</i>	pag. 82
2.2	<i>Le agevolazioni fiscali</i>	pag. 83
	2.2.1 Il criterio forfetario	pag. 83
	2.2.2 Le perdite	pag. 85
	2.2.3 I contribuenti start up	pag. 85
2.3	<i>Il nuovo regime agevolato contributivo</i>	pag. 86
3.	<b>Entrata e fuoriuscita dal regime</b>	pag. 88
3.1	<i>Modalità di accesso</i>	pag. 88
3.2	<i>Cause di fuoriuscita dal regime</i>	pag. 88
4.	<b>La clausola di salvaguardia</b>	pag. 90
4.1	<i>Regime dei minimi</i>	pag. 90
4.2	<i>Regime delle nuove iniziative</i>	pag. 91
4.3	<i>Regime contabile agevolato</i>	pag. 91

CAPITOLO SETTIMO  
CALCOLI DI CONVENIENZA  
DEI REGIMI FISCALI

1.	<b>Critiche al regime forfetario</b>	pag. 92
2.	<b>Regime forfetario e regime ordinario</b>	pag. 94
	2.1 <i>Attività economica già avviata</i>	pag. 94
	2.2 <i>Start up</i>	pag. 97
3.	<b>Regime forfetario e regime dei minimi</b>	pag. 99
	3.1 <i>Attività economica già avviata</i>	pag. 99
	3.2 <i>Start up</i>	pag. 100
4.	<b>Regime forfetario e regime delle nuove iniziative</b>	pag. 100
	4.1 <i>Attività economica già avviata</i>	pag. 100
	4.2 <i>Start up</i>	pag. 101

CAPITOLO OTTAVO  
PROFILI DI CRITICITÀ  
DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

1.	<b>Limiti nazionali all'adozione delle agevolazioni fiscali</b>	pag. 102
	1.1 <i>Il principio della riserva di legge</i>	pag. 103
	1.2 <i>Il limite dell'articolo 53 della Costituzione: la capacità contributiva</i>	pag. 104
	1.3 <i>Il criterio della progressività</i>	pag. 106
	1.4 <i>Elementi per l'ammissibilità delle agevolazioni fiscali</i>	pag. 107
	1.5 <i>Possibile utilizzo delle agevolazioni a fini elusivi</i>	pag. 108
2.	<b>Agevolazioni fiscali e le previsioni tributarie internazionali</b>	pag. 109
	2.1 <i>La normativa comunitaria sull'adozione delle agevolazioni fiscali</i>	pag. 109

2.2	<i>Il principio di non discriminazione</i>	pag. 109
2.3	<i>Il codice di condotta contro le misure fiscali dannose</i>	pag. 110

Conclusione	pag. 111
-------------	----------

Bibliografia	pag. 114
--------------	----------

## INTRODUZIONE

A novembre 2014, secondo uno studio della CGIA di Mestre, per le imprese italiane il futuro è carico di incertezze e l'indice di fiducia è in calo. L'attuale contesto economico, soprattutto per le piccole e medie imprese, è contraddistinto da una forte sfiducia nei confronti di un sistema normativo che poco incentiva il mercato interno, non individuando strumenti a sostegno dell'imprenditoria nazionale.

Lo *Scoreboard* OCSE 2014, su Finanziamento delle PMI e degli imprenditori, rileva come le piccole e medie imprese e gli imprenditori siano i soggetti fondamentali, su cui fare affidamento per poter uscire dalla crisi economica che caratterizza i nostri tempi. Tuttavia, le attuali strutture normative e di accesso al credito non permettono a questi soggetti di poter contribuire all'innovazione, alla crescita e all'occupazione. Soprattutto per le realtà economiche più piccole, dove, per l'appunto, si registra una notevole difficoltà nel raggiungere e mantenere standard sufficienti di efficienza economica, è auspicabile che lo Stato intervenga con delle previsioni normative volte ad agevolare ed incentivare queste realtà che per dimensione, struttura e disponibilità di risorse finanziarie hanno maggiormente necessità di essere sostenute e rafforzate dal sistema normativo. In tale ottica, il Legislatore italiano è intervenuto più volte nel corso degli anni. La legislazione presenta molteplici provvedimenti normativi volti ad incentivare le piccole e medie imprese. Tuttavia, l'ordinamento giuridico è rivolto anche al sostegno delle grandi realtà e del singolo cittadino, con la previsione di agevolazioni come detrazioni, deduzioni, esclusioni, esenzioni e regimi d'imposta sostitutivi. La finalità principale da perseguire è desumibile dalle caratteristiche proprie di un'agevolazione: l'alleggerimento e/o semplificazione degli adempimenti e del carico fiscale.



Il presente lavoro è sviluppato analizzando il tema, inizialmente, in un'ottica generale, ossia quella della definizione di agevolazione e le sue fattispecie ordinarie, proprio per dimostrare che la *ratio* alla base di tali previsioni è incentivare non solo l'imprenditore o l'impresa, ma anche gli altri contribuenti. Nello specifico, si analizza, quelli che sono stati i provvedimenti "storici" volti ad agevolare le realtà imprenditoriali tipiche del contesto del Triveneto. Venezia nasce come culla delle attività artigiane e mercantili, piccole realtà che hanno costruito, nel corso dei secoli, un tessuto economico solido e longevo, che ha reso l'economia del nord-est locomotiva dell'economia nazionale. I principali interventi normativi sono stati il regime rivolto alle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e ancora, il regime contabile agevolato. Alla luce della legge di Stabilità 2015, è stata radicalmente riformata la disciplina rivolta a queste attività economiche: i succitati regime della nuove iniziative, dei minimi e contabile agevolato vengono abrogati e sostituiti dal nuovo regime forfettario. Tuttavia, il Legislatore disciplina, espressamente, una clausola di salvaguardia che permette di continuare ad applicare il regime dei minimi, qualora lo stesso non abbia raggiunto il termine di durata di 5 anni, o il termine più ampio nel caso di contribuente che non ha compiuto i 35 anni.

Si affronta, quindi, un'analisi comparativa tra i vecchi e il nuovo regime, per appurare se e come le finalità agevolative previste dal Legislatore siano state disciplinate con la Finanziaria 2015. Un'importante innovazione, tra tutte, è l'adozione di provvedimenti *ad hoc* per fattispecie di attività svolta: nei precedenti regimi non erano mai stati specificati, quantomeno così dettagliatamente, limiti di accesso specifici per singole attività economiche.

Il Legislatore nazionale interviene anche per promuovere il concetto di collaborazione e contrasto all'evasione fiscale, con la previsione di due regimi premiali per la trasparenza. Una connotazione di fisco "amico" che non opera esclusivamente con la finalità di controllare il contribuente, ma che ne diventa sostenitore nell'affrontare gli adempimenti dell'obbligazione fiscale, riconoscendogli dei benefici in termini di adempimenti e prelievo.

Vengono, infine, considerati i profili di criticità nel confronto tra la legislazione italiana con la normativa europea e internazionale, sulla previsione e l'adozione di sistemi agevolativi che possono ledere, talvolta, diritti imprescindibili del nostro ordinamento quali la progressività del prelievo fiscale, la compartecipazione alla spesa pubblica in base alla capacità contributiva e la non discriminazione del contribuente.

# CAPITOLO PRIMO

## LE AGEVOLAZIONI FISCALI

**Sommario:** 1. **Una classificazione delle agevolazioni fiscali** - 1.1 *Le detrazioni e le deduzioni* - 1.2 *Lo sgravio fiscale* - 1.3 *Il condono fiscale* - 2. **La tassazione sostitutiva** - 3. **Le esenzioni e le esclusioni** - 3.1 *Le esenzioni* - 3.2 *Le esclusioni*

### 1. Una classificazione delle agevolazioni fiscali

E' possibile sviluppare una classificazione della agevolazioni partendo da quella che è la funzione propria dell'agevolazione, ossia facilitare, semplificare, ridurre elementi, o comunque situazioni e realtà che presentano fattori di difficoltà, o quanto meno, condizioni difficili da poter sostenere<sup>1</sup>.

Nel nostro ordinamento giuridico, non è possibile ravvisare un specifica definizione di agevolazione fiscale, è necessario, quindi, sviluppare uno studio più ampio della norma. Una simile analisi dell'assetto normativo permette di individuare quelli che sono gli elementi caratteristici che possono definire un'agevolazione e cioè l'elemento derogatorio e la finalità extrafiscale<sup>2</sup>.

Secondo il disposto dell'articolo 53 della Costituzione, "*tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva*". Possiamo, quindi, inquadrare, nello specifico contesto del diritto tributario, l'agevolazione fiscale come un atto normativo statale orientato alla riduzione del prelievo fiscale in capo al contribuente (impresa o persona fisica che sia) ovvero come atto che prevede l'assoggettamento dello stesso a procedure e obblighi

---

<sup>1</sup> Dagnino A., *Agevolazioni fiscali e potestà normativa*, CEDAM, Padova, 2008.

<sup>2</sup> Ingrosso M., Tesaro G., *Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato*, Jovene Editore, Napoli, 2009.

fiscali semplificati. In altri termini, l'agevolazione fiscale è una deroga all'ordinaria previsione normativa<sup>3</sup>.

Una primaria distinzione nelle agevolazioni si configura in funzione del totale o parziale esonero dal prelievo fiscale. Una parziale o totale esclusione o riduzione del prelievo può verificarsi con due diversi interventi: sull'imposta o sull'aliquota/base imponibile.

Nel primo caso, si ha un provvedimento che interviene direttamente sul prelievo già determinato e, nello specifico, si tratta di riduzioni d'imposta, crediti di imposta o detrazioni.

In modo diametralmente opposto, attraverso deduzioni, riduzioni, franchigie, abbattimenti alla base e forfettizzazioni si può intervenire prima della determinazione del *quantum*, operando cioè sull'aliquota applicabile o sulla base imponibile tassabile<sup>4</sup>.

Un secondo elemento che può individuare diverse fattispecie di agevolazioni è, invece, l'assoggettamento a condizioni sospensive o risolutive.

Quando un'agevolazione è posta a condizione risolutiva e la stessa si estingue o si verifica, il contribuente è tenuto al pagamento di tutta l'imposta.

Diversamente, la previsione di una condizione sospensiva prevede l'instaurarsi di un periodo di interruzione degli effetti, al termine del quale l'agevolazione viene a realizzarsi o piuttosto ad esaurirsi<sup>5</sup>.

In entrambi i casi, è possibile che si verifichi un effetto retroattivo della *conditio*, con la conseguente ripetizione di quanto pagato e, in modo speculare, qualora la condizione non si verificasse, il versamento di quanto ora dovuto<sup>6</sup>.

Parte della giurisprudenza ha individuato come carattere distintivo delle agevolazioni la connessione con il concetto di spesa fiscale<sup>7</sup>. L'insieme di

---

<sup>3</sup> Tesauro F., *Istituzioni di diritto tributario*, UTET, Torino, 2009.

<sup>4</sup> Basilavecchia M., *Agevolazioni, esenzioni ed esclusioni*, in *Rassegna Tributaria*, 2002.

<sup>5</sup> La Rosa S., *Eguaglianza tributaria ed esenzioni fiscali*, Giuffrè, Milano, 1968.

<sup>6</sup> Tesauro F., *Istituzioni di diritto tributario*, UTET, Torino, 2009

<sup>7</sup> La Rosa S., *Le agevolazioni tributarie*, in *Trattato di Diritto Tributario*, CEDAM, Padova, 1994.

previsioni tributarie più favorevoli sviluppate a sostegno del contribuente, in alternativa ad un sistema di spese pubbliche dirette, è definito spesa fiscale. In altri termini, viene a svilupparsi un meccanismo attraverso il quale le agevolazioni sono connesse al risultato dello scambio tra il pagamento figurativo del tributo ordinario e l'erogazione di una spesa pubblica destinata specificatamente al contribuente stesso. Tale spesa assumerà un valore corrispondente alla riduzione sul prelievo fiscale, conseguente all'applicazione della previsione agevolativa<sup>8</sup>.

Nell'individuare le diverse forme di agevolazione è abbastanza immediato ravvisarne una fattispecie nelle esclusioni e nelle esenzioni. Tuttavia, per poter sviluppare una corretta analisi del sistema delle agevolazioni fiscali, è necessario ampliare la portata dell'analisi, comprendendo anche le detrazioni, le deduzioni, lo sgravio fiscale ed il condono fiscale. Un'analisi aggiuntiva e più profonda deve essere poi destinata ai regimi sostitutivi. Tali regimi si presentano come soluzioni sostitutive al regime ordinario e si concretizzano in previsioni di strutture impositive semplificate.

### *1.1 Le detrazioni e le deduzioni*

Se pur nel concreto detrazioni, deduzioni, esenzioni ed esclusioni presentano caratteri simili, intervengono, infatti, tutte sul presupposto tributario e sull'imposta, è necessario enunciare le differenze tra le stesse.

Le detrazioni sono diminuzioni imputabili al *quantum* dell'imposta, non sono pertanto interventi volti a ridurre il campo di applicazione, ma riducono concretamente il prelievo fiscale già determinato precedentemente: da un'imposta lorda permettono la determinazione di un'imposta netta.

Questa forma di agevolazione può intervenire in misura fissa o in relazione ad una certa percentuale applicabile a determinate categorie di spesa sostenute dal contribuente.

---

<sup>8</sup> Fichera F., *Le agevolazioni fiscali*, CEDAM, Padova, 1992.

Nel primo caso si comprendono le detrazioni per carichi di famiglia. La determinazione di queste detrazioni non avviene considerando le spese sostenute per tali soggetti, ma sono previste delle riduzioni di imposta a seconda del familiare, o dei familiari, che risultano a carico del contribuente. Un familiare, secondo il disposto del secondo comma dell'articolo 12 del TUIR, è considerato a carico quando il suo reddito non supera i 2.840,51€.

L'operatività di tale detrazione è inversamente proporzionale al reddito del contribuente: maggiore è il reddito, minore è la detrazione di cui il contribuente può beneficiare fino al suo totale annullamento raggiunte determinate soglie di reddito<sup>9</sup>.

In modo analogo, interviene la detrazione per redditi da lavoro, ivi compresi i redditi da lavoro dipendente, da pensione o i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi. Tale detrazione è disciplinata, nelle singole fattispecie e nei corrispondenti valori che la stessa può assumere in funzione di determinate soglie di reddito, dall'articolo 13 del TUIR.

Il dettato normativo enuncia un'ulteriore detrazione che presenta caratteristiche analoghe: è il caso disciplinato dall'articolo 16 del DPR 917/1986 ovvero la detrazione per canoni di locazione<sup>10</sup>.

Queste detrazioni, oltre ad avere la comune caratteristica dell'inversa proporzionalità rispetto al reddito complessivo, presentano un'ulteriore peculiarità: qualora il loro importo dovesse eccedere quello dell'IRPEF<sup>11</sup> lorda, si realizzerebbe, per la differenza tra le due, un credito d'imposta<sup>12</sup>.

Diverso è, invece, il procedimento previsto per le detrazioni connesse alle spese sostenute dal contribuente: a prescindere dal livello di reddito conseguito da quest'ultimo, per talune spese, specificatamente elencate negli articoli 15 e 16 *bis*

---

<sup>9</sup> Falsitta G., *Corso istituzionale di diritto tributario*, CEDAM, Padova, 2009.

<sup>10</sup> AA.VV., *UNICO 2014 - Imprese individuali ed esercenti arti e professioni*, SEAC, Trento, 2014

<sup>11</sup> Detrazioni che adottino lo stesso criterio di applicazione, non sono previste per l'IRES e per l'IRAP

<sup>12</sup> Falsitta G., *Corso istituzionale di diritto tributario*, CEDAM, Padova, 2009.

del TUIR, è ammessa una specifica percentuale<sup>13</sup> di detrazione ed una eventuale soglia di spesa minima<sup>14</sup> o di spesa massima<sup>15</sup>.

Le detrazioni sopracitate, se eccedenti l'imposta lorda, non creano un credito di imposta e sono applicabili sia all'IRPEF e per determinate tipologie anche all'IRES (detrazione per intervento sul patrimonio edilizio, fra le altre).

La deducibilità è, invece, un requisito che possono avere alcune tipologie di spese, sostenute dal contribuente, per essere dedotte dal reddito complessivo. In modo simile alle detrazioni, le deduzioni sono agevolazioni che intervengono sul quantum dell'obbligazione tributaria, riducendo il reddito complessivo, dato dalla somma di tutti i redditi sorti in capo al contribuente e assoggettati a tassazione ordinaria. Le fattispecie di oneri che sono ammessi come spese deducibili<sup>16</sup> ed i relativi limiti, minimi<sup>17</sup> e massimi<sup>18</sup>, di ammissione sono elencate dal disposto dell'articolo 10 del TUIR<sup>19</sup>.

## *1.2 Lo sgravio dell'imposta*

Lo sgravio fiscale è una fattispecie di agevolazione che non discende da una disposizione di legge normativa, bensì è l'esecuzione di provvedimenti eseguiti dall'Amministrazione finanziaria.

Tale provvedimento si esplica nell'annullamento, totale o parziale, di un debito fiscale esistente e già iscritto a ruolo. Si tratta, pertanto, di un'agevolazione che elimina gli effetti derivanti dall'applicazione di una disposizione di legge.

---

<sup>13</sup> Le percentuali applicabili alle diverse spese ammesse alla detrazione sono del 19% per i casi disciplinati dall'art. 15 del TUIR, del 36%, 50% per le fattispecie di cui all'art. 16 bis.

<sup>14</sup> Le spese sanitarie riferite alla detrazione del 19%, per esempio, sono ammesse per la parte eccedente la franchigia dei 129,11€.

<sup>15</sup> E' previsto un limite per esempio per i premi assicurativi, per gli interessi passivi sui mutui, per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio etc.

<sup>16</sup> Una breve elencazione comprende oneri previdenziali, erogazioni liberali etc.

<sup>17</sup> La deduzione per il contributo SSN della polizza RCA ha una franchigia di spesa minima pari a 40,00 €.

<sup>18</sup> Per i contributi versati ai fondi integrativi del SSN il limite massimo di spesa è di 3.615,20 €.

<sup>19</sup> Falsitta G., *Corso istituzionale di diritto tributario*, CEDAM, Padova, 2009.

Lo sgravio può attuarsi secondo due modalità: la prima prevede l'esercizio da parte del contribuente dell'istituto dell'autotutela. Tale procedimento, disciplinato dall'articolo 68 del DPR 287/1992, dall'art. 2 *quater* del DL 564/1994 convertito dalla legge 656/1994 e dal decreto ministeriale 37/1997, prevede, per l'appunto, l'annullamento degli atti impositivi, rinvenuti illegittimi, a fronte di una richiesta posta dal contribuente ed indirizzata agli uffici competenti<sup>20</sup> dell'Amministrazione Finanziaria<sup>21</sup>. Si fa presente che l'annullamento dell'atto ritenuto illegittimo è possibile, benché il giudizio sia ancora pendente o l'atto sia divenuto definitivo a seguito del decorso del termine per la presentazione del ricorso o, ancora, sia stato presentato ricorso e lo stesso sia stato respinto per cause formali<sup>22</sup> con una sentenza che è passata in giudicato<sup>23</sup>.

La seconda alternativa, invece, prevede lo sgravio della cartella in ottemperanza ad un provvedimento della Commissione Tributaria. E' immediato riscontrare che tale ipotesi, invece, venga a configurarsi nel caso di avvio di un procedimento di contenzioso tra le parti<sup>24</sup>.

### *1.3 Il condono fiscale*

I condoni fiscali e le sanatorie, emanati in particolare negli anni '90, sono agevolazioni intese come normative *ad hoc* per favorire l'evasione degli innumerevoli contenziosi ancora aperti. Provvedimenti di tale portata garantiscono una, seppur ridotta, entrata fiscale<sup>25</sup>.

---

<sup>20</sup> Generalmente sono competenti gli uffici che hanno direttamente emesso l'atto. Tuttavia, nei casi più gravi, come disposto dall'art. 4 del D.M. 37/97 ovvero quando oggetto di annullamento sono somme superiori a 516.456,90 €, è possibile indirizzare l'istanza di annullamento alla Direzione regionale di Agenzia Entrate competente per i suddetti uffici.

<sup>21</sup> De Luca G., *Compendio di diritto tributario*, Edizioni Simone, Napoli, 2011.

<sup>22</sup> Inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità.

<sup>23</sup> AA.VV., Autotutela, scheda informativa [agenziaentrate.gov.it](http://agenziaentrate.gov.it).

<sup>24</sup> Tesaro F., *Profili sistematici del processo tributario*, CEDAM, Padova, 1980.

<sup>25</sup> Picciaredda F., *Notazioni minime in tema di clemenza tributaria*, in *Rivista Diritto Finanziario e Scienze delle Finanze*, 1983.



L'aspetto agevolativo di questo tipo di intervento consiste nella possibilità concessa al contribuente di estinguere debiti tributari, già emersi<sup>26</sup> o che verranno ad emergere<sup>27</sup> in seguito all'avvio della procedura, beneficiando di una riduzione delle sanzioni e di amnistie per gli eventuali reati tributari ivi connessi<sup>28</sup>.

## **2. La tassazione sostitutiva**

L'agevolazione della sostituzione può avvenire sia con la previsione di imposte che vanno a sostituirsi ai tributi ordinari, generalmente mediante meccanismi di attenuazione del prelievo, sia con la previsione di adempimenti formali semplificati<sup>29</sup>. Una tale previsione normativa conferma quanto affermato precedentemente: la tassazione sostitutiva è giustificata dal fine stesso insito nella previsione di un'agevolazione fiscale (riduzione del prelievo) e dalla determinazione di finalità extrafiscali (la semplificazione delle tecniche impositive<sup>30</sup>).

La riduzione del prelievo fiscale, caratteristico della prima fattispecie di sostituzione, avviene, in linea di principio, sottraendo al tributo ordinario determinate fattispecie impositive e applicando, sulle stesse, un diverso tributo<sup>31</sup>. Qualora questa sostituzione non dovesse realizzarsi, qualsiasi tipo di agevolazione, ivi introdotta, verrebbe ad estinguersi riportando l'operatività delle ordinarie regole di tassazione.

Molto frequentemente, l'imposta sostitutiva delinea una fattispecie impositiva completamente autonoma e diversificata rispetto a quella relativa alla corrispondente sostituita.

---

<sup>26</sup> E' il caso delle sanatorie per la chiusura di liti pendenti o per irregolarità formali.

<sup>27</sup> Ne sono esempi emblematici i provvedimenti per l'emersione delle attività finanziarie detenute all'estero i c.d. scudi fiscali.

<sup>28</sup> De Luca G., *Compendio di diritto tributario*, Edizioni Simone, Napoli, 2011.

<sup>29</sup> Falsitta G., *Corso istituzionale di diritto tributario*, CEDAM, Padova, 2009.

<sup>30</sup> Ingrosso M., *Annotazioni sulle imposte sostitutive*, in *Dir. Pratica Tributaria*, 1983.

<sup>31</sup> Russo P., *Manuale di diritto tributario*, Giuffrè, Milano, 1999.

La sostituzione, infatti, può configurarsi, alternativamente, attraverso imposte specifiche, previste dalla normativa con tale peculiare caratteristica, o, ancora, attraverso imposte "ordinarie" alle quali viene attribuita un'ulteriore competenza. Avremo rispettivamente: sostituzione con tributi unici e sostituzione con tributi nominati<sup>32</sup>.

Un'esemplificazione della funzione di mitigazione del prelievo è il tributo pagato dagli istituti che concedono crediti a medio e lungo termine in sostituzione all'imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative<sup>33</sup>.

L'effetto della semplificazione è ravvisabile nel caso della ritenuta a titolo di imposta: un reddito viene corrisposto da un soggetto ad un altro e su tale reddito viene ad applicarsi una ritenuta per espletare la funzione impositiva senza la necessità di assoggettarlo ad altra tassazione<sup>34</sup>. Possono essere esempi, in tal senso, la previsione della cedolare secca sulle locazioni abitative o l'erogazione di premi e vincite.

Possiamo, quindi, individuare tale sostituzione come soluzione per semplificare il procedimento di tassazione, sia in termini di riscossione che di accertamento e, in particolare, per raggiungere l'efficienza dell'imposizione stessa<sup>35</sup>.

L'effettivo vantaggio, perseguibile dal contribuente optando<sup>36</sup> per l'applicazione del regime sostitutivo, emerge da una precisa comparazione delle due possibili alternative, considerando anche le caratteristiche intrinseche del soggetto passivo dell'imposta. È pacifico concludere, viste le molteplicità di fattispecie impositive, i risultati delle scelte di convenienza possano assumere valori diametralmente

---

<sup>32</sup> Polano M., *Spunti teorici e prospettive in tema di regimi fiscali sostitutivi*, in *Dir. Pratica Tributaria*, 1972.

<sup>33</sup> Falsitta G., *Corso istituzionale di diritto tributario*, CEDAM, Padova, 2009.

<sup>34</sup> De Mita E., *Principi di diritto tributario*, Giuffrè, Milano, 2007.

<sup>35</sup> Basilavecchia M., *Agevolazioni, esenzioni ed esclusioni*, in *Rassegna Tributaria*, 2002.

<sup>36</sup> Basilavecchia afferma che, nei casi previsti, l'opzione per un regime sostitutivo derivi da una scelta necessaria da parte del contribuente, in quanto l'adesione al regime può offrire dei vantaggi in termini di riduzione di adempimenti ma al contempo, paradossalmente, può portare degli svantaggi in termini di prelievo fiscale.

opposti<sup>37</sup>. E' possibile individuare gli elementi su cui tale analisi dovrebbe essere sviluppata, quali l'individuazione del soggetto passivo (non è colui che percepisce il reddito ma il sostituto come nel caso del lavoratore dipendente), la modalità di tassazione che contrappone il principio di progressività della tassazione ad una modalità di tassazione unica e la sostituzione dell'imposta in sé (si parla in altri termini dell'effetto sostitutivo delle ritenute a titolo di imposta, come nel caso della tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate).

### **3. Le esenzioni e le esclusioni**

Esenzioni ed esclusioni sono elementi facilmente distinguibili proprio in riferimento al presupposto insito in ogni fattispecie d'imposta. Tuttavia, parte della dottrina tende a confondere le due forme di agevolazione e tale confusione è riconducibile alle seguenti cause.

La prima motivazione è data dal confondere i contribuenti, o le fattispecie, esenti da quelli esclusi, in quanto la conseguenza di tali previsioni è la medesima, cioè l'esonero dalle obbligazioni tributarie.

La seconda causa ha una ratio procedurale: la legislazione di uno specifico tributo, talvolta, non disciplina anche la previsione di possibili esenzioni. Da ciò discende

---

<sup>37</sup> E' il caso dell'opzione per la cedolare secca in un contratto di affitto. Consideriamo un contribuente che affitti un immobile ad uso di locazione e che tale provento, di 12.000,00 €, sia l'unico reddito del contribuente. Si presume, inoltre, che non sia prevista alcun tipo di detrazione fiscale. Nel caso in cui, il contribuente optasse per una tassazione ordinaria, l'ammontare IRPEF si attesterebbe in 2.760,00 €; nel caso di cedolare secca avremmo una imposta di 2.520,00 €. Immediato individuare il vantaggio nella seconda opzione, vantaggio che si implementa ulteriormente se consideriamo la riduzione di oneri a carico del locatore in termini di imposta di bollo e imposta di registro, assorbiti nel secondo caso dalla cedolare secca. Parimenti, mantenendo tutte le altre condizioni invariate, ma inserendo solamente la variabile del recupero di una precedente detrazione per manutenzioni sostenute sull'immobile locato, pari ad esempio a 1.000,00 €, è immediato riscontrare come la situazione presenti uno scenario totalmente opposto al precedente. La detrazione, infatti, essendo imputabile al reddito assoggettato alle ordinarie regole di tassazione, non può essere recuperata a favore del debito per l'imposta relativa alla cedolare secca. Qualora il contribuente optasse per la cedolare, per beneficiare delle relative agevolazioni procedurali, perderebbe il beneficio di recuperare la detrazione di cui sopra. In caso contrario, pur essendoci una maggiore spesa in termini di imposte di registro e di bollo, il contribuente registra una riduzione di imposta pari alla detrazione (da 2.760,00 € a 1.760,00 €).

una soluzione, immediata e sbrigativa, di considerare le esenzioni come esclusioni<sup>38</sup>.

Un'ulteriore possibile chiave di lettura, della distinzione tra le due forme di agevolazione, si può riscontrare nella capacità che ha il singolo provvedimento di definire più precisamente il contenuto dispositivo di una norma e non individuare un'eccezione della stessa: in questo caso, si tratterebbe di esclusione<sup>39</sup>.

### *3.1 Le esenzioni*

Possiamo individuare un'esenzione nell'intervento di una normativa che, in deroga alla regolamentazione tributaria ordinaria, esime o riduce dall'assoggettamento al prelievo fiscale una specifica situazione o specifici contribuenti<sup>40</sup>.

Quando l'esenzione è riferibile ad uno o più eventi, si parla di esenzione oggettiva; al contrario, qualora l'esenzione sia imputabile a caratteristiche del contribuente, si tratta di esenzione soggettiva<sup>41</sup>. In riferimento a tale distinzione, è opportuno segnalare un'importante effetto: qualora si ravvisi un'esenzione oggettiva anziché soggettiva, un'eventuale variazione del titolo di proprietà, riferito per esempio ad un bene, non comporta l'estinzione dell'esenzione stessa. Al contrario, nel caso in cui l'esenzione sia di carattere soggettivo, qualora la condizione di proprietà venga a variare, l'esenzione viene a cessare<sup>42</sup>.

---

<sup>38</sup>Falsitta G., *Corso istituzionale di diritto tributario*, CEDAM, Padova, 2009.

<sup>39</sup>De Mita E., *Principi di diritto tributario*, Giuffrè, Milano, 2007.

<sup>40</sup>Berliri A., *Principi di diritto tributario*, Giuffrè, Milano, 1967.

<sup>41</sup>Falsitta G., *Corso istituzionale di diritto tributario*, CEDAM, Padova, 2009.

<sup>42</sup>Tesauro F., *Istituzioni di diritto tributario*, UTET, Torino, 2009. Un'esemplificazione di tale distinzione si può riscontrare sulla normativa IMU, con riferimento all'esenzione dal tributo per gli immobili di proprietà della Santa Sede e l'esenzione per gli immobili destinati all'esercizio del culto. Nella prima tipologia, l'esenzione opera nel solo caso in cui il proprietario dell'immobile sia la Santa Sede. E' immediato riscontrare, come questa, sia un'esenzione soggettiva: qualora la proprietà venga a variare, e sia attribuita a un soggetto diverso, l'esenzione si esaurirebbe. Diversamente, nel caso d'immobile adibito all'esercizio del culto, anche se la proprietà dell'immobile varia, la caratteristica specifica cui l'esenzione è connessa, l'esercizio del culto, non viene a cessare ma si mantiene nel tempo.

L'agevolazione derivante dall'esenzione fiscale può manifestarsi non solo con il totale non assoggettamento al tributo, ma anche con una riduzione del prelievo<sup>43</sup> o, ancora, con l'adozione di procedure meno gravose nell'attuazione del prelievo stesso.

Ulteriore caratteristica di tale fattispecie di agevolazione è la possibilità che, in capo al contribuente esentato, persistano gli obblighi procedurali connessi all'ordinaria normativa impositiva<sup>44</sup>.

Lo sgravio fiscale persegue delle finalità che possono ricordare quelle imputabili alle esenzioni, ma sono due fenomeni distinti per la fonte dai quali gli stessi sono originati: lo sgravio deriva da provvedimenti amministrativi, le esenzioni, invece, sono espressione di specifiche previsioni normative tributarie<sup>45</sup>.

Le esenzioni hanno, inoltre, caratteri simili con le detrazioni e le deduzioni, ma le prime definiscono il presupposto tributario (sia soggettivo che oggettivo), le detrazioni e le deduzioni, invece, modificano il quantum (sia in riferimento alla riduzione dell'imponibile fiscale, sia dell'imposta dovuta)<sup>46</sup>.

### 3.2 *Le esclusioni*

L'agevolazione assume i connotati di una esclusione quando la sua funzione è quella di definire maggiormente l'ambito di competenza in cui può configurarsi il presupposto tributario. La *ratio* sembrerebbe, quindi, individuarsi non tanto nelle finalità agevolative, ma quanto nella loro qualità di definire appositamente i redditi assoggettabili ad una specifica imposta<sup>47</sup>.

---

<sup>43</sup> Si veda il caso delle Participation Exemption cd PEX per le quali al verificarsi di determinati requisiti (si cfr il disposto dell'articolo 87 del TUIR), le plusvalenze sono parzialmente esenti da imposizione, sono cioè imponibili nella misura del 49,72% del loro ammontare.

<sup>44</sup>Russo P., *Manuale di diritto tributario*, Giuffrè, Milano, 1999.

<sup>45</sup> Pomini R., *Note sull'attività discrezionale della pubblica amministrazione in materia tributaria*, in *Rivista Diritto Finanziario e Scienze delle Finanze*, 1962.

<sup>46</sup>Berliri A., *Principi di diritto tributario*, Giuffrè, Milano, 1967.

<sup>47</sup> Falsitta G., *Corso istituzionale di diritto tributario*, CEDAM, Padova, 2009.

Individuati i caratteri fondamentali delle agevolazioni, andiamo ad analizzare le caratteristiche peculiari di alcuni regimi agevolativi previsti dal nostro ordinamento.

## CAPITOLO SECONDO

# IL REGIME AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO

**Sommario:** 1. **Evoluzione storica del regime** - 1.1 *Le previsioni normative dal 1994 al 2000* - 1.2 *L'istituzione definitiva del regime con la Finanziaria 2001* - 2. **Caratteristiche del regime agevolato in vigore fino al 2014** - 2.1 *I requisiti per l'ammissione al regime* - 2.2 *La durata e le modalità di accesso* - 2.3 *Il trattamento fiscale* - 2.4 *Gli adempimenti contabili* - 2.5 *Il servizio di assistenza da parte dell'Agenzia delle Entrate* - 2.6 *Il credito di imposta* - 2.7 *La fuoriuscita dal regime*

### 1. Evoluzione storica del regime

#### *1.1 Le previsioni normative dal 1994 al 2000*

Molteplici sono stati gli interventi normativi rivolti al sostegno delle nuove iniziative produttive. Un iniziale intervento da parte dell'Amministrazione, per agevolare e incentivare l'avvio di nuove attività produttive, si è riscontrato nel 1994 con la previsione di un regime agevolato che permetteva una riduzione sia dei carichi fiscali che degli adempimenti in capo al contribuente<sup>48</sup>.

---

<sup>48</sup> Centore P., *Linee guida delle agevolazioni per le nuove iniziative produttive*, in *Corriere Tributario*, 1994, fascicolo numero 38.

Successivamente, nel 1996<sup>49</sup>, veniva istituito un credito di imposta specifico per le nuove iniziative, pari al 50% dell'IRPEF, ed una contestuale riduzione dell'IRAP dovuta. L'anno successivo, una specifica normativa<sup>50</sup> prevedeva un parziale differimento dei contributi previdenziali per gli importi riferiti ai primi due anni di attività<sup>51</sup>.

L'art. 1 del D.L. 357 del 1994, prevedeva, per coloro che avviavano un'attività di impresa dopo il 12 giugno 1994, la possibilità, stante il verificarsi di determinati requisiti soggettivi e oggettivi, di accedere ad un nuovo regime fiscale sostitutivo<sup>52</sup>.

L'agevolazione era innanzitutto sottoposta ad una specifica condizione: l'avvio di nuove iniziative produttive, sia come attività di impresa che di lavoro autonomo, realizzate dall'imprenditore individuale, dalle società di persone, dalle associazioni professionali e dalle aziende coniugali non gestite in forma societaria. Gli unici soggetti esclusi erano le persone giuridiche<sup>53</sup>.

Oltre al requisito succitato, la normativa prevedeva una serie di elementi soggettivi che potevano impedire l'accesso al regime. Tra gli altri<sup>54</sup>, per beneficiare dell'agevolazione, il contribuente non doveva aver compiuto 32 anni<sup>55</sup>; non era invece condizione di esclusione il percepire il trattamento di integrazione salariale<sup>56</sup>. Individuavano, invece, espressi casi di esclusione l'aver già presentato

---

<sup>49</sup> La previsione normativa era contenuta all'art. 2 commi 210-213 della legge 662 cfr Marini D., *Credito di imposta per le nuove iniziative*, in *Il Fisco*, 1997, fascicolo numero 17 e Deotto D., Miele L., *Le agevolazioni per le nuove iniziative produttive*, in *Corriere Tributario*, 1998, fascicolo numero 23.

<sup>50</sup> Cfr L'art. 4, comma 16, della legge 449/1997.

<sup>51</sup> Caputi G., *Nuove iniziative produttive e tutoraggio*, in *Corriere Tributario*, 2001, fascicolo numero 8.

<sup>52</sup> Di Stefano P., *Nuove iniziative produttive: come tenere la contabilità in regime sostitutivo*, in *Corriere Tributario*, 1994, fascicolo numero 45.

<sup>53</sup> Napolitano F., *Nuove iniziative produttive: schemi operativi*, in *Corriere Tributario*, 1994, fascicolo numero 48.

<sup>54</sup> Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 357/1994 l'agevolazione era inoltre rivolta ai portatori di handicap, a coloro che esercitavano per la prima volta attività nel settore dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, dell'agricoltura naturale, biologica e biodinamica, della raccolta differenziata e riciclaggio, del ripristino ambientale e idrogeologico, della produzione di marchi di qualità ecologica.

<sup>55</sup> Il requisito dell'età è tuttavia ininfluenza per coloro che appartengono alle categorie individuate dalla lettera b) alla lettera d-sexies) dell'art. 1 del D.L. 357/1994. Per l'elencazione delle suddette categorie, si rimanda alla nota precedente.

<sup>56</sup> Militerno A., *Il punto sulle nuove iniziative produttive*, in *Corriere Tributario*, 1996, fascicolo numero 13.



una dichiarazione di inizio attività, l'esercitare attività già esistenti al 12 giugno 1994, l'essere subentrati<sup>57</sup> a tali attività ed, infine, nei 6 mesi precedenti al 12 giugno 1994, l'essere parte della compagine sociale di società di persone e assimilate o di aziende coniugali<sup>58</sup>.

La normativa non prevedeva esclusioni per le attività svolte in forma associata, tuttavia, era necessario che per tutti coloro che vi prendevano parte, si verificassero i presupposti sopra citati<sup>59</sup>.

Ulteriore condizione, in questo caso di carattere oggettivo, si riscontrava nel limite massimo, riferito al triennio, che potevano assumere i costi relativi ai beni materiali strumentali<sup>60</sup>. Il limite si attestava ad un importo di 300 milioni di lire (pari a 154 mila euro) nella generalità dei casi, mentre per alcune tipologie di attività era aumentato a 500 milioni (corrispondenti a circa 258 mila euro)<sup>61</sup>.

Altro limite oggettivo era, invece, individuato nel volume di affari annuo: non poteva superare circa i 516 mila euro, pari a un miliardo delle vecchie lire<sup>62</sup>.

Individuati i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa, spostiamo il *focus* su quelle che erano le caratteristiche proprie di questo regime sostitutivo.

Si consideri anzitutto la durata: non si trattava di un regime permanente ma temporaneo. Solamente per tre anni, a decorrere dall'anno di inizio attività, era possibile beneficiare dell'agevolazione. Il decorso del beneficio si individuava dal

---

<sup>57</sup> Anche mediante cessioni, conferimenti, contratti di affitto, fusioni o scissioni.

<sup>58</sup> Napolitano F., *Nuove iniziative produttive: schemi operativi*, in *Corriere Tributario*, 1994, fascicolo numero 48.

<sup>59</sup> Cardillo A., Marangoni L., *Regime fiscale sostitutivo per le nuove iniziative produttive*, in *Bollettino Tributario*, 1994, fascicolo numero 23.

<sup>60</sup> Nel computo di tale limite, erano considerati anche i beni strumentali anche i beni di costo unitario inferiore 516,46 € (un milione di lire) e i beni assunti mediante contratti di locazione finanziaria. Esclusi invece, i beni immateriali ammortizzabili e i beni già ceduti.

<sup>61</sup> Centore P., *Linee guida delle agevolazioni per le nuove iniziative produttive*, in *Corriere Tributario*, 1994, fascicolo numero 38.

<sup>62</sup> Militerno A., *Il punto sulle nuove iniziative produttive*, in *Corriere Tributario*, 1996, fascicolo numero 13.

momento in cui veniva presentata, all'ufficio IVA, la denuncia<sup>63</sup> di inizio attività indicante una l'opzione al regime sostitutivo<sup>64</sup>. La durata, tuttavia, poteva anche essere minore: quando per esempio il contribuente revocava l'opzione in modo volontario oppure superava il limite oggettivo riferito ai ricavi e beni strumentali. Nel primo caso l'opzione andava a terminare a partire dall'anno di imposta in cui la stessa veniva manifestata<sup>65</sup> senza possibilità di ripristinare la stessa. Diversamente, qualora si fosse verificato il superamento dei limiti oggettivi, il regime veniva a cessare alla data dell'effettivo superamento<sup>66</sup>. Il regime era applicabile solo per tre anni ed, inoltre, lo stesso poteva essere opzionato solamente per le attività avviate negli anni 1994, 1995 e 1996<sup>67</sup>.

Analizziamo ora l'elemento agevolativo connesso a tale regime. Era possibile individuarne due: il primo a livello impositivo ed il secondo in termini di adempimenti.

Nei confronti del contribuente ammesso a tale regime, anzitutto, emergeva un'obbligazione tributaria consistente nel pagamento di un'imposta che sostituiva la tassa di concessione governativa, l'ICIAP<sup>68</sup>, l'ICI<sup>69</sup>, la Tassa per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP), l'IRPEF, l'ILOR<sup>70</sup> e l'imposta sul patrimonio delle imprese<sup>71</sup>. A fronte del versamento dell'imposta sostitutiva, tali imposte non erano pertanto dovute<sup>72</sup>. Non si verificava, invece, la sostituzione con l'IVA:

---

<sup>63</sup> Qualora il contribuente esercitasse un'attività non soggetta ad IVA, come l'associato in partecipazione che apporta solo lavoro, l'adempimento era sostituito dalla comunicazione mediante lettera raccomandata.

<sup>64</sup> Centore P., *Linee guida delle agevolazioni per le nuove iniziative produttive*, in *Corriere Tributario*, 1994, fascicolo numero 38.

<sup>65</sup> La revoca volontaria avveniva al momento della presentazione della Dichiarazione Iva annuale.

<sup>66</sup> Militerno A., *Il punto sulle nuove iniziative produttive*, in *Corriere Tributario*, 1996, fascicolo numero 13.

<sup>67</sup> Napolitano F., *Nuove iniziative produttive: schemi operativi*, in *Corriere Tributario*, 1994, fascicolo numero 48.

<sup>68</sup> Acronimo di Imposta Comunale esercizio Imprese, Arti e professioni. Tale imposta è stata abolita dal 01/01/1998 per essere sostituita dall'IRAP.

<sup>69</sup> Imposta abolita per esser sostituita dall'IMU.

<sup>70</sup> Imposta Locale sui Redditi, come l'ICIAP è stata abolita in seguito all'introduzione dell'IRAP con il decreto legislativo 446/1997.

<sup>71</sup> Tributo straordinario sostituito dall'IRAP.

<sup>72</sup> Militerno A., *Il punto sulle nuove iniziative produttive*, in *Corriere Tributario*, 1996, fascicolo numero 13.

persisteva quindi in capo al contribuente il versamento dell'imposta sul valore aggiunto<sup>73</sup>.

L'imposta sostitutiva non era determinata applicando una data percentuale al reddito, ma era determinata con importo fisso. Questo tipo di imposizione rendeva, quindi, dovuta l'imposta, indipendente dall'effettiva produzione di reddito<sup>74</sup>. In altri termini, il reddito di impresa o di lavoro autonomo non era determinato come differenziale tra componenti positive e componenti negative. Non risultava, in ogni caso, necessaria la sua determinazione stante il meccanismo impositivo previsto dal regime sostitutivo<sup>75</sup>. Per il primo anno<sup>76</sup> di attività era previsto un versamento di imposta sostitutiva pari a 2 milioni di lire (circa mille euro), per il secondo 3 milioni di lire (1.549,37€) ed, infine, per il terzo anno 4 milioni (approssimativamente duemila euro)<sup>77</sup>.

Non essendo il contribuente soggetto all'IRPEF, non era necessario applicare, sui proventi derivanti dalle attività soggette a tale regime, ritenute a titolo di acconto da parte dei sostituti di imposta<sup>78</sup>.

La seconda tipologia di agevolazione era invece riferita agli adempimenti contabili. I contribuenti aderenti al regime sostitutivo erano tenuti ad espletare solamente gli adempimenti connessi alla normativa IVA<sup>79</sup>, mentre erano

---

<sup>73</sup> Napolitano F., *Nuove iniziative produttive: schemi operativi*, in *Corriere Tributario*, 1994, fascicolo numero 48.

<sup>74</sup> Cardillo A., Marangoni L., *Regime fiscale sostitutivo per le nuove iniziative produttive*, in *Bollettino Tributario*, 1994, fascicolo numero 23.

<sup>75</sup> Napolitano F., *Nuove iniziative produttive: schemi operativi*, in *Corriere Tributario*, 1994, fascicolo numero 48.

<sup>76</sup> Qualora l'attività fosse iniziata in corso d'anno, l'importo dell'imposta sostitutiva per il primo anno doveva essere versata per l'intero senza ragguagliarla all'anno.

<sup>77</sup> Militerno A., *Il punto sulle nuove iniziative produttive*, in *Corriere Tributario*, 1996, fascicolo numero 13.

<sup>78</sup> Cardillo A., Marangoni L., *Regime fiscale sostitutivo per le nuove iniziative produttive*, in *Bollettino Tributario*, 1994, fascicolo numero 23.

<sup>79</sup> Tenuta dei registri IVA, liquidazioni periodiche, versamenti, emissione documenti fiscali, obblighi connessi alle operazioni intracomunitarie, obblighi dichiarativi etc.

dispensati da ogni obbligo contabile e dichiarativo connesso alle imposte sui redditi<sup>80</sup>.

È opportuno segnalare un'importante limitazione connessa a tale regime la cui *ratio* è individuabile nella volontà di evitare atti elusivi. Per le attività di impresa che acquistavano beni o servizi, da soggetti aderenti al regime si verificava l'indeducibilità dei relativi corrispettivi. Affinché l'acquirente fosse a conoscenza di tale limitazione, risultava, in capo al venditore, l'obbligo dell'indicazione, nel documento fiscale, di tale divieto<sup>81</sup>.

Dall'analisi del regime è possibile individuare come lo stesso fosse accessibile e mantenibile per molte realtà: il vincolo, piuttosto elevato, del limite massimo del volume di affari lo rendeva agevolmente accessibile ad una molteplicità di contribuenti.

L'effetto sostitutivo delle imposte, con il versamento di un'unica imposta di importo non eccessivamente elevato, individuava un'ulteriore elemento favorevole per le nuove attività. Altresì vero, però, che questa modalità di determinazione del prelievo fiscale pregiudicava quelle realtà la cui redditività andava a svilupparsi in un momento successivo rispetto all'inizio dell'attività. Supponendo che nel primo esercizio di imposta i costi fossero stati maggiori delle vendite, registrando cioè delle perdite, il contribuente era tenuto a versare delle imposte su un reddito che nel concreto non esisteva.

Ancora, risultava sfavorevole il mancato conguaglio temporale dell'imposta dovuta per il primo anno di esercizio. Si configurava un trattamento difforme tra coloro che avevano operato per più mesi ed i contribuenti che avevano avviato l'attività, per esempio, nell'ultimo mese del periodo di imposta; infatti, questi ultimi avrebbero potuto non realizzare alcun profitto e avrebbero comunque dovuto pagare l'imposta fissa come gli altri soggetti succitati.

---

<sup>80</sup> Di Stefano P., *Nuove iniziative produttive: come tenere la contabilità in regime sostitutivo*, in *Corriere Tributario*, 1994, fascicolo numero 45.

<sup>81</sup> Cardillo A., Marangoni L., *Regime fiscale sostitutivo per le nuove iniziative produttive*, in *Bollettino Tributario*, 1994, fascicolo numero 23.

Fermo restando le succitate considerazioni circa le conseguenze fiscali derivanti dal regime in esame, parrebbe ancora più sfavorevole, in quanto interferente con le dinamiche economiche e di concorrenza del mercato, la previsione che per i propri acquirenti i costi relativi ai beni e/o servizi acquistati non fossero deducibili. Una tale circostanza rendeva facilmente escludibili dal mercato gli operatori beneficiari del regime agevolato: per un'azienda non poter dedurre dal reddito il costo connesso all'effettiva produzione dei propri beni e servizi era certamente una caratteristica sfavorevole nel momento della scelta dei propri fornitori.

Auspicabile era quindi una revisione del regime e, in tal senso, è intervenuta la Finanziaria 2001.

### *1.2 L'istituzione definitiva del regime con la Finanziaria 2001*

Solamente con l'articolo 13 della Legge 388 del 2000, Finanziaria del 2001, il regime delle nuove iniziative produttive era diventato definitivamente un sistema d'imposta agevolativo attuabile in sostituzione degli ordinari regimi previsti per le attività d'impresa<sup>82</sup>. La Legge 388 del 2000 presentava notevoli differenze rispetto la previsione legislativa della cd Legge Tremonti del 1994, ma entrambe sono state emanate con l'intenzione di offrire interventi agevolativi ai contribuenti<sup>83</sup>. È opportuno, quindi, analizzare ed individuare quelle che sono le divergenze tra le due diverse previsioni normative.

## **2. Caratteristiche del regime agevolato in vigore fino al 2014**

### *2.1 I requisiti per l'ammissione al regime*

La disciplina si rivolgeva a coloro, persone fisiche ed imprese familiari, che intraprendevano per la prima volta delle attività d'impresa. Chiara quindi, la

---

<sup>82</sup> De Angelis L., *Il nuovo regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo*, in *Il Fisco*, 2001, fascicolo numero 9.

<sup>83</sup> Deotto D., *Le nuove iniziative produttive*, in *Corriere Tributario*, 2001, fascicolo numero 3.

prima, fondamentale, distinzione con la precedente previsione normativa: non era più applicabile il regime alle società di persone. Permaneva, invece, l'esclusione per le società di capitali<sup>84</sup>.

Erano previsti ulteriori requisiti per l'ammissione al regime in esame che presentavano similitudini e diversità dalle precedenti condizioni.

Persisteva, infatti, la previsione di non aver esercitato attività di carattere artistico, professionale o d'impresa, ma limitando il tempo di riferimento all'arco temporale dei tre anni precedenti<sup>85</sup> rispetto l'inizio dell'attività.

Nessun limite d'accesso, invece, riferito all'età del contribuente<sup>86</sup>.

A differenza del precedente regime, inoltre, la mera apertura della partita IVA non escludeva l'ammissione all'agevolazione.

Tuttavia, era necessario che contestualmente all'attribuzione della posizione IVA non si fosse proceduto all'effettivo inizio dell'attività<sup>87</sup>.

L'Agenzia delle Entrate aveva successivamente<sup>88</sup> espresso che, per coloro che avevano precedentemente svolto lavoro autonomo a livello occasionale, non si configuravano cause di esclusioni per l'accesso al regime in oggetto<sup>89</sup>.

La volontà di limitare l'accesso alle sole nuove iniziative era ulteriormente ribadita dall'Amministrazione Finanziaria<sup>90</sup> che, espressamente, escludeva dal regime le realtà che consistono nella mera continuazione di attività svolte precedentemente dal contribuente come dipendente, autonomo o CO.CO.CO<sup>91</sup>. E' importante specificare che l'elemento, della mera continuazione, era necessario

---

<sup>84</sup> Poggi Longostrevi S., *Le «nuove iniziative produttive»: chiarimenti e calcoli di convenienza*, in *Corriere Tributario*, 2001, fascicolo numero 10.

<sup>85</sup> La precedente normativa del 1994 prevedeva l'esclusione qualora nei sei mesi precedenti si avesse fatto parte di una società o se si era mai presentata una dichiarazione di inizio attività.

<sup>86</sup> Caputi G., *Agevolazioni per le nuove iniziative produttive*, in *Il Fisco*, 2001, fascicolo numero 4.

<sup>87</sup> De Angelis L., *Il nuovo regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo*, in *Il Fisco*, 2001, fascicolo numero 9.

<sup>88</sup> Cfr Risoluzione 239 del 26 agosto 2009 di Agenzia delle Entrate.

<sup>89</sup> AA.VV., *UNICO 2014 - Imprese individuali ed esercenti arti e professioni*, SEAC, Trento, 2014

<sup>90</sup> Cfr circolare Ministeriale 1/E del 3 gennaio 2001.

<sup>91</sup> Fiaschi M., Mattedi F., *Prime riflessioni sui regimi fiscali agevolati per le nuove iniziative produttive imprenditoriali e di lavoro autonomo e per le attività marginali*, in *Il Fisco*, 2001, fascicolo numero 25.

appurarlo e verificarlo caso per caso, analizzando specificatamente l'attività svolta, i mezzi impiegati nella stessa, i fornitori e i clienti<sup>92</sup>.

Tuttavia, la normativa escludeva che potesse verificarsi tale prosecuzione nel caso in cui l'attività fosse stata svolta come praticantato professionale per l'accesso alla professione del Dottore Commercialista e Avvocato<sup>93</sup>. Tale ultima previsione era ammessa in quanto, la pratica professionale, avvenuta prima del sostenimento dell'esame di Stato, non era in alcun modo assimilabile all'attività professionale che si andrebbe a svolgere avuta l'abilitazione<sup>94</sup>.

Parimenti, era considerabile come prosecuzione, individuando, quindi, un altro caso di esclusione dall'applicazione dell'agevolazione, esercitare la medesima attività che nei tre anni precedenti era stata svolta dalla società di persone o dall'impresa familiare, dove il contribuente era socio o partecipante<sup>95</sup>.

La normativa prevedeva come limite per l'accesso all'agevolazione che i compensi imputabili ad attività professionali e artistiche e i ricavi per prestazioni di servizi<sup>96</sup> non superassero i 30.987,41 €, mentre il limite si attestava a 61.974,83 € per i ricavi riferiti ad altri tipi di attività<sup>97</sup>.

Non risultava più essere precluso l'accesso al regime per coloro che subentravano in un'attività, ma si rendeva solo necessario che i ricavi realizzati dal subentrato, nell'anno precedente, non avessero superato i limiti sopra menzionati<sup>98</sup>. E' opportuno specificare come la normativa si riferiva esclusivamente al caso di subentro, andando ad escludere l'attività di lavoro

---

<sup>92</sup> Caputi G., *Agevolazioni per le nuove iniziative produttive*, in *Il Fisco*, 2001, fascicolo numero 4.

<sup>93</sup> Deotto D., *Le nuove iniziative produttive*, in *Corriere Tributario*, 2001, fascicolo numero 3.

<sup>94</sup> Poggi Longostrevi S., *Le «nuove iniziative produttive»: chiarimenti e calcoli di convenienza*, in *Corriere Tributario*, 2001, fascicolo numero 10.

<sup>95</sup> De Angelis L., *Il nuovo regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo*, in *Il Fisco*, 2001, fascicolo numero 9.

<sup>96</sup> Per una elencazione delle prestazioni di servizi, si rimanda al D.M. del 17 gennaio 1992 e alle disposizioni del DPR 633/1972 all'art. 3 comma 1, 2, 3 e 4 lettere a, b, c, e, f, h.

<sup>97</sup> Fiaschi M., Mattedi F., *Prime riflessioni sui regimi fiscali agevolati per le nuove iniziative produttive imprenditoriali e di lavoro autonomo e per le attività marginali*, in *Il Fisco*, 2001, fascicolo numero 25.

<sup>98</sup> Deotto D., *Le nuove iniziative produttive*, in *Corriere Tributario*, 2001, fascicolo numero 3.

autonomo: in altri termini, tale verifica, non si rendeva necessaria nel caso di un contribuente che rilevava uno studio professionale<sup>99</sup>.

Ultimo limite previsto dalla normativa era riferito agli adempimenti previdenziali, assicurativi ed amministrativi che dovevano essere ottemperati dal contribuente in sede di avvio dell'attività<sup>100</sup>.

Condizione che non era più necessario verificare risultava, invece, quella connessa all'importo massimo degli investimenti in beni strumentali. La normativa nulla disponeva a riguardo.

## *2.2 La durata e le modalità di accesso*

La durata prevista per il regime, analogamente a quanto previsto nel 1994, era di tre anni. Il regime era applicabile all'anno di inizio di attività e per i due successivi<sup>101</sup>. Diversamente dalla previsione precedente, tale assetto normativo era applicabile a tutte le nuove iniziative a decorrere dal 2001 in poi. In altri termini, non era più prevista l'applicazione temporanea della norma (limitazione al triennio 94-96) come era stato disciplinato nel 1994.

Il regime assumeva la caratteristica di regime opzionale e non di regime naturale: il contribuente che desiderava accedere al regime doveva esercitare una specifica opzione in sede di dichiarazione di inizio attività<sup>102</sup>. Tale opzione risultava poi essere irrevocabile, quantomeno su istanza del contribuente, per almeno il primo periodo di imposta<sup>103</sup>. Per una maggiore analisi sulla modalità di fuoriuscita dal regime, si rimanda ai paragrafi successivi.

---

<sup>99</sup> Poggi Longostrevi S., *Le «nuove iniziative produttive»: chiarimenti e calcoli di convenienza*, in *Corriere Tributario*, 2001, fascicolo numero 10.

<sup>100</sup> Caputi G., *Agevolazioni per le nuove iniziative produttive*, in *Il Fisco*, 2001, fascicolo numero 4.

<sup>101</sup> Fiaschi M., Mattedi F., *Prime riflessioni sui regimi fiscali agevolati per le nuove iniziative produttive imprenditoriali e di lavoro autonomo e per le attività marginali*, in *Il Fisco*, 2001, fascicolo numero 25.

<sup>102</sup> Nel modello per la richiesta della Partita Iva, viene espressamente indicata l'opzione per l'applicazione del regime in esame.

<sup>103</sup> AA.VV., *UNICO 2014 - Imprese individuali ed esercenti arti e professioni*, SEAC, Trento, 2014.



### 2.3 Il trattamento fiscale

La specifica agevolazione fiscale, prevista dalla Finanziaria 2001, è stata la principale innovazione del regime delle nuove iniziative. Cambiava in modo integrale il beneficio accordato al contribuente: da imposta sostitutiva ad importo fisso, si passava ad un'imposta espressa da un'aliquota percentuale da applicare al reddito che, ora, si determinava secondo le ordinarie regole previste dall'ordinamento tributario<sup>104</sup>.

Sul reddito determinato secondo il disposto degli articoli 54 e 66 del TUIR, rispettivamente reddito di impresa e di lavoro autonomo, si applicava un'imposta sostitutiva con aliquota pari al 10%<sup>105</sup>.

Come previsto nel 1994, il reddito imputabile all'attività di impresa o di lavoro autonomo, essendo assoggettato a tale imposta sostitutiva, continuava a non rientrare nel computo del reddito assoggettato a IRPEF ed ad Addizionali Regionali e Comunali.

Inoltre, veniva mantenuta la mancata sostituzione con l'IVA.

Per quanto riguarda, invece, l'IRAP, essendo la stessa istituita in un momento successivo rispetto alla regolamentazione del regime del 1994, non veniva a verificarsi l'effetto sostitutivo<sup>106</sup>.

Permaneva, inoltre, l'agevolazione, connessa sempre alla previsione dell'imposta sostitutiva, dell'esenzione dall'assoggettamento a ritenute alla fonte sui proventi incassati<sup>107</sup>.

Mentre il reddito rimaneva escluso dalla base imponibile IRPEF e Addizionali, lo stesso, veniva considerato nell'effettuare il calcolo dei contributi previdenziali che il contribuente è tenuto a sostenere<sup>108</sup>.

---

<sup>104</sup> Deotto D., *Le nuove iniziative produttive*, in *Corriere Tributario*, 2001, fascicolo numero 3.

<sup>105</sup> De Angelis L., *Il nuovo regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo*, in *Il Fisco*, 2001, fascicolo numero 9.

<sup>106</sup> Fiaschi M., Mattedi F., *Prime riflessioni sui regimi fiscali agevolati per le nuove iniziative produttive imprenditoriali e di lavoro autonomo e per le attività marginali*, in *Il Fisco*, 2001, fascicolo numero 25.

<sup>107</sup> Poggi Longostrevi S., *Le «nuove iniziative produttive»: chiarimenti e calcoli di convenienza*, in *Corriere Tributario*, 2001, fascicolo numero 10.

Rimaneva, infine, invariato il trattamento fiscale in caso di impresa familiare: l'imposta sostitutiva veniva applicata sul reddito totale senza ridurlo delle quote attribuite ai collaboratori familiari. L'obbligazione tributaria, infatti, sussisteva esclusivamente in capo al titolare<sup>109</sup>.

## 2.4 Gli adempimenti contabili

Nei confronti dei contribuenti ammessi al regime agevolato si manteneva l'esonero dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini dell'IRPEF, dell'IRAP e veniva aggiunta la previsione di esclusione anche ai fini IVA<sup>110</sup>.

Parimenti, i contribuenti aderenti al regime risultavano esonerati dalle liquidazioni e dai versamenti periodici ai fini IVA, per la quale l'eventuale saldo a debito annuale veniva versato in sede di liquidazione annuale e non più periodica<sup>111</sup>.

Rimaneva invariata, invece, la previsione degli obblighi connessi alla fatturazione, all'emissione dei documenti connessi ai proventi dalla vendite, alla conservazione degli stessi e di quelli ricevuti e all'obbligo di presentazione delle dichiarazioni annuali. Per tali adempimenti nessuna agevolazione era disciplinata<sup>112</sup>.

---

<sup>108</sup> De Angelis L., *Il nuovo regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo*, in *Il Fisco*, 2001, fascicolo numero 9.

<sup>109</sup> Fiaschi M., Mattedi F., *Prime riflessioni sui regimi fiscali agevolati per le nuove iniziative produttive imprenditoriali e di lavoro autonomo e per le attività marginali*, in *Il Fisco*, 2001, fascicolo numero 25.

<sup>110</sup> Caputi G., *Nuove iniziative produttive e «tutoraggio»*, in *Corriere Tributario*, 2001, fascicolo numero 8.

<sup>111</sup> De Angelis L., *Il nuovo regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo*, in *Il Fisco*, 2001, fascicolo numero 9.

<sup>112</sup> Deotto D., *Le nuove iniziative produttive*, in *Corriere Tributario*, 2001, fascicolo numero 3.

Non essendoci più la previsione circa l'indeducibilità dei costi derivanti da acquisti da soggetti aderenti al regime in esame, nulla era previsto circa l'obbligo di comunicare all'acquirente l'impossibilità di dedurre il costo connesso al bene e/o servizio acquistato da un contribuente che aderiva al regime delle nuove iniziative economiche.

## 2.5 *Il servizio di assistenza da parte dell'Agenzia delle Entrate*

Importante novità connessa all'intervento legislativo del 2001 era la previsione di un servizio di assistenza al contribuente da parte degli uffici delocalizzati dell'Amministrazione Finanziaria. La *ratio* di una tale innovazione era rinvenibile nella volontà dell'Agenzia delle Entrate di sviluppare e potenziare un rapporto di valida collaborazione con il contribuente<sup>113</sup>.

La normativa prevedeva, quindi, la possibilità per il contribuente di rivolgersi all'Ufficio nella cui circoscrizione era localizzato il suo domicilio fiscale ed, attraverso la rete telematica, entrare in contatto con l'Amministrazione Finanziaria per espletare gli adempimenti previsti<sup>114</sup>.

Conseguenza dell'adesione a tale rapporto collaborativo era il pressoché totale annullamento della possibile comminazione di sanzioni nei confronti del contribuente, essendoci un intervento dell'Amministrazione stessa nella definizione del reddito imponibile, nella redazione della dichiarazione fiscale e nella liquidazione dell'imposta<sup>115</sup>.

L'attivazione di questo rapporto collaborativo si instaurava con una comunicazione che veniva predisposta dal contribuente entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione d'inizio attività.

Il contribuente era tenuto a inviare telematicamente, entro le scadenze previste, la documentazione relativa alle operazioni di vendita e di acquisto realizzate nel

---

<sup>113</sup> Fiaschi M., Mattedi F., *Prime riflessioni sui regimi fiscali agevolati per le nuove iniziative produttive imprenditoriali e di lavoro autonomo e per le attività marginali*, in *Il Fisco*, 2001, fascicolo numero 25.

<sup>114</sup> Deotto D., *Le nuove iniziative produttive*, in *Corriere Tributario*, 2001, fascicolo numero 3.

<sup>115</sup> De Angelis L., *Il nuovo regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo*, in *Il Fisco*, 2001, fascicolo numero 9.

trimestre. L'Amministrazione avrebbe provveduto, quindi, alla liquidazione delle imposte e comunicato al contribuente gli importi da versare<sup>116</sup>.

Per quanto tale offerta fosse stata di effettivo sostegno al contribuente, secondo alcuni autori, tra gli altri Caputi, nel concreto con il sistema del c.d. tutoraggio "l'Amministrazione finanziaria offre sostanziali riduzioni del prelievo impositivo in cambio di una potestà di controllo che travalica i limiti ordinari e tradizionali"<sup>117</sup>. Secondo gli autori, l'insieme dei benefici connessi al tutoraggio (credito d'imposta per il computer, risparmio oneri dell'assistenza professionale) non facevano venire meno la considerazione che il contribuente, che aderiva al regime delle nuove iniziative, sarebbe stato costantemente controllato dall'Agenzia delle Entrate come in un "continuo accertamento fiscale". In questo modo, sempre secondo gli autori, si evidenziava un contrasto tra la norma agevolativa ed i principi fondamentali del nostro Ordinamento, quali la libertà e la riservatezza del contribuente.

## *2.6 Il credito di imposta*

Abbiamo visto come una delle principali innovazioni normative connesse alla previsione a regime dell'agevolazione per le nuove iniziative economiche sia l'istituzione dell'assistenza telematica da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si era reso necessaria, per il contribuente che intendeva aderirvi, la dotazione di un computer che permetteva la connessione alla rete informatica per adempiere agli obblighi fiscali<sup>118</sup>.

Per incentivare l'informatizzazione dei contribuenti, a coloro che aderivano al sistema del tutoraggio ed acquistano un computer, anche in leasing, veniva

---

<sup>116</sup> Fiaschi M., Mattedi F., *Prime riflessioni sui regimi fiscali agevolati per le nuove iniziative produttive imprenditoriali e di lavoro autonomo e per le attività marginali*, in *Il Fisco*, 2001, fascicolo numero 25.

<sup>117</sup> Cfr Caputi G., *Nuove iniziative produttive e «tutoraggio»*, in *Corriere Tributario*, 2001, fascicolo numero 8.

<sup>118</sup> Caputi G., *Agevolazioni per le nuove iniziative produttive*, in *Il Fisco*, 2001, fascicolo numero 4.

riconosciuto un credito di imposta utilizzabile in compensazione con le altre imposte che il contribuente poteva essere tenuto a versare<sup>119</sup>.

L'importo concesso del credito ammonta al 40% della spesa sostenuta. La spesa massima agevolabile era pari circa a 775 €, con un credito che poteva essere, quindi, massimo di 310 €<sup>120</sup>.

## 2.7 La fuoriuscita dal regime

La decadenza dall'agevolazione si poteva verificare in molteplici situazioni: per il decorso del triennio di applicazione previsto dalla normativa, nel caso in cui il soggetto avesse assunto in modo illecito l'agevolazione per mancanza dei requisiti, nel caso di superamento dei limiti oggettivi e, infine, nel caso di revoca promossa dal contribuente stesso<sup>121</sup>.

E' opportuno specificare quelle che erano le modalità di fuoriuscita nel caso di superamento dei limiti riferiti al volume d'affari.

La normativa distingueva due specifiche situazioni: il superamento del limite dei ricavi fissati dalla norma o il superamento di tali limiti per più del 50%.

Quando si aveva un superamento della soglia, ma entro il 50% della stessa, la normativa prevedeva la fuoriuscita dal regime a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui tali limiti venivano superati<sup>122</sup>.

Qualora, invece, il superamento fosse stato superiore al 50% della soglia, la decadenza si instaurava dall'anno d'imposta in cui la violazione si verificava, e come precisato dall'Agenzia delle Entrate<sup>123</sup>, il contribuente era tenuto ad

---

<sup>119</sup> Deotto D., *Le nuove iniziative produttive*, in *Corriere Tributario*, 2001, fascicolo numero 3.

<sup>120</sup> De Angelis L., *Il nuovo regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo*, in *Il Fisco*, 2001, fascicolo numero 9.

<sup>121</sup> Caputi G., *Agevolazioni per le nuove iniziative produttive*, in *Il Fisco*, 2001, fascicolo numero 4.

<sup>122</sup> Deotto D., *Le nuove iniziative produttive*, in *Corriere Tributario*, 2001, fascicolo numero 3.

<sup>123</sup> Cfr Circolare n. 8/E del 26 gennaio 2001.

assolvere tutti gli adempimenti previsti ordinariamente, poiché venivano ad estinguersi gli esoneri relativi agli obblighi contabili<sup>124</sup>.

Specifiche menzioni vanno, infine, rivolte alla decadenza conseguente ad una espressa volontà del contribuente. In un primo momento, nel silenzio della normativa, sembrava esclusa la possibilità di revocare l'opzione di adesione al regime agevolato. L'articolo 13 della legge 388/2000, infatti, nulla disponeva circa la facoltà attribuita al contribuente di rettificare una precedente comunicazione. Solo successivamente, con un intervento congiunto del MEF<sup>125</sup> e dell'Agenzia delle Entrate<sup>126</sup>, veniva colmato tale vuoto normativo, prevedendo esplicitamente che il contribuente potesse esercitare la revoca della propria opzione. Il provvedimento dell'Agenzia esplicitava, ulteriormente, come il vincolo dell'opzione fosse limitato al primo anno di applicazione del regime agevolato. Al termine del primo anno, l'opzione poteva essere revocata comunicandolo agli Uffici competenti<sup>127</sup>.

Dal raffronto tra la precedente e l'ultima versione del regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, è immediato individuare le molteplici modifiche che il Legislatore ha voluto apportare ad un regime che aveva riscosso, per la sua obiettiva inapplicabilità, poco consenso.

Rispetto alle considerazioni già esposte precedentemente circa l'indeducibilità dei costi e la peculiare modalità di assoggettamento all'obbligazione tributaria in capo al contribuente, che non sono state trattate nell'attuale testo normativo, maggiore rilievo è da attribuire all'attuale previsione agevolativa. Si è visto nel primo capitolo come le caratteristiche peculiari di un'agevolazione siano il sussistere di un beneficio fiscale e il perseguire finalità extrafiscali. L'ultima versione della norma del regime delle nuove iniziative rispettava questi requisiti prevedendo

---

<sup>124</sup> Poggi Longostrevi S., *Le «nuove iniziative produttive»: chiarimenti e calcoli di convenienza*, in *Corriere Tributario*, 2001, fascicolo numero 10.

<sup>125</sup> Cfr Circolare Ministeriale 23/E del 9 marzo 2001.

<sup>126</sup> Cfr Provvedimento del 14 marzo 2001.

<sup>127</sup> Liburdi D., *Nuovi regimi agevolati: sempre revocabile l'opzione esercitata*, in *Corriere Tributario*, 2001, fascicolo numero 15.

un'imposta sostitutiva e la riduzione degli adempimenti e rispondeva all'esigenza che ha il neo imprenditore o neo professionista di poter far fronte al carico fiscale in modo proporzionale alle loro disponibilità finanziarie ed economiche. Un accesso che, per tali soggetti, deve considerare l'insieme di limiti e difficoltà caratterizzanti il periodo iniziale di un'attività, che il soggetto è tenuto a sostenere autonomamente. La previsione di escludere, quindi, le società da tale agevolazione risultava in linea con la definizione stessa di società: la partecipazione di più soggetti, una struttura finanziaria maggiormente consolidata ed un assetto organizzativo ideale per una maggiore produzione reddituale.

## CAPITOLO TERZO

### IL REGIME DEGLI EX CONTRIBUENTI MINIMI

**Sommario:** 1. **Le previsioni normative precedenti il primo regime dei minimi** - 1.1 *Il regime super semplificato* - 1.2 *Il regime dei minimi in franchigia* - 1.3 *Il regime per le attività marginali* - 2. **Il regime dei contribuenti minimi originario** - 2.1 *I requisiti per l'accesso al regime* - 2.2 *I caratteri agevolativi* - 2.3 *Opzione, durata e cessazione dell'agevolazione* - 2.4 *La revisione con la Finanziaria 2012 e l'individuazione del regime residuale* - 3. **Elementi caratterizzanti il regime sostitutivo intermedio** - 3.1 *Le condizioni che portano all'accesso al regime residuale* - 3.2 *Il trattamento fiscale* - 3.3 *Gli adempimenti obbligatori ed esclusi* - 3.4 *Durata, fuoriuscita e l'opzione per il regime ordinario*

#### 1. Le previsioni normative precedenti il primo regime dei minimi

L'istituto del regime dei minimi viene introdotto in sostituzione di tre regimi agevolativi preesistenti: il regime super semplificato, il regime per le attività marginali ed il regime dei minimi in franchigia<sup>128</sup>. Analizziamo le previsioni normative dei regimi sostituiti.

##### 1.1 *Il regime super semplificato*

L'articolo 3, commi 165 ss, della legge 662 del 1996 disciplinava il regime supersemplificato. La previsione normativa era applicabile agli esercenti attività

---

<sup>128</sup> AA.VV., *UNICO 2008 - Imprese individuali ed esercenti arti e professioni*, SEAC, Trento, 2008.



di impresa o di lavoro autonomo al sussistere di determinati requisiti. Innanzi tutto, il regime in oggetto era precluso a coloro che avevano realizzato, in base al tipo di attività, nell'anno precedente un volume di affari superiore a 15.493,71 €<sup>129</sup> o 25.822,84 €<sup>130</sup>. Congiuntamente, si rendeva poi necessario che gli acquisti non superassero i 18.075,99 €, nel caso di attività di rivendita, o i 10.329,14 €, nel caso di altre attività; il valore residuo ammortizzabile dei beni strumentali non doveva essere superiore a 25.822,84 € ed, infine, i compensi per i dipendenti e/o collaboratori non dovevano essere superiori al 70% del volume d'affari<sup>131</sup>.

L'agevolazione concessa dal regime consisteva in una semplificazione contabile riconducibile alla possibilità di annotare, in modo cumulativo, nei registri IVA<sup>132</sup>, le operazioni attive e passive relative al trimestre, non si rendeva, pertanto, più obbligatoria la formale registrazione, ma la semplice conservazione e annotazione cumulativa distinta per aliquota. In modo analogo, per i costi/ricavi non rilevanti ai fini IVA e ai fini della validità per le imposte sul reddito, era sufficiente la conservazione e non la registrazione<sup>133</sup>.

## 1.2 *Il regime dei minimi in franchigia*

Nel 2006 viene revisionato il decreto IVA introducendo un nuovo disposto con l'articolo 32 bis, il quale istituiva il regime dei minimi in franchigia rivolto, nello specifico, agli operatori economici di ridotte dimensioni. Il regime era, infatti, riferito a coloro che nell'anno precedente avevano realizzato ricavi inferiori a 7.000,00 €<sup>134</sup>.

Fermo restando il limite dei ricavi definito dalla legge, erano esclusi dalla possibilità di applicazione del regime coloro che già beneficiavano di regimi

---

<sup>129</sup> Limite per le prestazioni di servizi.

<sup>130</sup> Limite per gli altri tipi attività.

<sup>131</sup> Paladino A., *Cenni su adempimenti IVA, regimi contabili e speciali*, in *Diritto.it*, 2001.

<sup>132</sup> In alternativa alla rilevazione nel registro IVA, era possibile utilizzare il prospetto di cui al Decreto Ministeriale del 11/02/1997 il cd registro IVA Minori, ovvero, un registro fiscale non soggetto a vidimazione.

<sup>133</sup> Spataro M., *Profili generali in tema di regimi contabili*, in *Fisco Oggi*, 2005.

<sup>134</sup> Martani G., *Un "minimo" di privilegio*, in *Fisco Oggi*, 2006.

speciali ai fini IVA, i contribuenti non residenti e coloro che esercitavano in modo esclusivo, o quanto meno prevalente, l'attività di cessione di immobili o mezzi di trasporto nuovi<sup>135</sup>.

L'inserimento delle disposizioni normative del regime tra la legislazione relativa all'IVA, faceva presumere come la previsione agevolativa si limitasse solo a questa imposta. Per il contribuente si congiurava, infatti, l'esonero dal versamento dell'IVA e da tutti gli obblighi di cui al DPR 633/1972<sup>136</sup>.

Tuttavia, alcuni adempimenti persistevano in capo al contribuente: la numerazione e conservazione della documentazione fiscale; la comunicazione telematica ad Agenzia Entrate dei corrispettivi certificati e gli adempimenti di inversione contabile nel caso si fossero effettuate operazioni intracomunitarie o di subappalto<sup>137</sup>.

### *1.3 Il regime per le attività marginali*

La Finanziaria 2001 era intervenuta con una duplice novità: oltre alla previsione del regime per le nuove iniziative produttive, l'art. 14 istituitiva un'ulteriore alternativa per i contribuenti. I requisiti di accesso sono simili: applicabile a coloro che producevano redditi di impresa o di lavoro autonomo, ricavi massimi del periodo precedente entro dati limiti<sup>138</sup>, comunque non superiori a 25.822,45 €. Requisito aggiuntivo, specifico per il regime in oggetto, è il riferimento ad un'attività che fosse assoggettata agli Studi di Settore<sup>139</sup>.

---

<sup>135</sup> Calderone P., *Piccole attività, grandi agevolazioni*, in *Fisco Oggi*, 2006.

<sup>136</sup> Martani G., *Un "minimo" di privilegio*, in *Fisco Oggi*, 2006.

<sup>137</sup> AA.VV., *UNICO 2008 - Imprese individuali ed esercenti arti e professioni*, SEAC, Trento, 2008.

<sup>138</sup> Essendo l'applicazione del regime connessa al sussistere degli Studi di Settore, i ricavi venivano a distinguersi per tipologia di attività.

<sup>139</sup> Miele L., *Regime fiscale agevolato per le attività marginali soggette a studi di settore*, in *Corriere Tributario*, 2001, fascicolo n. 3.

L'elemento agevolativo del regime era riscontrabile in un duplice versante: si aveva, infatti, sia un intervento di riduzione del carico fiscale sia una semplificazione degli adempimenti in capo al contribuente.

Sul reddito determinato in modo analitico veniva ad applicarsi un'imposta sostitutiva del 15%. L'effetto sostitutivo si produceva limitatamente all'IRPEF e alle addizionali regionali e comunali; restavano, invece, dovute IRAP e IVA. E' necessario specificare che, pur facendo riferimento alla determinazione del reddito secondo i disposti degli articoli 50 e 79 del TUIR, rispettivamente reddito di impresa e autonomo, nella computazione dello stesso i compensi considerati non erano quelli effettivamente percepiti, ma quelli minimi di riferimento connessi al proprio specifico Studio di Settore<sup>140</sup>.

L'esercitare l'opzione per l'applicazione del regime permetteva al contribuente di essere esonerato dagli adempimenti di registrazione e tenuta delle scritture connesse all'IVA, alle imposte sul reddito e all'IRAP; dalle liquidazioni e versamenti periodici dell'IVA restando, quest'ultima, eventualmente dovuta in termini annuali<sup>141</sup>.

Come specificato nell'introduzione del presente capitolo, i regimi analizzati sono stati abrogati a partire dal 1° gennaio 2008, per essere accorpati e sostituiti in un unico regime. Il regime dei minimi "originario" presentava alcuni elementi di ognuna delle suddette previsioni normative, modificate o integrate, per rendere il regime più funzionale al contesto economico italiano. Tuttavia, nel 2011, lo stesso ha subito un'ulteriore revisione. Sebbene il regime che andremo ora ad analizzare ha subito diverse variazioni, è necessario specificare le caratteristiche iniziali per poter operare un corretto raffronto con la previsione agevolativa attuale.

---

<sup>140</sup> Fiaschi M., Mattedi F., *Prime riflessioni sui regimi fiscali agevolati per le nuove iniziative produttive imprenditoriali e di lavoro autonomo e per le attività marginali*, in *Il Fisco*, 2001, fascicolo numero 25.

<sup>141</sup> Berardo G., Dulcamare V., *Al via «forfettino» e «forfettone»*, in *Corriere Tributario*, 2001, fascicolo numero 15.

## 2. Il regime dei contribuenti minimi originario

### 2.1 I requisiti per l'accesso al regime

L'articolo 1, commi 96 ss, della legge 244 del 2007, nell'istituire il regime dei minimi, prevedeva anche specifici requisiti necessari per l'accesso al regime. La tipologia di requisiti nella sostanza poco si discostano da quelli che erano previsti dai regimi sostituiti. In riferimento all'anno precedente, persisteva la previsione di un limite massimo di ricavi, in questo caso, pari a 30.000,00 €; nessuna esportazione e nessuna spesa connessa a personale dipendente<sup>142</sup>.

Ulteriore requisito era identificato nella previsione di un limite massimo del valore dei beni strumentali: gli stessi, in riferimento al triennio precedente, non potevano assumere un valore eccedente i 15.000,00 €. L'Agenzia delle Entrate<sup>143</sup> aveva espressamente specificato come nel valore limite fossero comprese tutte le tipologie di beni strumentali, mobili o immobili che fossero, comprendendo, altresì, i beni inseriti nel processo produttivo in forza a contratti di locazione anche finanziaria<sup>144</sup>.

Identificavano, invece, cause di esclusione dalla possibilità di accedere al regime il beneficiare di regimi agevolativi a fini IVA<sup>145</sup>; la non residenza in Italia; l'esercizio, prevalente se non esclusivo, di attività immobiliari o di compravendita di mezzi di trasporto nuovi; la partecipazione a società di persone, associazioni professionali o srl in trasparenza<sup>146</sup>. E' immediato constatare come le cause di esclusione, fatta eccezione per l'ultima, siano le medesime del regime dei minimi in franchigia (*cfr sub. 1.2*).

---

<sup>142</sup> Fornero L., Rivetti P., *Accesso al regime dei contribuenti minimi*, in *Il Fisco*, 2009, fascicolo numero 3/1.

<sup>143</sup> Cfr circolare 13/E del 26 febbraio 2008.

<sup>144</sup> Saggese P., *I contribuenti minimi al terzo "giro" di istruzioni*, in *Il Fisco*, 2008, fascicolo numero 10/2.

<sup>145</sup> Per una elencazione delle possibili attività che adottavano un regime IVA speciale si cfr la circolare 73/E di Agenzia Entrate del 21 dicembre 2007. Tra le altre, era escluso l'accesso all'imprenditore individuale che volesse aprire un tabacchino piuttosto che un agriturismo.

<sup>146</sup> Izzo B., *L'applicazione del regime dei contribuenti minimi*, in *Corriere Tributario*, 2008, fascicolo numero 4.

Nessuna condizione soggettiva o inerente al tipo di attività era prevista dalla normativa: il regime, verificati i requisiti di cui sopra, era applicabile a tutti coloro che esercitavano o che stavano per avviare un'attività di impresa o di lavoro autonomo<sup>147</sup>.

## 2.2 *I caratteri agevolativi*

L'adesione al regime dei minimi riscontrava una pluralità di agevolazioni di cui poteva beneficiare il contribuente. Era, infatti, prevista una determinazione agevolata del reddito, delle semplificazioni amministrative e l'assoggettamento ad un'imposta sostitutiva.

Il reddito imponibile, per i contribuenti minimi era determinato con le generali modalità analitiche, ma applicando il principio di cassa anziché il principio di competenza. L'applicazione di un tale principio ha reso necessario un chiarimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria<sup>148</sup>, la quale ha specificato che tra le spese deducibili rientravano anche i contributi previdenziali obbligatori<sup>149</sup>. Parimenti, nel caso di plusvalenze o minusvalenze derivanti dall'alienazione di beni strumentali, le stesse rientravano integralmente nel computo del reddito nell'anno in cui le stesse erano state realizzate<sup>150</sup>.

Nel caso in cui l'adesione al regime fosse riferita ad un contribuente che aveva già intrapreso precedentemente un'attività di impresa o di lavoro autonomo, era previsto un particolare trattamento per le componenti di reddito riferiti ad esercizi precedenti. Tali ricavi o costi (vedasi il caso di plusvalenze rateizzate ex art. 86 TUIR o delle eccedenze delle spese di rappresentanza riportabili ex art.108 TUIR) rilevavano solamente per il primo anno di opzione del nuovo regime,

---

<sup>147</sup> Moretti P., *L'Agenzia delle entrate completa il quadro sul regime dei minimi*, in *Corriere Tributario*, 2008, fascicolo numero 14.

<sup>148</sup> Cfr la circolare 73/E di Agenzia Entrate del 21 dicembre 2007.

<sup>149</sup> L'eventuale eccedenza, rispetto al reddito di impresa o di lavoro autonomo, era recuperabile nel reddito complessivo.

<sup>150</sup> Izzo B., *L'applicazione del regime dei contribuenti minimi*, in *Corriere Tributario*, 2008, fascicolo numero 4.

considerando determinati limiti. Si rendeva, pertanto, necessario sommare tutte le componenti positive e negative riportabili. Nel caso di importo totale negativo lo stesso veniva recuperato integralmente, in caso di sommatoria positiva la stessa assumeva valenza solo per l'eventuale parte eccedente i 5.000,00 €<sup>151</sup>.

Una nuova previsione normativa consisteva nella deducibilità parziale dei beni strumentali utilizzabili promiscuamente dal contribuente. Gli autoveicoli<sup>152</sup> ed i telefoni erano pertanto deducibili nella quota del 50%<sup>153</sup> del relativo costo comprensivo di IVA<sup>154</sup>. Il costo del bene strumentale, promiscuo o meno, era deducibile integralmente nell'esercizio in cui lo stesso era sostenuto: nessun ammortamento era ammesso e, parimenti, i canoni di leasing erano deducibili a prescindere dalla durata del contratto<sup>155</sup>.

Ulteriore discostamento dalle ordinarie regole di determinazione del reddito si configurava nell'integrale deducibilità nell'esercizio delle spese di manutenzione e riparazione e le spese di rappresentanza.

Esclusa risultava, inoltre, la possibilità di fruire delle detrazioni forfettarie per gli autotrasportatori riferite alle spese non documentate<sup>156</sup>.

Non assumevano, inoltre, rilevanza le rimanenze finali, o quanto meno, non si rendeva necessaria la loro quantificazione essendo i costi di acquisti relativi alle stesse integralmente deducibili nell'esercizio<sup>157</sup>.

---

<sup>151</sup> Moretti P., *L'Agenzia delle entrate completa il quadro sul regime dei minimi*, in *Corriere Tributario*, 2008, fascicolo numero 14.

<sup>152</sup> Il contribuente minimo, nel definire il costo deducibile, non era tenuto a verificare la normativa relativa alla determinazione del costo massimo deducibile relativo agli automezzi. La motivazione è definita da Agenzia nella circolare 7/E del gennaio 2008, specificando che l'esclusione è connessa alla generale esclusione dei contribuenti minimi dalla disciplina del DPR 633/72.

<sup>153</sup> Nella generalità dei casi, il costo degli autoveicoli era deducibile nel limite del 40% e quello connesso ai dispositivi mobili del 80.

<sup>154</sup> L'esclusione dall'assoggettamento all'IVA comportava l'indetraibilità dell'IVA connessa agli acquisti.

<sup>155</sup> Dodero A., Trevisani A., *Le risposte dell'Agenzia ai quesiti sul regime dei contribuenti minimi*, in *Corriere Tributario*, 2008, fascicolo numero 9.

<sup>156</sup> Saggese P., *Contribuenti minimi. Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate*, in *Il Fisco*, 2008, fascicolo numero 7/2.

<sup>157</sup> Moretti P., *L'Agenzia delle entrate completa il quadro sul regime dei minimi*, in *Corriere Tributario*, 2008, fascicolo numero 14.

Un'ultima considerazione, sulla determinazione agevolata del reddito riguarda il regime previsto per il trattamento delle perdite fiscali. Il tracciato normativo, della Finanziaria 2008, prevedeva che le perdite formate nei periodi precedenti all'accesso al regime dei minimi potessero essere recuperate dal reddito che veniva a formarsi. Tuttavia, il recupero era possibile fino alla massima capienza del reddito e l'eventuale eccedenza non poteva essere riportata<sup>158</sup>. Le perdite che erano prodotte nell'esercizio di attività beneficiante del regime dei minimi erano, invece, recuperabili senza limiti di tempo, se maturate nei primi tre esercizi e purché imputabili ad una nuova attività produttiva. Diversamente, negli altri casi, le perdite erano pur sempre riportabili ma non oltre il quinto anno dalla realizzazione delle stesse<sup>159</sup>.

In riferimento all'elemento impositivo, l'applicazione del regime dei minimi prevedeva l'applicazione sul reddito, determinato secondo i criteri sopra definiti, di un'imposta sostitutiva del 20%. La sostituzione si verificava per IRPEF e addizionali regionali e comunali<sup>160</sup>. Formalmente non interveniva per IVA e IRAP, in quanto i contribuenti minimi ne risultavano esentati<sup>161</sup>.

L'ultimo elemento agevolativo previsto dalla normativa in esame si configurava nella semplificazione di molti adempimenti contabili. Come nei regimi che sono stati sostituiti, era previsto l'esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'IVA, tenuta dei registri, presentazione della dichiarazione IVA e degli altri adempimenti dichiarativi connessi al DPR 633 del 1972. Era previsto, altresì, l'esonero dall'applicazione degli studi di settore<sup>162</sup>.

---

<sup>158</sup> Izzo B., *L'applicazione del regime dei contribuenti minimi*, in *Corriere Tributario*, 2008, fascicolo numero 4.

<sup>159</sup> Saggese P., *Contribuenti minimi. Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate*, in *Il Fisco*, 2008, fascicolo numero 7/2.

<sup>160</sup> Borgoglio A., *Contribuenti minimi: base imponibile previdenziale. Le istruzioni del Modello Unico contrastano con le recenti indicazioni dell'INPS*, in *Il Fisco*, 2009, fascicolo numero 27/1.

<sup>161</sup> Sirri M., Zavatta R., *Problematiche IVA sul regime dei contribuenti minimi*, in *Corriere Tributario*, 2008, fascicolo numero 8.

<sup>162</sup> Deotto D., *Considerazioni «minime» l regime dei «minimi»*, in *Corriere Tributario*, 2008, fascicolo numero 8.

Persisteva, tuttavia, l'obbligo della conservazione, della numerazione della documentazione fiscale, della certificazione dei corrispettivi e veniva disciplinato un nuovo adempimento: il contribuente minimo, che emetteva fatture superiori a 77,47 €, era tenuto ad assoggettarle all'imposta di bollo<sup>163</sup>.

### 2.3 *Opzione, durata e cessazione dell'agevolazione*

L'adesione al regime avveniva in modo differenziato a seconda che l'attività economica fosse già in corso o fosse in fase di apertura.

Qualora si fosse trattato di attività già in corso, è necessario ricordare che il nuovo regime dei minimi era considerato prosecuzione naturale del regime dei minimi in franchigia, del regime supersemplificato, e del regime per le attività marginali. Conseguentemente, i contribuenti che beneficiavano dei suddetti regimi e verificavano i requisiti richiesti dalla nuova normativa rientravano nella nuova agevolazione senza rendersi necessario provvedere ad alcun adempimento comunicativo verso l'Amministrazione Finanziaria. Solo nel caso in cui non intendessero beneficiare del nuovo regime, si rendeva necessario esprimere l'opzione per il regime ordinario<sup>164</sup>.

Un trattamento analogo era previsto per coloro che beneficiavano del regime delle nuove iniziative produttive: verificati i requisiti, l'adesione ai minimi era subordinata alla comunicazione all'Agenzia Entrate, mediante il modello AA9, della revoca dell'opzione espressa precedentemente<sup>165</sup>. Sempre in riferimento alle nuove iniziative, l'Amministrazione Finanziaria aveva specificato<sup>166</sup> che, qualora il contribuente avesse esercitato l'opzione al regime ordinario, a decorrere

---

<sup>163</sup> Dodero A., Trevisani A., *Le risposte dell'Agenzia ai quesiti sul regime dei contribuenti minimi*, in *Corriere Tributario*, 2008, fascicolo numero 9.

<sup>164</sup> Fornero L., Rivetti P., *Accesso al regime dei contribuenti minimi*, in *Il Fisco*, 2009, fascicolo numero 3/1.

<sup>165</sup> Saggese P., *Contribuenti minimi. Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate*, in *Il Fisco*, 2008, fascicolo numero 7/2.

<sup>166</sup> Cfr Circolare 7/E del 28 gennaio 2008.



dall'esercizio 2008, non era tenuto a rispettare la regola generale del vincolo triennale dell'opzione<sup>167</sup>.

Per coloro che già esercitavano un'attività d'impresa, il passaggio al regime dei minimi, verificato il sussistere dei requisiti, avveniva in modo naturale. Nell'ottica di agevolare il contribuente, era previsto per coloro che, nel periodo di transizione dell'entrata in vigore della norma, avessero emesso fatture con l'applicazione dell'IVA di non considerare lo stesso come comportamento concludente se entro la liquidazione IVA, riferita al periodo di emissione della fattura, si procedesse all'emissione di una nota di accredito e, contestualmente, all'emissione di una nuova fattura senza l'addebito dell'IVA<sup>168</sup>.

Diversamente per il contribuente che presentava i requisiti per l'accesso a questo regime agevolativo e che si apprestava ad aprire l'attività, si rendeva necessario indicare l'opzione di accesso in sede di dichiarazione di inizio attività nel modello AA9. Per il contribuente che, pur avendo i requisiti, non era intenzionato ad aderire al regime, nessuna opzione invece era necessaria, ma era sufficiente il comportamento concludente<sup>169</sup>.

La durata del regime era permanente: nessuna durata minima né durata massima. Semplicemente, si permaneva nel regime fino al verificarsi di cause di fuoriuscita o per espressa revoca da parte del contribuente.

Il regime dei minimi, in prima istanza, si estingue a partire dall'anno successivo nel quale viene a verificarsi la mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa per l'accesso allo stesso<sup>170</sup>.

Verificato, invece, un superamento del limite dei ricavi per più del 50%, la cessazione avveniva nell'anno stesso in cui il superamento si verificava. In questo frangente, il contribuente era tenuto all'immediata integrazione degli adempimenti

---

<sup>167</sup> Dodero A., Trevisani A., *Le risposte dell'Agenzia ai quesiti sul regime dei contribuenti minimi*, in *Corriere Tributario*, 2008, fascicolo numero 9.

<sup>168</sup> Moretti P., *L'Agenzia delle entrate completa il quadro sul regime dei minimi*, in *Corriere Tributario*, 2008, fascicolo numero 14.

<sup>169</sup> Fornero L., Rivetti P., *Accesso al regime dei contribuenti minimi*, in *Il Fisco*, 2009, fascicolo numero 3/1.

<sup>170</sup> Izzo B., *L'applicazione del regime dei contribuenti minimi*, in *Corriere Tributario*, 2008, fascicolo numero 4.

contabili e fiscali, per i quali fino a quel momento era stato esonerato. Si rendeva, quindi, necessario contabilizzare l'imponibile, la relativa imposta sulle operazioni attive realizzate nel periodo e liquidare l'IVA, dopo aver provveduto al detrarre l'imposta riferita agli acquisti<sup>171</sup>. Si rendeva, altresì, necessario applicare obbligatoriamente per un triennio il regime ordinario, a prescindere che, dall'anno successivo al superamento, si configurassero nuovamente tutti i requisiti necessari per l'applicazione del regime<sup>172</sup>.

#### *2.4 Problematiche connesse al regime dei minimi e la revisione del regime con la Finanziaria 2012*

Si poteva individuare la *ratio* della Finanziaria 2008, nella previsione di un sistema agevolativo per una fattispecie di contribuenti che in Italia forma la maggior parte del tessuto economico nazionale. Secondo alcuni autori per i contribuenti minimi *"la visibilità della loro capacità economica dipende soprattutto dalle loro caratteristiche strutturali"*<sup>173</sup>. In altri termini, pareva inadeguata la previsione di un unico limite indifferenziato riferito ai ricavi limite per l'ammissione al regime. Più opportuna poteva essere una previsione normativa che definisse come requisiti per l'ammissione al regime l'insieme degli elementi strutturali che caratterizzano la specifica realtà economica. L'inadeguatezza del limite univoco di ricavi si riscontrava immediatamente: per le attività dove c'era un ridotto impiego di materiali ed una prevalenza del lavoro dell'imprenditore, o del professionista, un ammontare di ricavi pari a 30.000,00 € sarebbe potuto essere sufficiente. Diversamente, per attività che richiedevano approvvigionamenti rilevanti, sui cui il contribuente applicava il ricarico, un tale limite sembrava quasi esiguo.

Altre critiche al regime, sono state rilevate da altri autori nell'interrogarsi *"sull'effettiva adeguatezza del regime a rappresentare quella semplificazione cui*

---

<sup>171</sup> Moretti P., *L'Agenzia delle entrate completa il quadro sul regime dei minimi*, in *Corriere Tributario*, 2008, fascicolo numero 14.

<sup>172</sup> AA.VV., *UNICO 2008 - Imprese individuali ed esercenti arti e professioni*, SEAC, Trento, 2008.

<sup>173</sup> Lupi R., *Regime dei «minimi» e sua inadeguatezza alla tassazione delle microimprese*, in *Corriere Tributario*, 2007, fascicolo numero 46.

*più volte hanno fatto riferimento gli organi dell'Amministrazione finanziaria*"<sup>174</sup>.

Una prima osservazione era possibile rivolgerla all'esenzione IRAP: è, formalmente, la normativa stessa che prevede di escludere, dal prelievo, coloro che sono sprovvisti di autonoma organizzazione, non si individuava, quindi, un'agevolazione specifica connessa al regime essendo una semplificazione già esistente. Si poteva giungere a conclusioni analoghe in riferimento all'esenzione per gli Studi di Settore: era necessario considerare che molti operatori potevano maturare, in quanto minimi, ricavi insufficienti per l'accertamento in funzione delle risultanze di GE.RI.CO. Critica diversa era, invece, riconducibile alla previsione di assoggettare i proventi alla ritenuta d'acconto: una tale previsione portava il contribuente a rilevare spesso dei crediti di imposta. Oltre a quanto già espresso per il limite dei ricavi, fortemente limitante era anche la previsione di un esiguo valore per i beni strumentali. Il limite era facilmente superabile considerando che nel computo rientrava anche il costo connesso alle locazioni.

Tuttavia, erano riscontrabili anche degli elementi positivi connessi, innanzitutto, alla previsione non solo per i professionisti ma anche per le attività di impresa, della possibilità di applicare il principio di cassa. Una tale previsione era rappresentativa del carattere agevolativo del regime: il reddito era determinato dalla differenza tra componenti positive e negative, rispettivamente incassate e pagate, senza inoltre prevedere per quest'ultime differenti coefficienti di deducibilità.

Auspicabile era, quindi, una revisione del regime ed in tal senso è intervenuta la Finanziaria 2012. Tuttavia, l'intervento normativo non ha innovato il regime, ma ha individuato due regimi *ex novo* che sono andati a sostituire il regime dei minimi originario: il nuovo regime dei minimi e il regime degli ex minimi. Entrambe le previsioni hanno delle similitudini con la normativa originaria, ma una sostanziale continuazione della stessa, come lascia presagire il nome stesso, si ha nel regime degli ex minimi. Terminiamo l'analisi, analizzando le caratteristiche del regime intermedio che era venuto a configurarsi.

---

<sup>174</sup> Deotto D., *Considerazioni «minime» l regime dei «minimi»*, in *Corriere Tributario*, 2008, fascicolo numero 8.

### 3. Elementi caratterizzanti il regime sostitutivo intermedio

La previsione normativa del 2011 introduceva un nuovo regime che presentava alcune particolari caratteristiche differenti rispetto alla precedente normativa agevolativa. Differiva anche la *ratio* dell'intervento normativo: nel 2008 la volontà era la previsione di un regime agevolativo per tutti i contribuenti che presentavano determinati requisiti, ora, invece, l'istituto residuale degli ex minimi interveniva come soluzione per rendere più agevole la fuoriuscita da un regime che dal 2011 era destinato ad un insieme di contribuenti più circoscritto<sup>175</sup>.

#### *3.1 Le condizioni che portavano all'accesso al regime residuale*

Il regime residuale era applicabile alle persone fisiche, imprenditori o lavoratori autonomi che, pur avendo i requisiti soggettivi previsti originariamente per l'accesso al regime dei minimi della legge 244/2007, non potevano beneficiare del nuovo regime previsto dalla Finanziaria 2011 o fuoriuscivano dal regime stesso<sup>176</sup>.

L'applicazione del nuovo istituto agevolativo si concretizzava, quindi, per coloro che non verificavano le ulteriori condizioni introdotte per il regime rivolto ai giovani e ai lavoratori in mobilità<sup>177</sup>.

Configurandosi come un regime naturale, era applicabile, se ne sussistevano i requisiti, anche nel caso di fuoriuscita dal nuovo regime<sup>178</sup>. Potevano, inoltre,

---

<sup>175</sup> Russo V., *Lo «sdoppiamento» dei minimi tra nuovi incentivi e revisione delle precedenti semplificazioni*, in *Corriere Tributario*, 2011, fascicolo numero 31.

<sup>176</sup> Ferranti G., *Il regime «residuale» per i soggetti che non si possono avvalere di quello dei «nuovi» minimi*, in *Corriere Tributario*, 2011, fascicolo numero 42.

<sup>177</sup> De Stefani L., *Con il 1° gennaio passaggio a rischio per gli «ex minimi»*, in *Sole 24 ore*, 21 gennaio 2011.

<sup>178</sup> Russo V., *Lo «sdoppiamento» dei minimi tra nuovi incentivi e revisione delle precedenti semplificazioni*, in *Corriere Tributario*, 2011, fascicolo numero 31.

fruire del beneficio in esame coloro che non avevano beneficiato precedentemente del regime ma adottavano le ordinarie regole impositive<sup>179</sup>

### 3.2 *Il trattamento fiscale*

Ai fini delle imposte sul reddito, una prima considerevole conseguenza, dell'applicazione del nuovo regime residuale, era la diversa modalità di determinazione del reddito. Mentre per i vecchi minimi era prevista l'adozione del principio di cassa per tutte le tipologie di contribuenti, era prevista ora l'applicazione delle modalità ordinarie, distinguendo le stesse in funzione della fattispecie soggettiva del contribuente. Avremo pertanto, ai sensi della legge 917 del 1986, per gli ex minimi operanti in forma di impresa l'applicazione del principio di competenza, mentre per i lavoratori autonomi l'applicazione del principio di cassa<sup>180</sup>.

Ulteriore effetto, conseguente all'applicazione del regime residuale, era l'assoggettamento del reddito, come *supra* definito, non più ad un'imposta sostitutiva ma ad una tassazione progressiva per scaglione di reddito. Non veniva, quindi, mantenuto l'effetto sostitutivo per IRPEF e relative addizionali, alle quali ora il contribuente era assoggettato<sup>181</sup>.

Il Legislatore interveniva, infine, andando ad escludere i contribuenti, *de quibus*, anche dall'esenzione IVA. Si rendeva pertanto necessario assoggettare all'imposta le operazioni realizzate, con la possibilità di recuperare la stessa sugli acquisiti<sup>182</sup>.

---

<sup>179</sup> Ferranti G., *Il regime «residuale» per i soggetti che non si possono avvalere di quello dei «nuovi» minimi*, in *Corriere Tributario*, 2011, fascicolo numero 42.

<sup>180</sup> Gesuato E., *Gli ex-minimi tornano al regime normale Iva*, in *Fisco e tasse.com*, 2012.

<sup>181</sup> Laudato C., *Contabilità semplificata ampliata. Più selettivo il regime dei minimi*, in *Fisco Oggi*, 2011.

<sup>182</sup> Leo L., *Manovra correttiva luglio 2011 modifiche al regime dei cd. contribuenti minimi ex art. 27 del D.L. n. 98/2011: addio vecchi minimi*, in *Diritto.it*, 2011.

Tuttavia, persisteva l'agevolazione dell'esclusione dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, come previsto nel regime precedente<sup>183</sup>.

### 3.3 *Gli adempimenti obbligatori ed esclusi*

Nonostante i contribuenti ex minimi fossero stati assoggettati all'IVA, per gli stessi erano previste delle agevolazioni in termini di adempimenti. Risultava, infatti, in capo agli stessi l'esenzione dalle liquidazioni e dai versamenti periodici dell'imposta con il versamento esclusivo in sede annuale. Conseguentemente, risultava obbligatoria la presentazione della dichiarazione e della comunicazione IVA<sup>184</sup>.

Ulteriore agevolazione che veniva a mantenersi era la previsione di esonero per il contribuente ex minimo dall'obbligo della registrazione e della tenuta delle scritture contabili rilevanti per IVA e imposte dirette<sup>185</sup>.

Non veniva, invece, mantenuta l'esenzione dagli studi di settore o parametri per i quali il contribuente era tenuto a presentare il relativo modello<sup>186</sup>.

### 3.4 *Durata, fuoriuscita e l'opzione per il regime ordinario*

Trattandosi di un regime naturale, nessuna opzione era richiesto venisse esercitata dal contribuente preventivamente o espressa mediante comportamento concludente. L'accesso si verificava immediatamente, quindi, al sussistere dei

---

<sup>183</sup> Russo V., *Lo «sdoppiamento» dei minimi tra nuovi incentivi e revisione delle precedenti semplificazioni*, in *Corriere Tributario*, 2011, fascicolo numero 31.

<sup>184</sup> Ferranti G., *Il regime «residuale» per i soggetti che non si possono avvalere di quello dei «nuovi» minimi*, in *Corriere Tributario*, 2011, fascicolo numero 42.

<sup>185</sup> De Stefani L., *Vecchi minimi, uscita con rettifica*, in *Il Sole 24 ore*, 08 settembre 2011.

<sup>186</sup> Russo V., *Lo «sdoppiamento» dei minimi tra nuovi incentivi e revisione delle precedenti semplificazioni*, in *Corriere Tributario*, 2011, fascicolo numero 31.

requisiti ex commi 96 e 99 dell'art. 1 della Legge 244/2007 e la durata del regime era permanente, come previsto nella precedente versione normativa<sup>187</sup>.

*Conditio sine qua non* per non perdere il beneficio dal regime era mantenere le condizioni previste dalla norma: ricavi inferiori a 30.000,00 € nell'esercizio precedente, acquisti di beni strumentali nel triennio precedente non eccedenti i 15.000,00 €, nessuna esportazione, nessuna spesa per dipendenti, non partecipazione a società di persone etc<sup>188</sup>.

Qualora il contribuente ritenesse non esaustivi le agevolazioni e i benefici connessi al regime residuale, poteva esercitare l'opzione per l'applicazione delle regolari norme di definizione delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto<sup>189</sup>.

L'opzione, se esercitata<sup>190</sup>, era valida per un triennio, al termine del quale si rinnovava annualmente fino ad un diverso comportamento del contribuente<sup>191</sup>.

---

<sup>187</sup> De Stefani L., *Con il 1° gennaio passaggio a rischio per gli «ex minimi»*, in *Il Sole 24 ore*, 21 gennaio 2011.

<sup>188</sup> AA.VV., *UNICO 2014 - Imprese individuali ed esercenti arti e professioni*, SEAC, Trento, 2014.

<sup>189</sup> Ferranti G., *Il regime «residuale» per i soggetti che non si possono avvalere di quello dei «nuovi» minimi*, in *Corriere Tributario*, 2011, fascicolo numero 42.

<sup>190</sup> L'opzione si manifesta con la compilazione del relativo rigo del quadro VO del modello IVA dell'anno di imposta del primo anno di applicazione del regime ordinario.

<sup>191</sup> De Stefani L., *Vecchi minimi, uscita con rettifica*, in *Il Sole 24 ore*, 08 settembre 2011.

## CAPITOLO QUARTO

# IL REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPREDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA'

**Sommario:** 1. **Requisiti per l'accesso al regime** - 1.1 *Ambito soggettivo di applicazione* - 1.2 *Requisiti oggettivi per l'accesso* - 2. **Gli elementi agevolativi** - 2.1 *Le semplificazioni contabili* - 2.2 *La determinazione agevolata del reddito* - 2.3 *La tassazione sostitutiva* - 3. **Opzione, durata e fuoriuscita** - 3.1 *L'adesione dei nuovi minimi* - 3.2 *La durata del regime* - 3.3 *Disapplicazione e decadenza*

### 1. **Requisiti per l'accesso al regime**

#### 1.1 *Ambito soggettivo di applicazione*

Fermo restando le condizioni di esclusione soggettive disciplinate dal comma 99 della legge 244/2007<sup>192</sup>, il decreto legge 98/2011 prevede come ulteriore e nuovo requisito per l'accesso al regime dei minimi, innanzitutto, non aver esercitato arti, professioni o attività di impresa, nei tre anni<sup>193</sup> precedenti all'inizio della nuova occupazione<sup>194</sup>. Nel concreto, la previsione di un tale

---

<sup>192</sup> Coloro che si avvalgono di regimi speciali IVA, soggetti non residenti, contribuenti che effettuano in esclusivamente o in modo prevalente cessioni di immobili e di mezzi di trasporto nuovi o che partecipano a società di persone, associazioni professionali ed società a responsabilità limitata trasparenti.

<sup>193</sup> Il riferimento temporale del triennio deve essere individuato considerando il calendario civile e non il periodo di imposta, nel merito cfr circolare 17/E del 30 maggio 2012 di Agenzia Entrate.

<sup>194</sup> Come già specificato da Agenzia Entrate nella circolare n. 1/E del 3 gennaio 2001, rileva l'effettivo esercizio di una nuova attività e non la semplice apertura della partita IVA.



requisito non presenta un'effettiva novità per il nostro ordinamento: una tale previsione è già disciplinata e applicata nel regime delle nuove iniziative produttive<sup>195</sup>. In merito si è anche già espressa l'Agenzia delle Entrate<sup>196</sup>, che prevede alcuni accorgimenti da valutare in specifiche situazioni che potrebbero essere fraintendibili. Nel caso di socio accomandate risulta, infatti, necessario verificare, per il periodo temporale di riferimento, se è stata svolta attività di gestione o se c'era solamene un apporto di capitale. In modo analogo, l'associato in partecipazione che ha apportato solo lavoro, non rientrando lo stesso nella fattispecie dell'attività artistica o professionale, può accedere liberamente al regime dei minimi e, parimenti, il socio di una società inattiva venendo, in quest'ultimo caso, a mancare l'effettiva attività gestionale<sup>197</sup>.

Con la modifica apportata dall'articolo 27 del D.L. 98/2011 si prevede un'ulteriore nuovo requisito: l'attività non deve consistere nella mera prosecuzione di un'attività già svolta precedentemente come dipendente, fatta eccezione nel caso ci sia stata la perdita di lavoro o sussiste la mobilità per cause non imputabili al lavoratore<sup>198</sup>. Una tale agevolazione è desumibile anche dalla denominazione effettiva del decreto che individua un "*regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità*", che per convezione viene definito come regime dei minimi.

In merito al requisito in oggetto, qualora il contribuente abbia partecipato all'attività in qualità di collaboratore coordinato e continuativo oppure con contratto a tempo determinato, per un periodo non superiore alla metà del triennio di osservazione, non viene a configurarsi una causa di inammissibilità al regime<sup>199</sup>. Come era stato anticipato in due precedenti interventi di Agenzia

---

<sup>195</sup> Ferranti G., *Nuovo regime dei minimi: i problemi da risolvere*, in *Corriere Tributario*, 2011, fascicolo numero 41.

<sup>196</sup> Cfr circolare 17/E del 30 maggio 2012.

<sup>197</sup> Trevisani A., *I contribuenti in regime di vantaggio all'appello del quadro LM del modello UNICO persone fisiche*, in *Corriere Tributario*, 2013, fascicolo numero 17.

<sup>198</sup> Mastroberti A., *Nuovo regime dei "minimi" alla prova dei requisiti di accesso*, in *Il Fisco*, 2012, fascicolo numero 2.

<sup>199</sup> Trevisani A., *I contribuenti in regime di vantaggio all'appello del quadro LM del modello UNICO persone fisiche*, in *Corriere Tributario*, 2013, fascicolo numero 17.

Entrate<sup>200</sup>, sussistono altre due deroghe a tale requisito. Non si individua una causa ostativa per l'accesso al regime dei nuovi minimi nello svolgimento presso uno studio professionale del tirocinio obbligatorio per poter accedere alla prova di Stato per l'abilitazione alla professione. Viene, altresì, specificato che parimenti non vincola l'accesso al regime lo svolgimento di un'attività in forma autonoma occasionale<sup>201</sup>.

Fermo restando il verificarsi delle nuove e precedenti condizioni, l'accesso al nuovo regime è riservato esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività di impresa o di lavoro autonomo a decorrere dal 1° gennaio 2008<sup>202</sup>. La *ratio*, di permettere l'applicazione ad operatori già avviati al momento dell'entrata in vigore della norma in analisi è riscontrabile nel provvedimento interpretativo<sup>203</sup> di Agenzia Entrate: non era possibile precludere l'accesso ad un regime naturale, a coloro che avevano assunto precedentemente delle scelte diverse che precluderebbero ora l'accesso<sup>204</sup>.

## 1.2 *Requisiti oggettivi per l'accesso*

L'accesso al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, come già ricordato, è subordinato al verificarsi dei requisiti di cui al testo normativo della Finanziaria 2008, che sono tutti riferiti all'anno solare precedente. Ricordiamo brevemente che tali requisiti sono: ricavi o compensi inferiori a 30.000,00 €, nessuna cessione all'esportazione, nessuna spesa per lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi o a progetto, nessun utile ad associati in partecipazione che forniscono solo lavoro e, con riferimento al

---

<sup>200</sup> Cfr circolare 8/E del 26 gennaio 2001 e risoluzione 239/E del 26 agosto 2009.

<sup>201</sup> Ferranti G., *Nuovo regime dei minimi: i problemi da risolvere*, in *Corriere Tributario*, 2011, fascicolo numero 41.

<sup>202</sup> Mastroberti A., *Nuovo regime dei "minimi" alla prova dei requisiti di accesso*, in *Il Fisco*, 2012, fascicolo numero 2.

<sup>203</sup> Cfr provvedimento 185820 del 22 dicembre 2011.

<sup>204</sup> Gavelli G., Valcarengi G., *Regime di vantaggio per giovani e lavoratori in mobilità*, in *Corriere Tributario*, 2012, fascicolo numero 4.

triennio precedente, non abbiano effettuato spese connesse a beni strumentali per più di 15.000,00 €<sup>205</sup>.

Il testo normativo prevede, nel caso in cui l'attività consista nel proseguimento di un'impresa esercitata da un altro soggetto, che i ricavi realizzati, da quest'ultimo, nel periodo di imposta precedente all'avvio dell'attività in capo al nuovo contribuente, non ammontino ad un importo superiore ad € 30.000,00<sup>206</sup>.

## 2. Gli elementi agevolativi

### 2.1 *Le semplificazioni contabili*

Rispetto al precedente regime nessuna variazione è stata prevista in termini di semplificazioni. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto viene mantenuta la disposizione secondo cui non è possibile addebitare la stessa a titolo di rivalsa ed, analogamente, non è possibile detrarre quella assolta sugli acquisti. Sussistono gli esoneri dall'obbligo di registrazione delle fatture e dei corrispettivi, dalla tenuta e conservazione dei registri, dalla liquidazione e versamento periodico o annuale dell'imposta e dalla presentazione di comunicazione e dichiarazione IVA. Ancora, i contribuenti minimi sono esonerati dallo spesometro e dalla comunicazione di operazioni black list.

Viene mantenuto, altresì, l'obbligo di conservare e numerare fatture e corrispettivi<sup>207</sup>. Qualora ci sia la volontà di effettuare operazioni di acquisti intracomunitari, i contribuenti “minimi” devono procedere all'iscrizione al VIES<sup>208</sup> ed, infine, sono tenuti a certificare i corrispettivi mediante scontrini o ricevute fiscali, tranne nel caso in cui siano soggetti esonerati dall'obbligo di

---

<sup>205</sup> AA.VV., *UNICO 2014 - Imprese individuali ed esercenti arti e professioni*, SEAC, Trento, 2014.

<sup>206</sup> Gavelli G., Valcarengi G., *Regime di vantaggio per giovani e lavoratori in mobilità*, in *Corriere Tributario*, 2012, fascicolo numero 4.

<sup>207</sup> Ferranti G., *Nuovo regime dei minimi: i problemi da risolvere*, in *Corriere Tributario*, 2011, fascicolo numero 41.

<sup>208</sup> Il VIES è un archivio di scambio di informazioni sui soggetti IVA dei contribuenti residenti nei paesi aderenti all'Unione Europea. L'iscrizione a tale registro può avvenire richiedendola in sede di inizio attività oppure in un secondo momento telematicamente. L'obbligo di inclusione nel registro sussiste per tutti coloro che vogliono poter effettuare operazioni intracomunitarie.

certificazione ai sensi della normativa di cui all'articolo 2 del DPR 696 del 1996 (è il caso ad esempio di chi effettua cessioni di tabacchi, giornali, concorsi pronostici etc)<sup>209</sup>.

Similmente, ai fini delle imposte sui redditi, sussiste esclusivamente l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi. Permane, anche nel nuovo regime, l'esonero dall'obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili, dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri contabili, i contribuenti "minimi" non sono soggetti passivi dell'IRAP e non sono tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione.

Unica differenza è individuabile nel non assoggettamento alla ritenuta d'acconto e, dei ricavi e compensi percepiti a tal fine, come espressamente indicato dal provvedimento 185820/2011 di Agenzia Entrate, i nuovi minimi sono tenuti a rilasciare una specifica dichiarazione<sup>210</sup> dalla quale si evince che sono assoggettati ad imposta sostitutiva<sup>211</sup>.

## 2.2 *La determinazione agevolata del reddito*

Il reddito dei contribuenti minimi viene determinato applicando il principio di cassa, anche per le imprese, ovvero in modo semplificato calcolando la differenza tra il totale dei ricavi/compensi percepiti e delle spese sostenute.

Particolare trattamento è riservato ai contributi previdenziali che, diversamente dalle regole ordinarie, vengono prioritariamente dedotti dal reddito fino alla totale capienza dello stesso: l'eventuale eccedenza viene recuperata dagli eventuali ulteriori redditi che formano il reddito complessivo del contribuente<sup>212</sup>.

E' da rilevare, inoltre, come plusvalenze/minusvalenze derivanti dall'alienazione di beni strumentali concorrano alla formazione del reddito. Il

---

<sup>209</sup> Gavelli G., Valcarengi G., *Regime di vantaggio per giovani e lavoratori in mobilità*, in *Corriere Tributario*, 2012, fascicolo numero 4.

<sup>210</sup> Non essendo prescritte particolari formalità, può essere riportata direttamente in fattura.

<sup>211</sup> Mastroberti A., *Nuovo regime dei "minimi" alla prova dei requisiti di accesso*, in *Il Fisco*, 2012, fascicolo numero 2.

<sup>212</sup> AA.VV., *UNICO 2014 - Imprese individuali ed esercenti arti e professioni*, SEAC, Trento, 2014.

relativo importo, in linea di massima<sup>213</sup>, corrisponde all'ammontare del prezzo di cessione degli stessi e ciò è connesso ad un'ulteriore caratteristica prevista nella determinazione del reddito dei contribuenti minimi, ovvero, l'irrilevanza delle quote di ammortamento. Il costo di acquisto dei beni strumentali, infatti, è interamente deducibile<sup>214</sup> nell'anno di sostenimento dello stesso<sup>215</sup>.

Un ulteriore elemento controverso del nuovo regime è il trattamento delle rimanenze di merci. Si prevede, infatti, una diversa rilevanza in funzione del momento in cui le stesse sono andate a realizzarsi. Nel caso il cui le rimanenze consistano nelle esistenze presenti all'inizio del primo anno di passaggio dal regime ordinario al regime dei minimi, le stesse assumeranno valore e saranno deducibili fino alla totale concorrenza con i ricavi/proventi percepiti. Eventuali eccedenze, potranno essere recuperate, fino al loro esaurimento, negli esercizi successivi. E' quindi pacifico riscontrare che, nel caso di esistenze iniziali, le stesse sono deducibili prioritariamente rispetto alle altre componenti negative. Diversamente, gli eventuali residui a fine anno di merci che vengono acquistate nell'esercizio, per la parte relativa a costi già sostenuti, verranno integralmente dedotti nel periodo di imposta. Solamente l'eventuale costo connesso ad approvvigionamenti non ancora saldati potranno essere portati in deduzione del reddito nell'esercizio successivo<sup>216</sup>.

Ultima considerazione riguarda il trattamento delle perdite fiscali. Le perdite formatesi in periodi precedenti all'accesso al regime dei minimi vengono compensate dal reddito secondo le regole ordinarie di cui all'art. 8 del TUIR. Diversamente, quando le perdite vengono a realizzarsi durante il regime dei minimi, le stesse sono recuperabili fino a concorrenza del reddito e le eventuali eccedenze sono riportabili nei cinque periodi di imposta successivi. Eventuali eccedenze residue non sono recuperabili. Non sussiste alcun limite temporale ex

---

<sup>213</sup> Qualora la cessione si riferisca a beni acquistati precedentemente l'accesso al regime dei minimi, l'eventuale plusvalenza/minusvalenza corrisponde alla differenza tra prezzo di vendita e valore residuo ancora da ammortizzare al momento di accesso al regime.

<sup>214</sup> Fermo restando la parziale deducibilità prevista per i beni ad uso promiscuo.

<sup>215</sup> Mastroberti A., *Nuovo regime dei "minimi" alla prova dei requisiti di accesso*, in *Il Fisco*, 2012, fascicolo numero 2.

<sup>216</sup> Rebecchi M. *"Il nuovo regime dei minimi dal 2012"*, Commissione di studio fiscalità dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Modena, 2012.

art. 84 comma 2 TUIR, invece, per le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, sempre che le stesse siano riconducibili ad una nuova attività produttiva<sup>217</sup>.

### 2.3 *La tassazione sostitutiva*

Sul reddito, definito come specificato *supra*, viene ad applicarsi una imposta sostitutiva pari al 5%. Emerge immediatamente la differenza con la precedente previsione normativa che disciplinava un'aliquota di imposizione, sostitutiva, di ammontare pari al 20%<sup>218</sup>.

Possiamo individuare proprio in questa caratteristica agevolativa del regime la motivazione di esclusione di assoggettamento alla ritenuta d'acconto sui ricavi/compensi percepiti dal contribuente. Un divario, tra i coefficienti di imposizione e di ritenuta, avrebbe, chiaramente, portato a configurarsi una molteplicità di posizioni a credito<sup>219</sup>.

Nonostante il contribuente sia esonerato dalla tassazione progressiva, il reddito assoggettato all'imposta sostitutiva è computato nella determinazione del reddito complessivo per l'individuazione del limite massimo al fine del riconoscimento del requisito di soggetto fiscalmente a carico<sup>220</sup>.

Al contrario, il reddito dei minimi non incide nella determinazione del reddito per beneficiare delle detrazioni connesse ai redditi di lavoratori dipendenti, assimilati, pensione, di impresa o lavoro autonomo minimi di cui all'art. 13 del TUIR<sup>221</sup>.

---

<sup>217</sup> Trevisani A., *I contribuenti in regime di vantaggio all'appello del quadro LM del modello UNICO persone fisiche*, in *Corriere Tributario*, 2013, fascicolo numero 17.

<sup>218</sup> Russo V., *Lo «sdoppiamento» dei minimi tra nuovi incentivi e revisione delle precedenti semplificazioni*, in *Corriere Tributario*, 2011, fascicolo numero 31.

<sup>219</sup> Mastroberti A., *Nuovo regime dei "minimi" alla prova dei requisiti di accesso*, in *Il Fisco*, 2012, fascicolo numero 2.

<sup>220</sup> Il limite per cui un soggetto non è più considerato a carico è pari a 2.840,51 €.

<sup>221</sup> AA.VV., *UNICO 2014 - Imprese individuali ed esercenti arti e professioni*, SEAC, Trento, 2014.

### 3. Opzione, durata e fuoriuscita

#### 3.1 *L'adesione dei nuovi minimi*

Per coloro che hanno avviato un'attività ex novo dal 2012, nonostante il regime dei minimi sia un regime naturale, in sede di attribuzione della partita IVA è necessario dare indicazione dell'opzione al regime. Tale scelta deve risultare dal modello preposto dall'Agenzia da utilizzare al momento dell'inizio attività<sup>222</sup>.

In modo completamente analogo, devono operare coloro che hanno aperto la partita IVA prima del 2012, ma hanno iniziato l'attività, nel concreto, successivamente a tale periodo.

Per coloro che già applicavano il cd regime degli ex minimi non è richiesta alcuna comunicazione: il nuovo regime è, infatti, sostitutivo del precedente.

Similmente, anche per coloro che hanno applicato il regime delle nuove iniziative non è richiesta l'espressa opzione di accesso al nuovo regime dei minimi, ma sono solamente tenuti a revocare la precedente opzione<sup>223</sup>.

Particolare attenzione è, invece, rivolta a coloro che hanno operato in regime ordinario: si rende necessario verificare preventivamente se è trascorso il triennio obbligatorio di mantenimento dell'opzione.

Verificato ciò, è possibile procedere alla revoca del regime ordinario comunicando tale volontà nel quadro VO della dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno di permanenza nel succitato regime<sup>224</sup>.

#### 3.2 *La durata del regime*

Una delle modifiche più rilevanti intervenute con il D.L. 98/2011 è la trasformazione del regime dei minimi, da istituto agevolativo di durata illimitata,

---

<sup>222</sup> Nel modello AA9/11 è espressamente indicato il campo per esprimere l'opzione indicato come "Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art.27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98"

<sup>223</sup> Ferranti G., *Nuovo regime dei minimi: i problemi da risolvere*, in *Corriere Tributario*, 2011, fascicolo numero 41.

<sup>224</sup> Weisz B., *Regime dei Minimi: Guida alle nuove regole dall'Agenzia delle Entrate*, in *PMI.it*, 2013.

a regime di durata temporanea. Il regime si applica, infatti, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi<sup>225</sup>.

La volontà di agevolare in modo ancora più ampio una singola fattispecie di contribuenti, a cui è indirizzata maggiormente la normativa, è ravvisabile nell'estensione temporale del beneficio per i contribuenti più giovani. Per questi si prevede l'estensione della durata fino al periodo di imposta in cui il contribuente compie il 35° anno di età<sup>226</sup>.

Ovviamente, come ribadito più volte, la decorrenza del quinquennio, o del periodo superiore, decorre dall'effettivo inizio dell'attività e non solo all'apertura della partita IVA.

Con il citato provvedimento 185820/2011, Agenzia Entrate ha altresì specificato, che coloro che decidono di fuoriuscire dal regime non possono beneficiarne nuovamente, pur avendo i requisiti e rientrando nell'arco temporale di applicazione<sup>227</sup>.

### 3.3 *Disapplicazione e decadenza*

La decadenza dal beneficio del regime agevolato, che ribadiamo essere definitiva, può verificarsi per espressa volontà del contribuente o per le cause previste dalla norma.

Qualora, pur riscontrando tutti i requisiti previsti dalla normativa, il contribuente non voglia beneficiare del regime agevolato può alternativamente optare per il regime ordinario, il regime contabile agevolato degli ex minimi o al regime delle nuove iniziative produttive.

---

<sup>225</sup> Gavelli G., Valcarengi G., *Regime di vantaggio per giovani e lavoratori in mobilità*, in *Corriere Tributario*, 2012, fascicolo numero 4.

<sup>226</sup> Ferranti G., *Nuovo regime dei minimi: i problemi da risolvere*, in *Corriere Tributario*, 2011, fascicolo numero 41.

<sup>227</sup> Gavelli G., Valcarengi G., *Regime di vantaggio per giovani e lavoratori in mobilità*, in *Corriere Tributario*, 2012, fascicolo numero 4.



Fermo restando che per il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo è necessaria la verifica dei relativi requisiti, l'eventuale accesso è subordinato all'espressa opzione in sede di avvio di attività.

Diversamente, per il regime agevolato degli ex minimi è necessario che il contribuente mantenga un comportamento concludente: per esempio attraverso il versamento IVA annuale e dichiarazione IVA o l'applicazione IRPEF secondo le modalità ordinarie.

In modo analogo, deve operare il contribuente che intende avvalersi del regime ordinario: comportamento concludente ed espressa indicazione nel primo modello Iva relativo all'anno di opzione<sup>228</sup>.

La normativa prevede la decadenza dal regime a decorrere dal successivo periodo di imposta rispetto a quello in cui vengono a mancare uno o più requisiti oggettivi<sup>229</sup>, quando viene a verificarsi una causa di esclusione soggettiva<sup>230</sup> o, ancora, quando viene raggiunto il termine temporale<sup>231</sup>.

La decadenza è anticipata, invece, allo stesso anno in cui si conseguono ricavi superiori il limite per più del 50%<sup>232</sup>. In questo caso, gli effetti che vengono a generarsi non si limitano alla cessazione del beneficio, ma si rende necessario provvedere, immediatamente, al versamento dell'IVA su tutte le operazioni imponibili realizzate nel periodo di imposta fino al momento del superamento, chiaramente, al netto dell'IVA assolta sugli acquisti. Conseguentemente, è previsto l'obbligo di adottare per tre anni il regime ordinario, a prescindere dalla sussistenza o ripristino dei requisiti per l'accesso al regime dei minimi<sup>233</sup>.

---

<sup>228</sup> Mastroberti A., *Nuovo regime dei "minimi" alla prova dei requisiti di accesso*, in *Il Fisco*, 2012, fascicolo numero 2.

<sup>229</sup> Superamento compensi/ricavi limite, effettuazione esportazioni, sostenimento spese per dipendenti o costi connessi ai beni strumentali eccedenti il limite.

<sup>230</sup> Utilizzo regimi speciali Iva, cessioni fabbricati e mezzi di trasporto nuovi, partecipazioni a società con tassazione per trasparenza.

<sup>231</sup> AA.VV., *UNICO 2014 - Imprese individuali ed esercenti arti e professioni*, SEAC, Trento, 2014.

<sup>232</sup> Considerando il limite di 30.000,00 €, quando i ricavi superano i 45.000,00 €.

<sup>233</sup> Zambon G., *Il nuovo regime dei contribuenti minimi "targati" 2012*, Commissione Nazionale per la fiscalità, Istituto Nazionale Tributaristi, 2012.

La fuoriuscita dal regime, con il passaggio al regime ordinario a decorrere dall'anno successivo alla decadenza dal regime, è abbastanza agevole in quanto comporta "semplicemente" il ripristino degli obblighi di tenuta contabilità, l'assoggettamento all'IRAP, il passaggio da un regime di esclusione IVA ad un regime ordinario con contestuale obbligo di liquidazione e versamento periodico dell'imposta, l'assoggettamento del reddito alla tassazione progressiva.

Qualora la fuoriuscita, invece, avvenga durante l'anno, vengono a realizzarsi delle interferenze contabili che necessitano di attenzione.

Il primo problema è riconducibile al trattamento dell'IVA sugli acquisti per la quale si rende necessario provvederne alla rettifica rilevando una sopravvenienza attiva tassabile per il relativo ammontare<sup>234</sup>.

Ulteriore elemento, a cui porre attenzione, è connesso al passaggio da un principio di cassa ad un criterio di contabilizzazione per competenza. In linea di massima, possiamo affermare che le componenti di reddito già pagate o incassate, al momento della fuoriuscita dal regime dei minimi, sono irrilevanti nell'esercizio successivo. Infine, assume rilievo il trattamento dei beni strumentali, i quali, venendo interamente dedotti nell'anno di sostenimento della spesa, non potranno generare quote di ammortamento deducibili al momento della fuoriuscita dal regime. Diversamente, per i beni che erano stati acquistati precedentemente all'accesso al regime dei minimi, l'eventuale residuo ancora da ammortizzare riprende il computo dell'ammortamento dopo la fuoriuscita dal regime<sup>235</sup>.

---

<sup>234</sup> In regime di esenzione Iva, l'importo dell'Iva sugli acquisti diventa costo deducibile dal reddito.

<sup>235</sup> AA.VV., *UNICO 2014 - Imprese individuali ed esercenti arti e professioni*, SEAC, Trento, 2014.

## CAPITOLO QUINTO

### IL REGIME PREMIALE PER FAVORIRE LA TRASPARENZA

**Sommario:** 1. **Ambito di applicazione** - 1.1 *Condizioni per l'accesso ai regimi* - 1.1.1 Regime premiale per la collaborazione - 1.1.2 Regime premiale per contribuenti potenzialmente accertabili - 1.2 *Soggetti ammessi ed esclusi dal regime* - 1.2.1 Soggetti collaborativi - 1.2.2 Contribuenti potenzialmente accertabili - 2. **I profili agevolativi** - 2.1 *I benefici per il regime di collaborazione* - 2.2 *Semplificazioni fiscali per i soggetti potenzialmente accertabili mediante Studi di Settore* - 3. **Opzione e perdita dei benefici** - 3.1 *L'adesione al regime* - 3.2 *Fuoriuscita dal regime*

#### 1. Ambito di applicazione

L'articolo 10 D.L. 201 del 2011, cd Decreto Monti, istituisce un regime premiale volto a massimizzare e garantire la trasparenza delle posizioni fiscali che svolgono attività economiche.

La portata dell'intervento normativo ha un duplice campo di applicazione: possiamo, infatti, individuare un regime premiale per il contribuente che collabora con l'amministrazione finanziaria ed una diversa proposta agevolativa, invece, per i contribuenti potenzialmente accertabili<sup>236</sup>.

E' opportuno fare un'importante premessa: per il regime premiale derivante da studi di settore, come previsto dalla normativa istitutiva, è stato emanato il

---

<sup>236</sup> Attolini S., Villani M., *Come difendere il contribuente dagli studi di settore*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2012.

provvedimento attuativo da parte di Agenzia Entrate, seguito da ulteriori provvedimenti nel corso del tempo.

Diversamente, ad oggi, per il regime premiale per la trasparenza non è ancora stato emanato alcun provvedimento attuativo. Una tale inerzia determina l'inapplicabilità del regime stesso che, tuttavia, risulta regolarmente in vigore<sup>237</sup>.

Si ritiene, quindi, opportuno definirne ugualmente le linee generali.

## *1.1 Condizioni per l'accesso ai regimi*

### *1.1.1 Regime premiale per la collaborazione*

A decorrere dal primo gennaio 2013, come anticipato nell'incipit, è istituito un regime premiale, inapplicabile, per la trasparenza fiscale per i contribuenti che, fornendo i proprio dati fiscali rilevanti, adottano un comportamento collaborativo con l'Amministrazione finanziaria.

Il comma 2, del succitato intervento normativo prevede come condizione per l'accesso al regime la trasmissione telematica di tutte le componenti di reddito, positive e negative, soggette o meno all'obbligo di fatturazione.

La seconda condizione è l'obbligo di dotarsi di un conto corrente esclusivo per l'attività economica esercitata<sup>238</sup>.

### *1.1.2 Regime premiale per contribuenti potenzialmente accertabili*

La seconda previsione agevolativa, rivolta ai contribuenti potenzialmente accertabili mediante studi di settore, è disciplinata dai commi 9 e ss dell'art. 10 del cd Decreto Monti. Nello specifico i commi 9 e 10, del succitato decreto, definiscono le condizioni necessarie per poter beneficiare, a decorrere già dal periodo di imposta 2011, delle agevolazioni connesse al regime premiale.

---

<sup>237</sup> Rivetti P., *Inattuato il regime premiale per la trasparenza*, in *Eutekne.info*, 2013.

<sup>238</sup> Mastromatteo A., Santacroce B., *Regime premiale per la trasparenza e indicazione dei rapporti finanziari: il modello UNICO 2012 si adegua*, in *Corriere Tributario*, 2012, fascicolo numero 24.

Primo requisito per l'accesso al regime è il conseguimento, nell'esercizio, di ricavi/compensi almeno pari<sup>239</sup> a quelli previsti dall'applicazione del relativo modello di studio di settore. Il valore dei ricavi non è necessario sia riconducibile alle sole operazioni attive realizzate, ma è ammesso anche il valore derivante dall'adeguamento ai fini della congruità<sup>240</sup>.

Il successivo comma 10 amplia le condizioni per l'accesso rendendo necessario, per il contribuente che voglia accedere al regime, assolvere preventivamente all'obbligo della fedele compilazione e della comunicazione dei dati degli Studi di Settore.

Le risultanze dello studio devono dare esito di coerenza e normalità rispetto a tutti gli indicatori previsti dallo specifico modello<sup>241</sup>.

Qualora il contribuente applichi diversi studi di settore per il medesimo periodo di imposta, congruità, coerenza e normalità devono verificarsi per tutti i modelli che vengono compilati<sup>242</sup>.

Il testo normativo esprime come condizione di ammissione al regime una compilazione fedele e veritiera del modello. Nel merito, l'amministrazione finanziaria è intervenuta<sup>243</sup> ribadendo la rilevanza della corretta compilazione per poter perseguire le finalità di trasparenza e collaborazione fiscale alla base dell'intervento legislativo. Una compilazione non veritiera di taluni dati richiesti genera, nel software GERICO, una serie di conseguenze che incidono sulla corretta assegnazione ai cluster, sulla determinazione dei ricavi/compensi stimati e sui valori degli indicatori di coerenza e normalità.

Mentre per verificare la congruità, il contribuente può dichiarare l'ammontare dei componenti positivi sufficienti per l'accesso anche attraverso l'adeguamento, nessun meccanismo di allineamento è previsto per gli indicatori di coerenza e normalità.

---

<sup>239</sup> In altri termini l'elaborazione di GERICO deve dare esito di congruità.

<sup>240</sup> Berardo G., *Studi di settore: accesso al regime premiale per pochi a condizioni rigide*, in *Corriere Tributario*, 2012, fascicolo numero 34.

<sup>241</sup> Berardo G., *Studi di settore: ampliata la platea dei destinatari del regime premiale ma professionisti ancora esclusi*, in *Corriere Tributario*, 2013, fascicolo numero 33.

<sup>242</sup> AA.VV., *Regime premiale doppio*, in *Fiscal Focus.it*, 2014.

<sup>243</sup> Cfr provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 102603 del 12 luglio 2012.

Una tale circostanza va pertanto a delineare una possibile situazione in cui il contribuente, pur di accedere al regime in esame, compili il modello degli studi in settore in modo non veritiero<sup>244</sup>.

## *1.2 Soggetti ammessi ed esclusi dal regime*

### *1.2.1 Soggetti collaborativi*

Il D.L. 201 del 2011 prevede l'accesso al regime premiale per la trasparenza fiscale ai contribuenti che svolgono attività artistica o professionale, a coloro che esercitano attività d'impresa in forma individuale e per le società di persone.

Condizione necessaria, valida per tutti i soggetti summenzionati, è la residenza nel territorio italiano.

Del regime in esame possono beneficiare coloro che si avvalgono del regime ordinario di imposizione, a prescindere dalla tipologia di contabilità adottata (ordinaria o semplificata)<sup>245</sup>. In altri termini, risultano esclusi dall'applicazione del regime coloro che beneficiano del regime per le nuove iniziative produttive, del regime dei minimi e degli ex minimi<sup>246</sup>.

### *1.2.2 Contribuenti potenzialmente accertabili*

Mentre il regime di collaborazione è rivolto esclusivamente ai soggetti IRPEF, il regime premiale degli Studi di settore è rivolto alla generalità dei contribuenti, sia soggetti IRPEF che IRES.

Tuttavia, il perimetro di applicazione non coincide con tutti i soggetti potenzialmente accertabili in conseguenza alle risultanze degli studi, ma

---

<sup>244</sup> Berardo G., *Studi di settore: accesso al regime premiale per pochi a condizioni rigide*, in *Corriere Tributario*, 2012, fascicolo numero 34.

<sup>245</sup> Laperuta L., *Manovra Monti (D.L. 201/2011): saranno premiati i professionisti "virtuosi"*, in *Diritto.it*, 2011.

<sup>246</sup> Mastromatteo A., Santacroce B., *Regime premiale per la trasparenza e indicazione dei rapporti finanziari: il modello UNICO 2012 si adegua*, in *Corriere Tributario*, 2012, fascicolo numero 24.

solamente per i contribuenti che applicano gli specifici studi di settore, di volta in volta, ammessi all'agevolazione dall'Amministrazione Finanziaria<sup>247</sup>.

Dal momento della sua prima applicazione, è stato ampiamente incrementato il numero di studi di settori che rendono i corrispondenti contribuenti adatti all'ammissione al regime.

Basti considerare che, per il periodo di imposta 2011, solamente 55 studi di settore erano ammessi al regime, per il 2012 il numero è stato incrementato a 90 modelli ed infine per il periodo di imposta 2013 ben 116 modelli sono stati espressamente ammessi all'accesso al regime premiale<sup>248</sup>.

L'aumento dei modelli ammessi è connesso alla modifica delle condizioni di ammissibilità al regime dei modelli stessi.

Nel primo anno di applicazione della normativa, 2011, il provvedimento attuativo<sup>249</sup> richiedeva, al fine dell'ammissione, che il modello presentasse indicatori di coerenza riferibili ad almeno quattro delle seguenti categorie: efficienza e produttività del fattore lavoro; efficienza e produttività del fattore capitale; efficienza di gestione delle scorte; redditività e struttura. In alternativa, erano sufficienti solo tre indicatori, purché riferibili a settori per i quali si stimava la presenza di valori di economica sommersa inferiori rispetto ai medesimi valori riferiti all'economia nel suo totale<sup>250</sup>.

Per il periodo di imposta successivo, l'Agenzia Entrate<sup>251</sup> individuava un ulteriore requisito: era necessario il riferimento ad almeno tre delle diverse categorie summenzionate e, contemporaneamente, era necessaria la previsione, nel modello, dell'indicatore denominato indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti<sup>252</sup>.

---

<sup>247</sup> Berardo G., *Studi di settore: accesso al regime premiale per pochi a condizioni rigide*, in *Corriere Tributario*, 2012, fascicolo numero 34.

<sup>248</sup> AA.VV., *Accesso al regime premiale studi di settore per il 2013*, in *Ratio*, 2014, fascicolo numero 8 e 9.

<sup>249</sup> Cfr provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate 102603 del 12 luglio 2012.

<sup>250</sup> Berardo G., *Studi di settore: accesso al regime premiale per pochi a condizioni rigide*, in *Corriere Tributario*, 2012, fascicolo numero 34.

<sup>251</sup> Cfr provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate 82537 del 5 luglio 2013.

<sup>252</sup> Berardo G., *Studi di settore: ampliata la platea dei destinatari del regime premiale ma professionisti ancora esclusi*, in *Corriere Tributario*, 2013, fascicolo numero 33.

Infine, per il 2013, nessuna revisione è stata apportata ai requisiti per l'individuazione dei modelli di Studio, ma l'Amministrazione finanziaria<sup>253</sup> ne ha ammessi al regime premiale altri 26 e tale scelta, come indicato nel provvedimento attuativo stesso, è riconducibile allo studio dei dati dichiarati nei precedenti periodi di imposta, alla revisione dei modelli di studi di settore già esistenti e considerando quanto espresso dalla varie organizzazioni di categoria nel definire le caratteristiche delle varie attività assoggettate a Studi<sup>254</sup>.

Fin dalla prima versione di questo regime premiale, risultano esclusi coloro che svolgono attività professionali. Nel provvedimento attuativo, viene specificato che tale esclusione opera in quanto per tali attività non è possibile determinare e contabilizzare correttamente i possibili compensi non dichiarati<sup>255</sup>.

## **2. I profili agevolativi**

La portata agevolativa della norma mantiene i caratteri di vantaggio richiesti ed espressi nei capitoli iniziali: finalità extrafiscali e semplificazione fiscale. Mentre la finalità extrafiscale è comune per entrambe le previsioni ovvero *“la duplice esigenza di favorire la trasparenza fiscale garantendo al contempo l'emersione di base imponibile”*<sup>256</sup>, diversificate benché simili, sono le agevolazioni di carattere fiscale.

### *2.1 I benefici per il regime di collaborazione*

Per i potenziali beneficiari dell'agevolazione verrebbe, anzitutto, a riconoscersi una riduzione dei termini per l'assoggettamento ai controlli fiscali. Nello specifico, il beneficio si attesterebbe nella diminuzione di un anno del

---

<sup>253</sup> Cfr provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate 85733 del 25 giugno 2014.

<sup>254</sup> AA.VV., *Regime premiale per 116 studi di settore*, in *Fiscal Focus.it*, 2014.

<sup>255</sup> Rivetti P., *Regime premiale per gli studi di settore ancora escluso per i professionisti*, in *Eutekne.info*, 2014.

<sup>256</sup> Mastromatteo A., Santacroce B., *Regime premiale per la trasparenza e indicazione dei rapporti finanziari: il modello UNICO 2012 si adegua*, in *Corriere Tributario*, 2012, fascicolo numero 24.



periodo massimo accertabile ai sensi degli articoli 43<sup>257</sup>, comma 1, del D.P.R. 600/1973 e 57<sup>258</sup>, comma 1, del D.P.R. 633/1972.

Tuttavia, la previsione non viene ad applicarsi nel caso in cui si realizzano le violazioni di cui al decreto legislativo 74 del 2000<sup>259</sup>, per le quali i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio sono tenuti a presentare denuncia qualora, durante l'esercizio o per cause connesse alle funzioni accertative, vengano a conoscenza di reato perseguibile d'ufficio ai sensi dell'articolo 331 del Codice di Procedura Penale<sup>260</sup>.

Un secondo beneficio, connesso sempre alla circostanza degli accertamenti, ma limitato a coloro che non sono soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, si realizza nell'esclusione dai controlli analitici-induttivi<sup>261</sup> basati sulle presunzioni semplici, ma gravi, precise e concordanti<sup>262</sup>.

Ad ampliare l'insieme dei benefici concessi, l'adesione al regime premiale comporterebbe al contribuente l'anticipazione del termine di compensazione o di rimborso del credito IVA mediante l'abolizione del visto di conformità per

---

<sup>257</sup>L'avviso di accertamento può essere emesso entro il 31/12 del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Tuttavia, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.L. 78 del 2009, i succitati termini vengono raddoppiati quando gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, ai soli fini fiscali, si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

<sup>258</sup>L'avviso di accertamento può essere emesso entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto presentare la dichiarazione omessa.

<sup>259</sup>Tra le altre dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili etc etc.

<sup>260</sup>Carpentieri C., *Lo scambio trasparenza/semplificazioni*, in *Corriere Tributario*, 2012, fascicolo numero 1.

<sup>261</sup> E' un'attività di controllo disciplinata dall'articolo 39 comma 1 lett. d) del DPR 600/73, ai sensi del quale, se in sede di ispezione o verifica del contribuente, emergano incongruità, differenze o falsità dei dati nelle dichiarazioni fiscali presentate, l'ufficio preposto all'accertamento, può desumere l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

<sup>262</sup>Muraca M., *Regime premiale per la trasparenza: in Unico 2012 l'opzione per la scelta*, in *La lente sul fisco*, 2012.

compensazioni superiori a 15 mila euro e l'esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi<sup>263</sup>.

Sotto il profilo degli adempimenti amministrativi, la trasmissione telematica permetterebbe la predisposizione da parte dell'Amministrazione finanziaria delle liquidazioni periodiche IVA e della relativa dichiarazione, del modello 770 semplificato e del modello CUD. Si prevede poi l'esenzione dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi con scontrino o ricevuta fiscale<sup>264</sup>.

Infine, con esclusivo riferimento a coloro che non adottano la contabilità ordinaria, è altresì prevista l'adozione del criterio di cassa per la determinazione del reddito da assoggettare all'IRPEF; predisposizione delle dichiarazioni IRPEF e IRAP direttamente da parte di Agenzia Entrate; esonero dalla tenuta delle scritture contabili, ivi compreso il registro dei cespiti; assoggettamento al versamento dell'IVA solo in sede annuale con esonero del relativo acconto<sup>265</sup>.

Espressamente la norma, al comma 3 del succitato articolo, disciplina che i benefici (semplificazione degli adempimenti amministrativi, assistenza di tutoraggio da parte di Agenzia e riduzione dei tempi per rimborso o compensazione del credito IVA) dovrebbero essere individuati e disciplinati con specifici provvedimenti da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Come anticipato, nell'*incipit* del presente capitolo, ad oggi nessun provvedimento è stato emanato in materia, rendendo inapplicabile il regime stesso. Tuttavia, limitatamente al beneficio connesso alla riduzione dei termini di prescrizione dell'accertamento e all'esenzione dai controlli analitico-induttivi, la norma parrebbe applicabile non essendo subordinata ad alcun provvedimento, tanto più, essendo già previsto nel modello Unico il rigo specifico per esprimere l'opzione<sup>266</sup> al regime stesso<sup>267</sup>.

---

<sup>263</sup> Mastromatteo A., Santacroce B., *Regime premiale per la trasparenza e indicazione dei rapporti finanziari: il modello UNICO 2012 si adegua*, in *Corriere Tributario*, 2012, fascicolo numero 24.

<sup>264</sup> Tiboldo Galletto C., *Manuale del commercialista*, Il Sole 24 ore, Milano, 2012.

<sup>265</sup> Cissello A., Odetto G., Valente G., *Accertamento e riscossione*, IPSOA, Assago, 2013.

<sup>266</sup> Per le modalità di esercizio dell'opzione si rimanda ai paragrafi successivi.

<sup>267</sup> Carpentieri C., *Lo scambio trasparenza/semplificazioni*, in *Corriere Tributario*, 2012, fascicolo numero 1.

## 2.2 Semplificazioni fiscali per i soggetti potenzialmente accertabili mediante Studi di Settore

Per i soggetti potenzialmente accertabili, in seguito all'accesso al regime, si riconosce e la riduzione di un anno del termine per la decadenza del periodo di assoggettamento all'accertamento<sup>268</sup>.

Viene però disciplinato un ulteriore aspetto agevolativo: l'aumento ad un terzo della percentuale di tolleranza in caso di accertamento sintetico. In linea generale, la determinazione sintetica del reddito<sup>269</sup>, come sancito dall'articolo 38 del D.P.R. 600/1973, è ammessa quando il reddito complessivo accertabile eccede quello dichiarato di almeno un quinto<sup>270</sup>.

La normativa in parola è applicabile alla generalità dei contribuenti, purché soggetti agli Studi di settore<sup>271</sup>. Tuttavia, l'agevolazione connessa all'accertamento sintetico presenta un ambito di applicazione più ristretto. Tale modalità di verifica, infatti, è esperibile solo in riferimento alle persone fisiche. Considerando, pertanto, entrambi i requisiti è immediato riscontrare che del beneficio di cui *supra* siano esclusi coloro che non sono titolari di partita IVA, non essendo soggetti a studi, e gli enti collettivi<sup>272</sup>.

*Ça va sans dire* che le agevolazioni sono subordinate ad un adempimento corretto e fedele degli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli Studi di Settore.

---

<sup>268</sup> Mastromatteo A., Santacroce B., *Regime premiale per la trasparenza e indicazione dei rapporti finanziari: il modello UNICO 2012 si adegua*, in *Corriere Tributario*, 2012, fascicolo numero 24.

<sup>269</sup> Il reddito è determinato considerando le spese sostenute, salvo venga provato che le stesse siano state sostenute con entrate non connesse al reddito dichiarato. In modo pressoché analogo opera lo strumento dello spesometro.

<sup>270</sup> Nocera C., *Controlli 2014: lente sul regime premiale degli studi di settore*, in *Ipsa.it*, 2014.

<sup>271</sup> Pacifica l'esclusione per i contribuenti che non svolgono attività di impresa, in forma individuale o collettiva, o attività autonoma.

<sup>272</sup> Berardo G., *Studi di settore: ampliata la platea dei destinatari del regime premiale ma professionisti ancora esclusi*, in *Corriere Tributario*, 2013, fascicolo numero 33.

Inoltre, il conteggio del software GERICO deve dare esiti di congruità, coerenza e normalità per tutti gli indicatori <sup>273</sup>.

### **3. Opzione e perdita dei benefici**

#### *3.1 L'adesione al regime*

E' prevista una specifica opzione per coloro che intendono beneficiare del regime premiale. La normativa prevede l'obbligo di manifestare la volontà di collaborare con l'Amministrazione finanziaria direttamente nel modello Unico presentato nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione. Essendo, pertanto, la disposizione legislativa in esame applicabile a decorrere dall'anno 2013, il modello Unico, dall'anno 2012, presenta i nuovi righi RS36 e RS44 rispettivamente per il modello dichiarativo per le persone fisiche e il corrispondente modello per le società di persone.

La mancata indicazione del rigo stesso nella dichiarazione per le società di capitali conferma l'esclusione delle stesse dal beneficio<sup>274</sup>.

Tuttavia, nel modello Unico 2014, i righi *supra* menzionati sono stati eliminati. Parrebbe, quindi, che l'Amministrazione finanziaria abbia ritenuto opportuno allineare la decorrenza di tutti gli effetti collegati alla normativa in esame. Come già ribadito nei precedenti paragrafi, l'effettiva applicabilità di alcuni benefici previsti é subordinata all'emanazione di specifici provvedimenti attuativi. Per la riduzione del periodo di prescrizione dell'accertamento e l'esclusione da controlli analitici-induttivi, invece, nessun provvedimento attuativo é previsto, lasciando intendere che quest'ultimi benefici decorrano dal 2013. In tal senso, la previsione, per l'appunto, del rigo per esercitare l'opzione di accesso al regime lasciava intendere la corrente applicabilità della norma. Auspicabile era quindi un intervento per uniformare il decorso degli effetti connessi al regime

---

<sup>273</sup> Mastromatteo A., Santacroce B., *Regime premiale per la trasparenza e indicazione dei rapporti finanziari: il modello UNICO 2012 si adegua*, in *Corriere Tributario*, 2012, fascicolo numero 24.

<sup>274</sup> Tiboldo Galletto C., *Manuale del commercialista*, Il Sole 24 ore, Milano, 2012.

premierale e, in tal senso, é intervenuta l'Agenzia posticipando, nella sua totalità, l'applicabilità della norma.

Diversamente, per il regime premierale, riservato ai contribuenti che possono essere accertabili in base alle risultanze degli Studi di settore, nessun specifico adempimento é previsto. L'accesso, infatti, avviene in modo naturale, appurata la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma. È richiesto al contribuente, solo e nella mera eventualità di un controllo da parte dell'Amministrazione, di dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni richieste per poter beneficiare del regime agevolativo<sup>275</sup>.

### 3.2 *Fuoriuscita dal regime*

Essendo possibile accedere al regime premierale per gli studi di settore in modo immediato al sussistere dei requisiti, parimenti, l'esclusione, la fuoriuscita o l'impossibilità di avvalersi di tale agevolazione si configurano quando le condizioni non si verificano. In altri termini, la "fuoriuscita" si verifica nel caso in cui non venga raggiunta la congruità, coerenza e normalità degli Studi, qualora vengano applicati dei modelli non ammessi al regime da parte dell'Agenzia, nel caso di compilazione non fedele e/o corretta o, ancora, quando il contribuente non è più assoggettato a Studi di settore.

La fuoriuscita dal regime premierale per i contribuenti collaborativi avviene conseguentemente al mancato assolvimento degli adempimenti prescritti dalla normativa (trasmissione della documentazione all'Amministrazione e conto corrente dedicato) e qualora si effettuino pagamenti superiori a mille<sup>276</sup> euro con strumenti non tracciabili<sup>277</sup>. Nel caso in cui si realizzino operazioni finanziarie in contanti per importi superiori al limite massimo e ci sia il mancato assolvimento

---

<sup>275</sup> Berardo G., *Studi di settore: ampliata la platea dei destinatari del regime premierale ma professionisti ancora esclusi*, in *Corriere Tributario*, 2013, fascicolo numero 33.

<sup>276</sup> La normativa antiriciclaggio che, fra le altre disposizioni, prevede anche il limite massimo per effettuare pagamenti in contanti è disciplinata dal D.Lgs. 231/2007 e individua l'attuale limite di 999,99 € per poter ridurre il rischio di movimentazioni di contanti per riciclare proventi di attività criminose ed il rischio di evasione, attraverso un maggiore monitoraggio delle operazioni finanziarie.

<sup>277</sup> Tiboldo Galletto C., *Manuale del commercialista*, Il Sole 24 ore, Milano, 2012.

degli adempimenti richiesti<sup>278</sup>, oltre alla fuoriuscita dal regime, al contribuente, ai sensi del Decreto in analisi, viene comminata una sanzione amministrativa da 1.500 a 4.000 euro<sup>279</sup>.

---

<sup>278</sup> Ai sensi dell'art. 10, co. 8, del D.L. 201/2011 "i soggetti che adempiono agli obblighi [...] con un ritardo non superiore a 90 giorni non decadono dai benefici medesimi, ferma restando l'applicazione della sanzione [...] per la quale è possibile avvalersi del regime del ravvedimento operoso".

<sup>279</sup> Mastromatteo A., Santacroce B., *Regime premiale per la trasparenza e indicazione dei rapporti finanziari: il modello UNICO 2012 si adegua*, in *Corriere Tributario*, 2012, fascicolo numero 24.

## CAPITOLO SESTO

### IL NUOVO REGIME FORFETARIO

**Sommario:** 1. **L'accesso al nuovo regime forfetario** - 1.1 *Requisiti d'accesso* - 1.2 *Esclusioni* - 2. **I profili agevolativi** - 2.1 *Le semplificazioni* - 2.2 *Le agevolazioni fiscali* - 2.2.1 Il criterio forfetario - 2.2.2 Le perdite - 2.2.3 I contribuenti start up - 2.3 *Il nuovo regime agevolato contributivo* - 3. **Entrata e fuoriuscita dal regime** - 3.1 *Modalità di accesso* - 3.2 *Cause di fuoriuscita dal regime* - 4. **La clausola di salvaguardia** - 4.1 *Regime dei minimi* - 4.2 *Regime delle nuove iniziative* - 4.3 *Regime contabile agevolato*

La legge di stabilità 2015 ha profondamente revisionato il sistema agevolativo rivolto alle realtà economiche di minore dimensione, andando a sostituire i regimi agevolati rivolti alle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e, ancora, il regime contabile agevolato con il nuovo regime forfetario. Il neo regime forfetario presenta molte caratteristiche comuni con i regimi che ha sostituito ma, al contempo, presenta elementi molto distanti dai precedenti provvedimenti agevolativi.

La *ratio* dell'intervento normativo è desumibile nella relazione illustrativa della Finanziaria 2015, secondo cui *“il regime forfetario ha alcuni punti in comune con il precedente regime dei minimi [...] ma tiene comunque conto della evoluzione normativa che ha caratterizzato il sistema tributario negli ultimi anni e dell’obiettivo di una ancor più accentuata esigenza di semplificazione che ha riguardato, in primo luogo, la determinazione del reddito in modo forfetario”*<sup>280</sup>.

---

<sup>280</sup> Relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità 2015.

## 1. L'accesso al nuovo regime forfetario

Il legislatore con la Finanziaria 2015 definisce le regole di accesso e, parimenti, di esclusione al nuovo regime, senza discostarsi eccessivamente da quanto già previsto nei precedenti regimi.

### 1.1 Requisiti d'accesso

Come già previsto precedentemente, il regime è rivolto alle persone fisiche che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo anche in forma di impresa familiare. Ancora una volta, il regime non è disciplinato per le realtà societarie di qualsiasi tipo e le associazioni professionali o artistiche<sup>281</sup>.

L'accesso alla previsione agevolativa è subordinato alla verifica della sussistenza di una molteplicità di requisiti e condizioni. Si individua così la prima innovazione: tali condizioni sono riferite all'anno precedente. Viene eliminato il riferimento al triennio precedente come, invece, era previsto per il regime delle nuove iniziative e per alcuni requisiti d'accesso al regime dei contribuenti minimi<sup>282</sup>.

Come già previsto nei regimi sostituiti, l'accesso è precluso a coloro che hanno realizzato, nell'anno precedente, un ammontare di compensi superiore al limite definito dalla normativa. Il requisito, pur non discostandosi nella sostanza dalle precedenti versioni, prevede, ora, degli specifici limiti distinti a seconda dell'attività esercitata, che possono variare da un minimo di 15 mila ad un massimo di 40 mila euro<sup>283</sup>. La seguente tabella indica le soglie previste in funzione del codice attività ATECO 2007 corrispondente all'attività esercitata dal contribuente.

---

<sup>281</sup> AA.VV., *Nuovo regime forfetario*, circolare di aggiornamento professionale FISCAL FOCUS numero 325 del 10/11/2014.

<sup>282</sup> AA.VV., *Entra in scena il regime forfetario per imprese e autonomi più piccoli*, in *Fisco Oggi*, 2015.

<sup>283</sup> Bernardini A., Miele L., *Partite Iva, ecco le 4 condizioni per aderire al nuovo regime fiscale*, in *Il sole 24 ore*, 20/12/2014.



Tab. 1 "Limiti di ricavi/compensi per tipo di attività nel nuovo regime forfetario"<sup>284</sup>

Attività	Valore soglia dei ricavi/compensi
Industrie alimentari e delle bevande	35.000
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	40.000
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	30.000
Commercio ambulante di altri prodotti	20.000
Costruzioni e attività immobiliari	15.000
Intermediari del commercio	15.000
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	40.000
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	15.000
Altre attività economiche	20.000

Qualora il contribuente svolga, contestualmente, più attività per le quali sono previste soglie diverse, è necessario considerare per il rispetto del requisito la soglia maggiore. Inoltre, non sono da considerarsi nel computo i ricavi/compensi da adeguamento a studi di settore o parametri<sup>285</sup>.

Ulteriore requisito è riferito alle spese per il lavoro dipendente. Nel regime dei minimi tale spesa non era ammessa, a differenza del regime per le nuove iniziative, dove, invece, era ammessa e senza prevederne limiti. Ora, il contribuente può avvalersi di lavoratori dipendenti, co.co.pro, lavoro accessorio, associati in partecipazione o di familiari entro un limite di spesa massimo di 5.000,00 € lordi annui<sup>286</sup>.

Come era previsto dal regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, viene mantenuto il requisito del limite riferito ai beni strumentali. Tuttavia, anche in questo caso, il requisito è stato radicalmente revisionato: il riferimento, come detto *supra*, è all'anno precedente, ma, come

<sup>284</sup> Da Il Sole 24 ore del 20/12/2014.

<sup>285</sup> AA.VV., *Nuovo regime forfetario agevolato*, scheda informativa [agenziaentrate.gov.it](http://agenziaentrate.gov.it).

<sup>286</sup> AA.VV., *Il nuovo regime forfetario (dal 2015)*, circolare di aggiornamento professionale SEAC numero 272 del 29/10/2014.

espressamente disposto dall'articolo 1, commi 54-89 della legge di Stabilità 2015, è specificatamente verificato alla chiusura dell'esercizio, al lordo degli ammortamenti e non deve essere superiore a 20.000,00 €. Vale a dire, che non rileva l'acquisto, come disciplinato nel regime dei minimi, ma l'effettiva permanenza del bene nell'assetto aziendale.

Il requisito si differenzia, inoltre, per i beni che rientrano nel computo del limite: anche in questa agevolazione, i beni destinati ad uso promiscuo sono computati nella misura del 50%, ma, ora, sono espressamente esclusi dal calcolo i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati e i beni di costo unitario non superiore a € 516,46<sup>287</sup>.

L'ultimo requisito previsto dalla normativa è una previsione *ex novo* e individua un nuovo limite nei redditi di lavoro dipendente o assimilato che il contribuente potrebbe maturare. Viene, difatti, previsto qualora ci sia la contestuale presenza di redditi da lavoro dipendente e da impresa/lavoro autonomo, che i primi non devono eccedere i secondi, tranne nei casi in cui il rapporto di lavoro sia cessato o la somma delle due tipologie di reddito non ecceda i 20.000,00 €<sup>288</sup>.

Sembrirebbe che il Legislatore non abbia voluto riservare l'accesso al nuovo regime a coloro che esercitano l'attività per la prima volta, ma vedremo, nei paragrafi successivi, come per questi soggetti siano previsti dei requisiti specifici per accedere a delle agevolazioni ulteriori rivolte esclusivamente alle start up.

## 1.2 Esclusioni

Rimangono invariate le fattispecie di esclusione dall'applicazione del nuovo regime, andando difatti a confermare quanto già disciplinato nel regime dei minimi. Brevemente, si ricorda che preclude l'accesso alle disposizioni

---

<sup>287</sup> Forte N., *Legge di Stabilità 2015, regime forfetario: calcolo del limite dei beni strumentali*, in *IPSOA.it*, 2014.

<sup>288</sup> Damasco M., *Fuori dal nuovo regime forfetario i redditi totali che superano 20.000 €*, in *Eutekne.it*, 2014.

agevolative introdotte dalla Finanziaria 2015 l'avvalersi di regimi speciali IVA, non essere residenti, effettuare, in via esclusiva o prevalente, cessioni di immobili o mezzi di trasporto nuovi e partecipare a società di persone, associazioni o srl in trasparenza per ristretta compagine sociale<sup>289</sup>.

## **2. I profili agevolativi**

### *2.1 Le semplificazioni*

Le semplificazioni di adempimenti che caratterizzano il regime forfetario divergono poco da quanto era previsto per il regime dei minimi. Viene, infatti, mantenuto l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili sia a fini IVA che delle imposte sui redditi. In modo analogo, viene a mantenersi l'esenzione da assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto delle operazioni attive e, parimenti, l'indetraibilità su quelle passive. Sempre in riferimento all'IVA, i contribuenti che beneficiano del nuovo regime continuano ad essere esonerati dalle liquidazioni e dai versamenti periodici, e chiaramente, non sono tenuti a presentare la comunicazione e dichiarazione IVA, la comunicazione clienti forniti e black list<sup>290</sup>.

Ancora una volta, l'accesso al regime agevolativo riconosce in capo al contribuente l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri.

In riferimento all'imposta regionale sulle attività produttive, viene mantenuta l'esenzione dal versamento dell'imposta e dalla presentazione della relativa dichiarazione<sup>291</sup>.

Qualche cambiamento è previsto, invece, in riferimento agli adempimenti connessi alla posizione di sostituti d'imposta. I beneficiari del nuovo regime non sono considerati sostituti di imposta.

---

<sup>289</sup> AA.VV., *Nuovo regime forfetario: le esclusioni*, in *Fiscal Focus.it*, 2014.

<sup>290</sup> AA.VV., *I vantaggi del nuovo regime forfetario*, circolare di aggiornamento professionale FISCAL FOCUS numero 372 del 16/12/2014.

<sup>291</sup> Petruzzellis G., *Regime dei minimi vs regime forfetario: ultimi giorni per la scelta*, in *IPSOA.it*, 2014.

Conseguentemente, sui ricavi/compensi, non vengono applicate le ritenute a titolo d'acconto. Risulta necessario però darne espressa comunicazione, per esempio con l'indicazione dell'esenzione in fattura<sup>292</sup>.

Parimenti, e qui viene individuato un ulteriore elemento di novità del regime forfetario, i contribuenti sono esentati dall'effettuare le ritenute sulle operazioni passive. Tuttavia, sono tenuti a dare indicazione nella dichiarazione dei redditi del codice fiscale del percettore delle somme sulle quali non sono state applicate le ritenute<sup>293</sup>.

## *2.2 Le agevolazioni fiscali*

La principale novità apportata dalla Finanziaria 2015, che non presenta alcuna similitudine con le precedenti previsioni normative, è l'adozione di una nuova modalità di determinazione del reddito da assoggettare ad imposta.

### *2.2.1 Il criterio forfetario e l'imposta*

Per coloro che accedono al regime forfetario il reddito viene, ora, determinato non più analiticamente, ma adottando un procedimento forfetario: in altri termini, da un reddito determinato come differenza tra le componenti positive e negative, ora, il reddito imponibile si individua applicando degli specifici coefficienti ai ricavi realizzati/compensi percepiti dal contribuente<sup>294</sup>.

La nuova modalità di determinazione del reddito potrebbe risultare sconveniente per taluni soggetti, in funzione delle spese effettivamente sostenute<sup>295</sup> e si rimanda al capitolo successivo per un'analisi della convenienza del regime.

---

<sup>292</sup> AA.VV., *Nuovo regime forfetario: via le ritenute*, in *Fiscal Focus.it*, 2014.

<sup>293</sup> Miele L., *Regime dei minimi, si cambia: arrivano più vincoli sul doppio reddito*, in *Il Sole 24 ore*, del 19/12/2014.

<sup>294</sup> Forte N., *Stabilità 2015, nuovo regime forfetario: l'avvio dell'attività abbatte il reddito imponibile*, in *IPSOA.it*, 2015.

<sup>295</sup> Parente G., *Partite Iva, imposta più alta e ricavi variabili per il nuovo regime dei minimi*, in *Il Sole 24 ore*, del 5/01/2015.

Si è visto precedentemente come siano, ora, previsti specifici limiti per l'accesso al regime, e, allo stesso modo, sono previsti anche specifici coefficienti per la determinazione del reddito forfetario. Gli stessi sono indicati nell'allegato 4 alla legge di Stabilità 2015 e si riportano nella tabella seguente.

*Tab. 2 "Coefficienti di redditività per tipo di attività nel nuovo regime forfetario"<sup>296</sup>*

<b>Attività</b>	<b>Redditività %</b>
Industrie alimentari e delle bevande	40
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	40
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	40
Commercio ambulante di altri prodotti	54
Costruzioni e attività immobiliari	86
Intermediari del commercio	62
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	40
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	78
Altre attività economiche	67

Il coefficiente di redditività rappresenterebbe l'ammontare delle spese presunte che un'attività tipo, nei corrispondenti vari settori individuati, richiederebbe nel suo esercizio<sup>297</sup>.

Come disposto espressamente dal testo della legge 190/2014, sul reddito determinato come sopra, fino alla sua totale capienza, vengono dedotti i contributi previdenziali versati dal contribuente ed eventuali eccedenze, possono essere dedotte dal reddito complessivo<sup>298</sup>.

Altro aspetto di novità previsto per il nuovo regime forfetario è l'assoggettamento del reddito, di impresa o di lavoro autonomo, ad una imposta

<sup>296</sup> Da Il Sole 24 ore del 20/12/2014.

<sup>297</sup> AA.VV., *Il nuovo regime forfetario (dal 2015)*, circolare di aggiornamento professionale SEAC numero 272 del 29/10/2014.

<sup>298</sup> Gesuato E., *La legge di stabilità 2015 presenta il nuovo regime agevolato forfetario*, in *Fisco e tasse.com*, 2014.

sostitutiva, come per i minimi, ma con l'innalzamento della stessa di dieci punti percentuali: dal 5% si passa al 15%<sup>299</sup>.

La previsione di un'imposta sostitutiva presenta i limiti e le convenienze tipiche di questa forma agevolativa: se da un lato il reddito non concorre a formare il reddito complessivo assoggettato all'IRPEF in modo progressivo, generando una riduzione del prelievo se il soggetto ha anche altri redditi, dall'altro lato, nel caso in cui non ci siano altri redditi in capo al contribuente, si vanno a perdere i crediti, o quanto meno le riduzioni di imposta, connessi alle detrazioni e alla deduzioni<sup>300</sup>. Tuttavia, in riferimento alle detrazioni per carichi di famiglia, rileva anche il reddito forfetario.

La norma disciplina, inoltre, nel caso di impresa familiare, che sia il titolare l'unico soggetto su cui l'imposta sostitutiva grava<sup>301</sup>.

### *2.2.2 Le perdite*

La determinazione forfetaria del reddito porta una rilevante conseguenza: il contribuente non potrà mai rilevare un risultato negativo. Ciò avviene proprio per il meccanismo tipico della determinazione del reddito: applicando un coefficiente positivo ai ricavi/compensi, avremo sempre un reddito imponibile che, al massimo, potrà essere azzerato con il concorso degli oneri previdenziali o con lo scomputo di perdite riferite a periodi precedenti l'accesso al regime<sup>302</sup>.

### *2.2.3 I contribuenti start up*

Una particolare agevolazione è disciplinata, con esclusivo riferimento a coloro che iniziano una nuova attività economica. Per questi contribuenti, il

---

<sup>299</sup> Balzanelli M., *Partite Iva: per chi vale e come funziona il regime dei minimi*, in *Il Sole 24 ore*, del 18/10/2014.

<sup>300</sup> AA.VV., *Nuovo regime forfetario e Imposta sostitutiva*, in *Fiscal Focus.it*, 2014.

<sup>301</sup> AA.VV., *Nuovo regime forfetario agevolato*, scheda informativa [agenziaentrate.gov.it](http://agenziaentrate.gov.it).

<sup>302</sup> AA.VV., *Nuovo regime forfetario*, circolare di aggiornamento professionale FISCAL FOCUS numero 325 del 10/11/2014.

legislatore prevede per i primi tre esercizi di attività la riduzione del reddito forfettario di 1/3<sup>303</sup>.

Affinché sia riconosciuto questo ulteriore beneficio, è necessario che vengano rispettati i requisiti di accesso generali, di cui al paragrafo 1.1, e che si possa individuare una start up<sup>304</sup>.

A tale fine, la normativa prevede espressamente quali siano i requisiti per individuare una nuova attività economica, che poco si discostano da quanto già disciplinato per i regimi che sono stati, di fatto, abrogati con la Finanziaria 2015. Si tratta, in altri termini, di non aver esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o di impresa; non deve verificarsi la mera prosecuzione di attività svolta precedentemente come dipendente e, infine, qualora ci sia la prosecuzione di attività svolta da un soggetto diverso, i ricavi dell'anno precedente, devono rientrare nei limiti indicati dall'allegato 4 della legge 190/2014<sup>305</sup>.

### *2.3 Il nuovo regime agevolato contributivo*

Novità assoluta, introdotta con la Finanziaria 2015, è la previsione per gli aderenti al regime forfettario di applicare un regime agevolato anche a fine contributivo. Tale regime prevede di esentare i contribuenti dal versamento dei cd IVS fissi ovvero le quote minimali previste conseguentemente all'iscrizione alle gestioni previdenziali per commercianti ed artigiani. A fronte di tale esenzione, è prevista un'assimilazione della determinazione del carico contributivo simile a quanto già previsto per coloro che sono iscritti alla gestione separata INPS: il prelievo contributivo è definito applicando le aliquote previste al reddito imponibile<sup>306</sup>.

---

<sup>303</sup> AA.VV., *La Finanziaria 2015*, circolare di aggiornamento professionale SEAC numero 1 del 08/01/2015.

<sup>304</sup> Petruzzellis G., *Regime dei minimi vs regime forfettario: ultimi giorni per la scelta*, in *IPSOA.it*, 2014.

<sup>305</sup> AA.VV., *Le start up nel nuovo regime forfettario*, in *Fiscal Focus.it*, 2014.

<sup>306</sup> Martina E., *Legge di Stabilità 2015: esenzione totale contributiva per le nuove attività*, in *IPSOA.it*, 2014.

Fermo restando che per eventuali redditi forfetari eccedenti il minimale, previsto annualmente dall'INPS, il contribuente è tenuto al versamento dei contributi con le aliquote maggiorate, è possibile verificare, quanto meno per il primo anno di attività, un annullamento del prelievo contributivo che verrebbe differito all'anno successivo al momento della determinazione del reddito<sup>307</sup>.

L'accesso al regime agevolato contributivo è subordinato all'accesso e alla permanenza nel regime forfetario. In altri termini, contestualmente alla fuoriuscita dal regime forfetario si verifica immediatamente la perdita dei requisiti per poter beneficiare dell'agevolazione contributiva. Si precisa, inoltre, che la fuoriuscita dal regime agevolativo contributivo comporta l'impossibilità per il contribuente di accedervi nuovamente, pur verificandosi i requisiti per l'accesso.

Diversamente, l'accesso non avviene in modo automatico, ma è necessario che il contribuente esprima l'opzione mediante una comunicazione telematica da trasmettere all'INPS entro il 28 febbraio dell'anno da cui decorrerebbe l'agevolazione<sup>308</sup>.

Pur riscontrando la portata agevolativa del provvedimento, è necessario precisare che l'eventuale opzione al regime agevolato contributivo, comporta l'impossibilità di accedere alle agevolazioni di cui alla legge 449 del 1997 e 233 del 1990. In altri termini, per gli iscritti ultra 65 anni non è possibile richiedere la riduzione al 50% dell'aliquota contributiva e, parimenti, quella del 3% per i collaboratori familiari con meno di 21 anni<sup>309</sup>.

L'agevolazione contributiva, infine, non è fruibile da tutti coloro che aderiscono al regime forfetario: restano, infatti, esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali dell'albo di riferimento. Per tali soggetti è previsto il versamento della contribuzione minima prevista dal proprio ordinamento<sup>310</sup>.

---

<sup>307</sup> AA.VV., *Nuovo regime contributivo per i forfetari*, circolare di aggiornamento professionale FISCAL FOCUS numero 5 del 09/01/2015.

<sup>308</sup> AA.VV., *La Finanziaria 2015*, circolare di aggiornamento professionale SEAC numero 1 del 08/01/2015.

<sup>309</sup> AA.VV., *Nuovo regime contributivo per i forfetari*, circolare di aggiornamento professionale FISCAL FOCUS numero 5 del 09/01/2015.

<sup>310</sup> AA.VV., *Contributi ridotti ma non per tutti*, in *Fiscal Focus.it*, 2014.



### 3. Entrata e fuoriuscita dal regime

#### 3.1 Modalità di accesso

La normativa definisce espressamente come il regime forfetario sia il regime naturale per i contribuenti che possiedono i requisiti previsti dalla legge e non rientrano in una o più cause di esclusione. Per tali soggetti, in altri termini, l'accesso, se già esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, è automatico. Non risulta, infatti, necessario provvedere, in questi casi, a particolari comunicazioni all'Agenzia delle Entrate<sup>311</sup>.

Diversamente, per coloro che iniziano l'attività risulta esserci l'obbligo, a pena di sanzione<sup>312</sup>, di provvedere a comunicare all'Agenzia la volontà di accedere al nuovo regime forfetario in sede di attribuzione di apertura della Partita IVA con il modello AA9<sup>313</sup>.

Tuttavia, con un comunicato stampa<sup>314</sup>, l'Amministrazione Finanziaria ha affermato che, fino all'approvazione e pubblicazione del modello summenzionato aggiornato, è possibile utilizzare la modulistica nella sua versione più recente, semplicemente, barrando il campo ancora contraddistinto come "Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità"<sup>315</sup>.

#### 3.2 Cause di fuoriuscita dal regime

Un'importante differenza del nuovo regime con i regimi precedenti riguarda la durata. Il regime dei minimi prevedeva una durata di cinque anni, ampliabile fino al 35° anno di età del contribuente, il regime delle nuove iniziative, invece, prevedeva i benefici limitatamente ai primi tre anni di attività. Il

---

<sup>311</sup> Forte N., *Stabilità 2015, nuovo regime forfetario: come comunicare l'adesione*, in *IPSOA.it*, 2015.

<sup>312</sup> Ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 471/1997 la sanzione va da un minimo di 516 euro ad un massimo di 2.065 euro.

<sup>313</sup> AA.VV., *Nuovi Minimi: regime naturale di accesso*, in *Fiscal Focus.it*, 2015.

<sup>314</sup> Cfr Comunicato Stampa Agenzia Entrate del 31/12/2014.

<sup>315</sup> AA.VV., *Nuovo regime forfetario: adesione con la "vecchia" dichiarazione di inizio attività*, in *IPSOA.it*, 2015.

nuovo regime nulla prevede a riguardo: è pacifico, quindi, individuare lo stesso come un regime permanente, quantomeno, fino al mantenimento dei requisiti richiesti per l'accesso<sup>316</sup>.

Solamente al venir meno delle condizioni o al verificarsi di una causa di esclusione, il regime non viene più applicato, salvo, la possibilità di riapplicare il regime stesso ripristinate le condizioni richieste per l'accesso. La fuoriuscita si verifica dall'anno successivo rispetto al momento in cui vengono a realizzarsi le condizioni per l'esclusione. Qualora ci fosse il superamento del limite dei ricavi per più del 50% della soglia massima prevista dalla normativa, non si ha la fuoriuscita immediata dal regime come, invece, era disciplinato per il regime dei minimi<sup>317</sup>.

Si è affermato precedentemente, come il regime forfetario sia applicato automaticamente, verificati i requisiti per l'accesso. Il contribuente che intende fuoriuscire dal regime deve esercitare l'opzione per l'applicazione del regime ordinario<sup>318</sup>.

L'opzione al regime ordinario può verificarsi secondo due modalità. La prima modalità prevede l'indicazione nella prima dichiarazione fiscale, dell'opzione al regime. La seconda, invece, consiste nel comportamento concludente come l'emissione di fatture con IVA o l'assolvimento degli adempimenti IVA (adempimenti per cui il contribuente sarebbe esentato in forza al regime forfetario)<sup>319</sup>.

E' opportuno ricordare che, esercitata l'opzione al regime ordinario, la stessa è vincolante per un triennio. Successivamente, la stessa si proroga di anno in anno, salvo che il contribuente non adotti comportamenti concludenti per il ripristino del regime forfetario<sup>320</sup>.

---

<sup>316</sup> AA.VV., *Nuovo regime forfetario*, circolare di aggiornamento professionale FISCAL FOCUS numero 325 del 10/11/2014.

<sup>317</sup> AA.VV., *Nuovi Minimi: regime naturale di accesso*, in *Fiscal Focus.it*, 2015.

<sup>318</sup> AA.VV., *La Finanziaria 2015*, circolare di aggiornamento professionale SEAC numero 1 del 08/01/2015.

<sup>319</sup> AA.VV., *Nuovi Minimi: regime naturale di accesso*, in *Fiscal Focus.it*, 2015.

<sup>320</sup> AA.VV., *Nuovo regime forfetario*, circolare di aggiornamento professionale FISCAL FOCUS numero 325 del 10/11/2014.

## 4. La clausola di salvaguardia

Si è ribadito più volte come il nuovo regime forfetario sia applicabile in forza alla soppressione del regime fiscale di vantaggio, regime delle nuove iniziative produttive del regime contabile agevolato. Tuttavia, il Legislatore, nell'ottica di voler salvaguardare le attività già intraprese, ha previsto delle situazioni intermedie o clausole di salvaguardia che permettono un'applicazione temporanea dei regimi previgenti.

### 4.1 Regime dei minimi

La disciplina del nuovo regime forfetario definisce espressamente una deroga per l'abrogazione delle disposizioni dell'articolo 27, commi 1 e 2 del decreto legge 98/2011, ovvero del regime dei contribuenti minimi. E', infatti, previsto, per coloro che al 31 dicembre 2014 applicavano ancora il regime dei minimi, di poter continuare ad applicare la normativa fino ad esaurimento naturale del regime stesso<sup>321</sup>.

Esemplificando, per il contribuente che ha iniziato l'attività come minimo, nel 2014, il regime è applicabile fino al 2018 o fino ad un termine più ampio, se non ha ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età<sup>322</sup>.

Per questi contribuenti, in alternativa, sarà quindi possibile: mantenere il regime dei minimi fino alla sua naturale scadenza o fino al verificarsi di cause che ne comportano la fuoriuscita; applicare il regime forfetario, compresa l'agevolazione riservata alle start up, qualora ne sussistano i requisiti o, ancora, applicare il regime ordinario<sup>323</sup>.

---

<sup>321</sup> AA.VV., *Minimi operativi nel 2015*, in *Fiscal Focus.it*, 2015.

<sup>322</sup> Forte N., *Nuovo regime forfetario a scartamento ridotto*, in *IPSOA.it*, 2014.

<sup>323</sup> AA.VV., *Nuovo regime forfetario*, circolare di aggiornamento professionale FISCAL FOCUS numero 325 del 10/11/2014.

## *4.2 Regime delle nuove iniziative*

Diversamente da quanto previsto per il regime dei minimi, per il regime delle nuove iniziative, la cui disposizione contenuta all'articolo 13 della legge 388/2000 risulterebbe abrogata dal primo gennaio 2015, non si configura una proroga. In modo opposto, infatti, qualora nel 2015 non sia ancora esaurita la durata triennale del regime o non si siano verificate le cause di prescrizione, lo stesso non mantiene i suoi effetti<sup>324</sup>.

Se il contribuente ha iniziato l'attività nel 2014 non manterrà il regime delle nuove iniziative fino al 2016, dovendo necessariamente applicare il regime forfetario salvo l'opzione per il regime ordinario<sup>325</sup>.

## *4.3 Regime contabile agevolato*

Come per il regime delle nuove iniziative, anche per il regime che era disciplinato dall'articolo 27 comma 3 del decreto legge 98/2011, non viene riconosciuta la clausola di salvaguardia.

E' difatti disposto per i soggetti che, al 31 dicembre 2014 applicavano il regime contabile agevolato di non poter continuare l'adozione dello stesso, ma per loro è possibile solamente scegliere di adottare il regime forfetario o il regime ordinario<sup>326</sup>.

---

<sup>324</sup> Forte N., *Stabilità 2015, nuovo regime forfetario: l'avvio dell'attività abbatte il reddito imponibile*, in *IPSOA.it*, 2015.

<sup>325</sup> AA.VV., *La Finanziaria 2015*, circolare di aggiornamento professionale SEAC numero 1 del 08/01/2015.

<sup>326</sup> AA.VV., *Nuovo regime forfetario*, circolare di aggiornamento professionale FISCAL FOCUS numero 325 del 10/11/2014.

# CAPITOLO SETTIMO

## CALCOLI DI CONVENIENZA DEI REGIMI FISCALI

**Sommario:** 1. Critiche al regime forfetario - 2. Regime forfetario e regime ordinario - 2.1 Attività economica già avviata - 2.2 Start up - 3. Regime forfetario e regime dei minimi - 3.1 Attività economica già avviata - 3.2 Start up - 4. Regime forfetario e regime delle nuove iniziative - 4.1 Attività economica già avviata - 4.2 Start up

Nel presente capitolo, attraverso alcune esemplificazioni, si cercherà di rappresentare il vantaggio, espresso come risparmio d'imposta, derivante dall'adozione del regime forfetario.

Considerando che la clausola di salvaguardia è prevista solo per il regime dei minimi, mentre il regime delle nuove iniziative non è più applicabile, si ritiene opportuno di analizzare comunque quale opzione sia più conveniente per il contribuente, ma, soprattutto, individuare come i regimi agevolativi siano stati modificati.

### 1. Critiche al regime forfetario

La Finanziaria 2015, ancora prima della sua entrata in vigore, ha generato una molteplicità di critiche in merito alla previsione agevolativa del regime forfetario.

In tal senso, le maggiori testate giornalistiche di settore affermano che è possibile individuare un *“rischio flop per il nuovo regime dei minimi. Uscire dalla*

*tassazione ordinaria per entrare in quella forfettizzata [...] si potrebbe rivelare una scelta perdente per gran parte delle partite Iva*<sup>327</sup>.

Pur essendo inopinabili le semplificazioni sugli adempimenti portate dal nuovo regime, le stesse, paragonando gli effetti del nuovo regime con le versioni precedenti, non sono sufficienti per compensare l'aumento del prelievo fiscale in capo al contribuente<sup>328</sup>.

Il problema principale che viene ad individuarsi per molte categorie è conseguente, innanzitutto, alla previsione di soglie di ricavi eccessivamente ridotte per accedere al beneficio e, soprattutto, alla perdita della possibilità di dedurre i costi connessi alla produzione, comportando forti ripercussioni nei confronti degli imprenditori e lavoratori autonomi con basso reddito<sup>329</sup>.

Una tale previsione ha fatto sì, presumibilmente, che una moltitudine<sup>330</sup> di neo imprenditori o lavoratori autonomi abbiano, negli ultimi mesi del 2014, aperto nuove partite IVA per poter continuare ad applicare il regime dei minimi, indubbiamente più conveniente<sup>331</sup>.

E' immediato riscontrare la problematiche connesse alla situazione: un intervento la cui *ratio* è quella di agevolare ed incentivare si dimostra essere un regime fiscale caratterizzato da un accesso eccessivamente rigido e, al contempo, che comporta un aumento del prelievo fiscale. Una tale struttura normativa va a perdere ogni finalità di sostegno all'economia, ma, al contrario, la penalizza colpendo, in particolar modo, coloro che hanno redditi minori<sup>332</sup>.

E' auspicabile, quindi, un prossimo intervento del Governo e, in tal senso, si è già espresso il sottosegretario all'Economia affermando che, presumibilmente

---

<sup>327</sup> Mobili M., Parente G., *Nuovo regime dei minimi con prelievo più pesante*, in *Il Sole 24 ore*, del 09/12/2014.

<sup>328</sup> Stoppa V., *I minimi ora pagano più tasse*, in *Italia Oggi*, del 09/01/2015,

<sup>329</sup> Latour G., *Professionisti, il pasticcio dei «minimi» nella legge di Stabilità*, in *Il Sole 24 ore*, del 29/12/2014.

<sup>330</sup> A novembre 2014 sono state aperte 38.351 nuove partite Iva con un aumento rispetto a novembre 2013 del 15,5%, in particolare le adesioni al regime fiscale di vantaggio sono state 11.917 soggetti, +84% rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente. Cfr Osservatorio sulle partite IVA del MEF "Sintesi dell'aggiornamento dei dati di novembre 2014".

<sup>331</sup> AA.VV., *A novembre aumento delle partite IVA aderenti al «vecchio» regime di vantaggio*, in *Eutekne.info*, 2015.

<sup>332</sup> Gallo S., *Partite IVA, il cambio di rotta del Governo non ferma le polemiche*, in *Eutekne.info*, 2015.

con i prossimi interventi legislativi, si procederà a ridefinire i caratteri agevolativi di un regime che presenta molteplici limiti<sup>333</sup>.

Nei seguenti paragrafi, mediante esemplificazioni, si procede a raffrontare le dinamiche fiscali connesse all'applicazione dei vari regimi agevolativi. E' opportuno precisare che il paragone è limitato al carico fiscale dell'imposta sul reddito, senza considerare le interferenze di IVA e degli adempimenti contabili, che abbiamo visto essere benefici comuni al regime forfetario e ai regimi che lo stesso ha sostituito. Per semplicità non si considerano le interferenze che possono dare le addizionali comunali e si ipotizza che non ci siano costi o ricavi che generano elementi irrilevanti ai fini IRPEF e IRAP. Considerando la molteplicità dei casi, essendo previste più soglie di ricavi, la presente analisi considera il caso di un professionista, con valore soglia 15.000,00 €, e di un commerciante all'ingrosso, con valore soglia 40.000,00 €.

Per appurare il profilo agevolativo del nuovo regime si considera che al momento di accesso al nuovo regime si opti anche per il regime contributivo agevolato.

## **2. Regime forfetario e regime ordinario**

### *2.1 Attività economica già avviata*

Consideriamo un professionista che ha già avviato la propria attività ed è iscritto alla gestione separata dell'INPS ed un commerciante iscritto alla corrispondente gestione commercianti.

Il professionista ha versato contributi previdenziali per 3.000,00 € ed ha percepito compensi per 15.000,00 € rientrando nei limiti imposti per il regime forfetario.

Si suppone, inoltre, che abbia sostenuto spese, deducibili, per 3.300,00 € ovvero lo stesso valore che ha presunto il Legislatore, prevedendo per questa categoria un coefficiente di redditività del 78%.

L'iscrizione alla gestione separata INPS comporta l'assoggettamento ad un'aliquota contributiva del 27,72%.

---

<sup>333</sup> Rivetti P., *Modifiche al regime forfetario con più opzioni*, in *Eutekne.info*, 2015.

Per il commerciante si considerano le medesime ipotesi: versamento contributivo 3.466,00 € (cd versamenti minimali), sostenimento di spese, deducibili, per 24.000,00 € e realizzazione di ricavi per 40.000,00 €. Il coefficiente di redditività è pari al 40%. L'aliquota contributiva prevista per i commercianti è del 22,29%.

Nell'ipotesi che entrambi i contribuenti non abbiano percepito nell'anno altri redditi e che non abbiano famigliari a carico, l'applicazione del regime forfetario è più vantaggiosa.

Per il contribuente che esercita l'attività di commercio, la differenza è imputabile principalmente all'applicazione di un'aliquota sul reddito minore (15% contro il 23%). L'assoggettamento ad una tassazione progressiva, all'addizionale regionale e all'IRAP, pur permettendo di beneficiare di una detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi, non dà il medesimo risparmio fiscale dell'imposta sostitutiva. Tuttavia, a fronte di un reddito minore, come nel caso di un professionista, il vantaggio si riduce in modo rilevante. Un minore reddito, infatti, permette di beneficiare di una maggiore detrazione per lavoro autonomo ed, inoltre, il possibile risparmio dei contributi previdenziali, dovuto all'applicazione del regime contributivo agevolato, non si verifica. Per i professionisti iscritti ad una gestione separata, che adottando un criterio di determinazione del reddito analitico con tassazione progressiva, infatti, il computo della contribuzione previdenziale adotta il medesimo meccanismo previsto per il regime forfetario. E' pacifico che una contribuzione con versamenti cd minimali renderebbe il regime forfetario più vantaggioso anche per il professionista. Nella tabella che segue è possibile individuare i valori di riferimento.

*Tab. 3 Contribuente senza altri redditi e senza famigliari a carico*

	PROFESSIONISTA		COMMERCIANTE	
	REGIME FORFETARIO	REGIME ORDINARIO	REGIME FORFETARIO	REGIME ORDINARIO
RICAVI	15.000,00	15.000,00	40.000,00	15.000,00
SPESE	3.300,00	3.300,00	24.000,00	24.000,00
RED.IMPRESA/AUTONOMO	11.700,00	11.700,00	16.000,00	16.000,00
ALTRI REDDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
REDDITO COMPLESSIVO	11.700,00	11.700,00	16.000,00	16.000,00
ONERI DEDUCIBILI	3.000,00	3.000,00	3.466,00	3.466,00
REDDITO IMPONIBILE	8.700,00	8.700,00	12.534,00	12.534,00
IMPOSTA LORDA	1.305,00	2.001,00	1.880,00	2.883,00



	PROFESSIONISTA		COMMERCIANTE	
DETRAZIONE PER LAVORO	0,00	952,00	0,00	858,00
DETR. FAM. A CARICO	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA NETTA	1.305,00	1.049,00	1.880,00	2.025,00
ADDIZIONALE REGIONALE	0,00	107,00	0,00	154,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	3.243,00	3.243,00	3.566,00	3.573,00
IRAP	0,00	170,00	0,00	337,00
TOTALE PRELIEVO FISCALE	4.548,00	4.569,00	5.447,00	6.090,00

Riproponendo il medesimo esempio e considerando una detrazione per famigliari a carico, il regime forfetario per il commerciante è ancora conveniente, ma in misura minore (da 643,00 € il vantaggio si riduce a 135,00 €). Per il professionista, invece, non risulterebbe più conveniente (pagherebbe 514,00 € in più). Come affermato prima, minori redditi e maggiori detrazioni rendono svantaggioso il nuovo regime agevolato.

*Tab. 4 Contribuente senza altri redditi e con un figlio di 2 anni a carico al 50%*

	PROFESSIONISTA		COMMERCIANTE	
	REGIME FORFETARIO	REGIME ORDINARIO	REGIME FORFETARIO	REGIME ORDINARIO
IMPOSTA LORDA	1.305,00	2.001,00	1.880,00	2.883,00
DETRAZIONE PER LAVORO	0,00	952,00	0,00	858,00
DETR. FAM. A CARICO	0,00	535,00	0,00	507,00
IMPOSTA NETTA	1.305,00	514,00	1.880,00	1.518,00
ADDIZIONALE REGIONALE	0,00	107,00	0,00	154,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	3.243,00	3.243,00	3.566,00	3.573,00
IRAP	0,00	170,00	0,00	337,00
TOTALE PRELIEVO FISCALE	4.548,00	4.034,00	5.447,00	5.582,00

Un'ultima esemplificazione considera, oltre alla detrazione per carichi di famiglia, la sussistenza di un reddito di 2.500,00 € per immobile affittato per il quale non è stata applicata la cedolare secca<sup>334</sup>.

In questo caso, un maggiore reddito comporta un aumento dell'imposta lorda ed una contestuale diminuzione delle detrazioni per lavoro e per famigliari a carico, che ricordiamo essere inversamente proporzionali al reddito. Il regime forfetario risulta essere più vantaggioso in entrambi i casi.

<sup>334</sup> L'applicazione della cedolare comporterebbe l'assoggettamento dell'affitto ad un'imposta sostitutiva e lo stesso rientrerebbe nel computo per le detrazioni.

Tab. 5 Contribuente, con reddito da fabbricati per 2.500,00 € e con un figlio di 2 anni a carico al 50%

PROFESSIONISTA				
	REGIME FORFETARIO	REGIME ORDINARIO	REGIME FORFETARIO	REGIME ORDINARIO
REDDITO			COMMERCIANTE	
IMPRESA/AUTONOMO	11.700,00	11.700,00	16.000,00	16.000,00
ALTRI REDDITI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
REDDITO COMPLESSIVO	14.200,00	14.200,00	18.500,00	18.500,00
ONERI DEDUCIBILI	3.000,00	3.000,00	3.466,00	3.466,00
REDDITO IMPONIBILE	11.200,00	11.200,00	15.034,00	15.034,00
IMPOSTA LORDA	1.880,00	2.576,00	2.455,00	3.459,00
DETRAZIONE PER LAVORO	0,00	897,00	0,00	803,00
DETR. FAM. A CARICO	575,00	519,00	575,00	491,00
IMPOSTA NETTA	1.305,00	1.160,00	1.880,00	2.165,00
ADDIZIONALE REGIONALE	31,00	138,00	31,00	185,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	3.243,00	3.243,00	3.566,00	3.573,00
IRAP	0,00	170,00	0,00	337,00
TOTALE PRELIEVO FISCALE	4.579,00	4.711,00	5.447,00	6.260,00

## 2.2 Start up

Verosimilmente, la vera agevolazione è riscontrabile per coloro che all'avvio della loro attività possono scegliere alternativamente tra il regime forfetario ed il regime ordinario.

La maggiore agevolazione riservata alle start up, con una riduzione del reddito imponibile ai fini fiscali e previdenziali di un terzo, genera un notevole risparmio di imposta in capo ai neo contribuenti.

Considerando i medesimi esempi analizzati *supra*, si riscontra un risparmio di imposta che, tralasciando le osservazioni critiche sui limiti dei ricavi, talvolta, eccessivamente ridotti, rende indubbiamente più vantaggioso il regime forfetario.

In particolare, il regime rivolto alle start up permette di posticipare all'anno successivo, rispetto l'inizio dell'attività, il versamento dei contributi previdenziali. Una tale previsione, certamente, agevola coloro che nel primo periodo di esercizio non hanno le risorse finanziarie per far fronte ai versamenti contributivi fissi. Tuttavia, questo non si verifica per i professionisti iscritti alla gestione separata, in

quanto, come già affermato nel precedente paragrafo, verserebbero i contributi in sede di dichiarazione dei redditi dopo aver determinato il reddito imponibile.

*Tab. 6 Contribuente start up senza altri redditi e senza famigliari a carico*

	PROFESSIONISTA		COMMERCIANTE	
	REGIME FORFETARIO	REGIME ORDINARIO	REGIME FORFETARIO	REGIME ORDINARIO
RICAVI	15.000,00	15.000,00	40.000,00	15.000,00
SPESE	3.300,00	3.300,00	24.000,00	24.000,00
RED. IMPRESA/AUTONOMO	7.800,00	11.700,00	10.667,00	16.000,00
ALTRI REDDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
REDDITO COMPLESSIVO	7.800,00	11.700,00	10.667,00	16.000,00
ONERI DEDUCIBILI	0,00	0,00	0,00	3.466,00
REDDITO IMPONIBILE	7.800,00	11.700,00	10.667,00	12.534,00
IMPOSTA LORDA	1.170,00	2.691,00	1.600,00	2.883,00
DETRAZIONE PER LAVORO	0,00	952,00	0,00	858,00
DETR. FAM. A CARICO	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA NETTA	1.170,00	1.739,00	1.600,00	2.025,00
ADDIZIONALE REGIONALE	0,00	144,00	0,00	154,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	2.162,00	3.243,00	2.378,00	3.573,00
IRAP	0,00	170,00	0,00	337,00
TOTALE PRELIEVO FISCALE	3.332,00	5.296,00	3.978,00	6.090,00

*Tab. 7 Contribuente start up senza altri redditi e con un figlio di 2 anni a carico al 50%*

	PROFESSIONISTA		COMMERCIANTE	
	REGIME FORFETARIO	REGIME ORDINARIO	REGIME FORFETARIO	REGIME ORDINARIO
IMPOSTA LORDA	1.170,00	2.691,00	1.600,00	2.883,00
DETRAZIONE PER LAVORO	0,00	952,00	0,00	858,00
DETR. FAM. A CARICO	0,00	535,00	0,00	507,00
IMPOSTA NETTA	1.170,00	1.204,00	1.600,00	1.518,00
ADDIZIONALE REGIONALE	0,00	144,00	0,00	154,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	2.162,00	3.243,00	2.378,00	3.573,00
IRAP	0,00	170,00	0,00	337,00
TOTALE PRELIEVO FISCALE	3.332,00	4.761,00	3.978,00	5.582,00

*Tab. 8 Contribuente start up, con reddito da fabbricati per 2.500,00 € e con un figlio di 2 anni a carico al 50%*

	PROFESSIONISTA		COMMERCIANTE	
	REGIME FORFETARIO	REGIME ORDINARIO	REGIME FORFETARIO	REGIME ORDINARIO
RED. IMPRESA/AUTONOMO	7.800,00	11.700,00	10.667,00	16.000,00
ALTRI REDDITI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
REDDITO COMPLESSIVO	10.300,00	14.200,00	13.167,00	18.500,00
ONERI DEDUCIBILI	0,00	0,00	0,00	3.466,00
REDDITO IMPONIBILE	10.300,00	14.200,00	13.167,00	15.034,00
IMPOSTA LORDA	1.745,00	3.266,00	2.175,00	3.459,00
DETRAZIONE PER LAVORO	0,00	897,00	0,00	803,00
DETR. FAM. A CARICO	575,00	519,00	575,00	491,00
IMPOSTA NETTA	1.170,00	1.850,00	1.600,00	2.165,00
ADDIZIONALE REGIONALE	31,00	175,00	31,00	185,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	2.162,00	3.243,00	2.378,00	3.573,00
IRAP	0,00	170,00	0,00	337,00
TOTALE PRELIEVO FISCALE	3.363,00	5.438,00	4.009,00	6.260,00

### 3. Regime forfetario e regime dei minimi

#### 3.1 Attività economica già avviata

Nel raffronto tra regime forfetario e regime ordinario, l'analisi non considera gli effetti di eventuali detrazioni o di incrementi di reddito.

Si tratta, infatti, di due regimi che applicano un'imposta sostitutiva. In entrambi i casi, le detrazioni non possono essere recuperate e l'eventuale reddito da fabbricati verrebbe assoggettato in egual misura all'imposta progressiva. Entrambi i regimi, inoltre, prevedono l'esenzione dall'IRAP, tuttavia, il regime dei minimi non permette l'accesso al neo regime contributivo agevolato.

Mantenendo le medesime variabili analizzate nei casi sovraesposta, nella tabella seguente vengono indicati i prelievi fiscali e contributivi in capo ad un professionista e ad un commerciante che hanno già avviato la loro attività.

Tab. 9 Contribuente senza altri redditi e senza famigliari a carico

	PROFESSIONISTA		COMMERCIANTE	
	REGIME FORFETARIO	REGIME MINIMI	REGIME FORFETARIO	REGIME MINIMI
RED. IMPRESA/AUTONOMO	11.700,00	11.700,00	16.000,00	16.000,00
ONERI DEDUCIBILI	3.000,00	3.000,00	3.466,00	3.466,00
REDDITO IMPONIBILE	8.700,00	8.700,00	12.534,00	12.534,00
IMPOSTA LORDA	1.305,00	435,00	1.880,00	627,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	3.243,00	3.243,00	3.566,00	3.573,00
TOTALE PRELIEVO FISCALE	4.548,00	3.678,00	5.446,00	4.200,00

Per entrambe le categorie di contribuenti risulta ampiamente svantaggioso il regime forfetario, ancorché nel caso del commerciante si registri un minimo risparmio contributivo.

Il vantaggio del regime dei minimi è riscontrabile nella minore aliquota prevista, che nel nuovo regime è aumentata al 15 %, in altri termini, a parità di redditi si registrerebbe un aumento del prelievo del 200%.

### 3.2 Start up

Come nel raffronto tra regime ordinario e regime forfetario, il vero vantaggio emerge analizzando la posizione di un contribuente start up.

In questo caso, pur essendoci un maggior prelievo fiscale, sempre connesso alla maggiore aliquota dell'imposta sostitutiva (il professionista paga 585,00 € in più ed il commerciante 973,00 €), assume un ruolo rilevante il notevole risparmio contributivo connesso alla riduzione di 1/3 del reddito imponibile. A parità di aliquota, la diminuzione del reddito genera un risparmio maggiore.

Tab. 10 Contribuente start up senza altri redditi e senza famigliari a carico

	PROFESSIONISTA		COMMERCIANTE	
	REGIME FORFETARIO	REGIME MINIMI	REGIME FORFETARIO	REGIME MINIMI
RED. IMPRESA/AUTONOMO	7.800,00	11.700,00	10.667,00	16.000,00
ONERI DEDUCIBILI	0,00	0,00	0,00	3.466,00
REDDITO IMPONIBILE	7.800,00	11.700,00	10.667,00	12.534,00
IMPOSTA LORDA	1.170,00	585,00	1.600,00	627,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	2.162,00	3.243,00	2.378,00	3.573,00
TOTALE PRELIEVO FISCALE	3.332,00	3.828,00	3.978,00	4.200,00

## 4. Regime forfetario e regime nuove iniziative

### 4.1 Attività economica già avviata

Considerazioni simili, a quelli visti per il regime dei minimi, si possono ottenere confrontando il regime forfetario con il regime delle nuove iniziative. Tuttavia, l'analisi si differenzia, in quanto il regime introdotto dalla Finanziaria 2011 prevedeva un'aliquota di imposta sostitutiva del 10% e non si configurava, in capo al contribuente, l'esonero dall'IRAP e sussisteva l'impossibilità di dedurre gli oneri previdenziali dal reddito. La deducibilità, infatti, non era imputabile ad un reddito assoggettato ad imposta sostitutiva.

Come prima, proprio per la tipologia tipica del prelievo sostitutivo, comune ai due regimi, non si considera l'effetto di detrazioni o aumenti di reddito assoggettati a tassazione ordinaria.

*Tab. 11 Contribuente senza altri redditi e senza famigliari a carico*

	PROFESSIONISTA		COMMERCIANTE	
	REGIME FORFETARIO	REGIME NUOVE INIZ.	REGIME FORFETARIO	REGIME NUOVE INIZ.
RED. IMPRESA/AUTONOMO	11.700,00	11.700,00	16.000,00	16.000,00
ONERI DEDUCIBILI	3.000,00	0,00	3.466,00	0,00
REDDITO IMPONIBILE	8.700,00	11.700,00	12.534,00	16.000,00
IMPOSTA LORDA	1.305,00	1.170,00	1.880,00	1.600,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	3.243,00	3.243,00	3.566,00	3.573,00
IRAP	0,00	170,00	0,00	337,00
TOTALE PRELIEVO FISCALE	4.548,00	4.583,00	5.446,00	5.510,00

La previsione nel regime delle nuove iniziative di un'aliquota di imposta del 10% e dell'assoggettamento all'IRAP, rende il regime forfetario conveniente per entrambe le tipologie di contribuenti se pur per importi molto ridotti.

#### *4.2 Start up*

E' facilmente intuibile come, anche in questo caso, sia proprio la previsione per le start up a rendere maggiormente vantaggioso il nuovo regime introdotto con la Finanziaria 2015.

*Tab. 12 Contribuente start up senza altri redditi e senza famigliari a carico*

	PROFESSIONISTA		COMMERCIANTE	
	REGIME FORFETARIO	REGIME NUOVE INIZ.	REGIME FORFETARIO	REGIME NUOVE INIZ.
RED. IMPRESA/AUTONOMO	7.800,00	11.700,00	10.667,00	16.000,00
ONERI DEDUCIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
REDDITO IMPONIBILE	7.800,00	11.700,00	10.667,00	16.000,00
IMPOSTA LORDA	1.170,00	1.170,00	1.600,00	1.600,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	2.162,00	3.243,00	2.378,00	3.573,00
IRAP	0,00	170,00	0,00	337,00
TOTALE PRELIEVO FISCALE	3.332,00	4.583,00	3.978,00	5.510,00

## CAPITOLO OTTAVO

# PROFILI DI CRITICITÀ DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

**Sommario:** 1. **Limiti nazionali all'adozione delle agevolazioni** - 1.1 *Il principio della riserva di legge* - 1.2 *Il limite dell'articolo 53 della Costituzione: la capacità contributiva* - 1.3 *Il criterio della progressività* - 1.4 *Elementi per l'ammissibilità delle agevolazioni fiscali* - 1.5 *Possibile utilizzo delle agevolazioni a fini elusivi* - 2. **Agevolazioni fiscali e le previsioni tributarie internazionali** - 2.1 *La normativa comunitaria sull'adozione delle agevolazioni fiscali* - 2.2 *Il principio di non discriminazione* - 2.3 *Il codice di condotta contro le misure fiscali dannose*

### 1. Limiti nazionali all'adozione delle agevolazioni

La previsione di agevolazioni genera, inevitabilmente, un trattamento differenziato nei confronti dei contribuenti: concedere benefici ad una sola categoria di soggetti genera, in riferimento al prelievo fiscale, delle disparità ed, in tal senso, si è espressa la Corte Costituzionale<sup>335</sup> sulla costituzionalità delle agevolazioni fiscali concesse alle attività amatoriali in Sicilia.

Le agevolazioni fiscali, si è detto, assumono carattere di deroga alle ordinarie regole impositive dell'ordinamento tributario. E' opportuno, quindi, estendere l'analisi circa la legittimità delle stesse, non limitandosi a considerarne i profili positivi.<sup>336</sup>

---

<sup>335</sup> Cfr sentenza n. 76 della Corte Costituzionale del 30/12/1958.

<sup>336</sup> Fichera F., *Le agevolazioni fiscali*, CEDAM, Padova, 1992.

## 1.1 Il principio della riserva di legge

L'articolo 23 delle Costituzione sancisce come “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.

Considerando che l'obbligazione tributaria è elemento cardine ed essenziale per le politiche sociali e di redistribuzione del reddito di una nazione, è chiaro che il potere normativo, definito dal citato articolo costituzionale, sia demandato al Parlamento<sup>337</sup>.

Si può parlare, in questi termini, di una funzione democratica della riserva di legge: in senso lato, è il cittadino stesso che definisce le imposte a cui assoggettarsi, se pur indirettamente tramite l'elezione dei propri rappresentanti al governo<sup>338</sup>.

Il potere legislativo attribuito al Parlamento garantisce che ogni provvedimento emesso possa essere verificato dalla Corte Costituzionale, per appurarne il rispetto dei principi costituzionali<sup>339</sup>.

La riserva di legge è relativa e non assoluta: in altri termini, alla legge è demandata la disciplina generale e ad un regolamento, o altra fonte subordinata, gli elementi specifici dell'intervento<sup>340</sup>.

Assodato che ci sia una ripartizione del potere normativo, è importante ora identificare il contenuto minimo di una legge per poter disciplinare una prestazione da parte del contribuente<sup>341</sup>.

Alla legge è riservata la definizione degli elementi per individuare il presupposto dell'obbligazione tributaria ed i soggetti tenuti ad espletarla. Al contrario, le regole per determinare la base imponibile e l'aliquota sono demandabili a fonti subordinate. Tuttavia, per evitare comportamenti discrezionali, la legge definisce

---

<sup>337</sup> Tesauro F., *Istituzioni di diritto tributario*, UTEU, Torino, 2011.

<sup>338</sup> Bifulco R., Celotto A., Olivetti M., *Commentario alla Costituzione*, UTET, Torino, 2006.

<sup>339</sup> Falsitta G., *Corso istituzionale di diritto tributario*, CEDAM, Padova, 2009.

<sup>340</sup> Barbera A., Fusaro C., *Corso di diritto pubblico*, Il Mulino, Bologna, 2004.

<sup>341</sup> De Luca G., *Compendio d diritto tributario*, Edizioni Simone, Napoli, 2011.



una serie di strumenti come la fissazione dell'aliquota massima<sup>342</sup>, il fabbisogno finanziario etc<sup>343</sup>.

Parte della dottrina considera che il principio della riserva di legge non riguardi anche le agevolazioni. La ragione di una tale affermazione discende dalla considerazione, esclusiva, del carattere garantistico della previsione costituzionale: l'agevolazione non soggiace all'interesse collettivo alla base del prelievo fiscale (procurare le risorse finanziarie per il funzionamento dell'apparato statale), ma solo al favore nei confronti del beneficiario della stessa, perseguendo una finalità extrafiscale<sup>344</sup>. Tuttavia, analizzando la tematica da un punto di vista formale, assodato che l'obbligazione impositiva è demandata alla legge, il riscontro della finalità derogatoria dell'agevolazione necessita che quest'ultima abbia lo stesso grado gerarchico della norma che deroga facendo, pertanto, rientrare nell'operatività della riserva anche l'agevolazione fiscale<sup>345</sup>.

### *1.2 Il limite dell'articolo 53 della Costituzione: la capacità contributiva*

Concorrere alla spesa pubblica, ai sensi dell'articolo 2 della Carta Costituzionale, è un *“dovere inderogabile di solidarietà politica, economica e sociale”*. Dovere che, per i contribuenti, ai sensi dell'art. 53 Cost., è determinato *“in ragione della loro capacità contributiva”*.

Individuando nel prelievo tributario un obiettivo anche sociale, è immediato ravvisare una finalità extra fiscale nell'imposta. Si è più volte affermato come l'agevolazione abbia finalità fiscali ed extra fiscali: in altri termini, la stessa assolve anche le finalità di solidarietà previste dalla Costituzione in modo analogo a quanto previsto per l'obbligazione tributaria. Conseguentemente, anche per le

---

<sup>342</sup> Considerando ad esempio la normativa IUC, la norma è nazionale fissa l'aliquota massima del prelievo, i soggetti passivi dell'imposta e il presupposto tributario, ma demanda ai Comuni, la fissazione dell'aliquota da applicare e la previsione di riduzioni o esenzioni.

<sup>343</sup> Falsitta G., *Corso istituzionale di diritto tributario*, CEDAM, Padova, 2009.

<sup>344</sup> Melis G., *Lezioni di diritto tributario*, Giappichelli, Torino, 2014.

<sup>345</sup> Dagnino A., *Agevolazioni fiscali e potestà normativa*, CEDAM, Padova, 2008.

norme fiscali di favore deve verificarsi la conformità al disposto dell'articolo 53<sup>346</sup>.

Le agevolazioni sarebbero giustificate dalla previsione di una capacità contributiva ridotta o assente. In tal senso, infatti, si individua la finalità fiscale dell'agevolazione: ridurre il prelievo fiscale, appurato il sussistere di determinati requisiti, generalmente sintomatici di una capacità contributiva limitata: ricavi ridotti, attività economiche di nuova iniziativa, struttura organizzativa ridotta etc)<sup>347</sup>.

La previsione di *favor* solleva un problema circa il rispetto del principio di uguaglianza, prevedendo, per situazioni simili, trattamenti difformi. In tal senso, sembrerebbe esserci un contrasto con il principio della capacità contributiva, essendo lo stesso strettamente connesso al principio sancito dall'articolo 3 della Costituzione<sup>348</sup>. Tuttavia, al Legislatore è concessa la possibilità, cfr paragrafo precedente, di prevedere agevolazioni se le stesse sono dipendenti da scopi costituzionalmente previsti. In tal senso, assumendo come elemento di paragone la norma generale di previsione di assoggettamento all'imposta per chi svolge attività economiche con realtà "consolidate e strutturate", pare ammissibile, e non in violazione del principio di uguaglianza, la previsione, per le neo attività/attività minori/giovani imprenditori/lavoratori in mobilità, di un sistema agevolativo che possa sostenere tali realtà fintanto che non raggiungono una struttura consolidata<sup>349</sup>. Si fa presente, che, generalmente, la fuoriuscita da un regime agevolato si verifica per il superamento dei limiti: realizzare maggiori ricavi è sintomatico di capacità contributiva maggiore che, in altri termini, non rende più il soggetto nella necessità di dover beneficiare di agevolazioni fiscali.

---

<sup>346</sup> Tesaurò F., *Istituzioni di diritto tributario*, UTEU, Torino, 2011.

<sup>347</sup> Guidara A., *Agevolazioni fiscali*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, 2013.

<sup>348</sup> Dagnino A., *Agevolazioni fiscali e potestà normativa*, CEDAM, Padova, 2008.

<sup>349</sup> Tesaurò F., *Istituzioni di diritto tributario*, UTEU, Torino, 2011.

### 1.3 Il criterio della progressività

Il sistema tributario, ai sensi del secondo comma dell'articolo 53 della Costituzione, è “*informato a criteri di progressività*”. Tale meccanismo si sostanzia nell'applicazione di aliquote che vengono incrementate a fronte di un proporzionale aumento del reddito. In tal senso, la previsione di un'imposta sostitutiva potrebbe contrastare con la previsione costituzionale.

Tuttavia, è la stessa Corte Costituzionale<sup>350</sup> che afferma come il dettato dell'articolo 53 non debba interpretarsi in senso assoluto, ma, al contrario, è ammissibile la previsione di tributi che applicano meccanismi diversi<sup>351</sup>.

L'assoggettamento ad imposte sostitutive dei redditi, infatti, definisce una previsione tributaria che non rispetta il principio di progressività<sup>352</sup>. La previsione di regimi agevolativi riveste un ruolo di deroga alle ordinarie regole di progressività del prelievo fiscale, però non determina un intervento contrario alle previsioni costituzionali: le agevolazioni sono indirizzate a perseguire o ristabilire l'eguaglianza e la capacità contributiva per i soggetti con maggiori difficoltà, come possono essere i neo imprenditori o le realtà economiche minori<sup>353</sup>.

In altri termini, si può affermare che le previsioni agevolative fiscali siano connesse a interventi normativi che differiscono dall'ordinaria regolamentazione impositiva per raggiungere obiettivi agevolativi, finanziari o di semplificazione<sup>354</sup>. Ciò vale per tutte le forme con cui le agevolazioni possono realizzarsi, come le detrazioni. La detrazione per carichi di famiglia deroga la normativa, in risposta ad un bisogno primario di sussistenza della famiglia del contribuente. Tale tutela, infatti, risponde al principio costituzionale della tutela della famiglia<sup>355</sup>.

---

<sup>350</sup> Cfr sentenza della Corte Costituzionale numero 128 del 29/12/1966.

<sup>351</sup> Ripa G., *La fiscalità d'impresa*, CEDAM, Padova, 2011.

<sup>352</sup> Lupi R., *Evasione fiscale. Paradiso e inferno*, IPSOA, Assago, 2008.

<sup>353</sup> Amatucci F., *Principi e nozioni di diritto tributario*, Giappichelli, Torino, 2013.

<sup>354</sup> Maiorano P., *Imposta*, in *Dizionario di Economia e Finanza Treccani*, 2012.

<sup>355</sup> Falsitta G., *Corso istituzionale di diritto tributario*, CEDAM, Padova, 2009.

#### *1.4 Elementi per l'ammissibilità delle agevolazioni fiscali*

Sussistono una serie di elementi connessi a paradigmi generali del nostro ordinamento, che ammettono l'assunzione delle agevolazioni: irretroattività, transitorietà, ragionevolezza e coerenza.

Un regime fiscale agevolato riferito a realtà economiche che stanno per nascere o neo costituite ha come finalità esclusiva quella di sostenere questa specifica fattispecie di contribuenti. Un'applicazione retroattiva dell'agevolazione non andrebbe più a perseguire l'obiettivo di promozione, ma quello di concessione di benefici fiscali senza finalità di indirizzo politico-sociale o finanziario. Semplicemente si configurerebbe come un provvedimento che permette una sorta di abbuono sul prelievo fiscale.

Fondamentale è, inoltre, che la previsione agevolativa assuma un carattere transitorio, non tanto in termini di validità del provvedimento, ma in termini di durata del beneficio. In tal senso, la previsione di una durata massima dei regimi agevolativi (tre anni per le nuove iniziative, cinque anni per il regime dei minimi etc) risponde a tale necessità. Allo stesso modo, la previsione della cause di fuoriuscita, nei regimi con durata illimitata, garantisce al provvedimento agevolativo la caratteristica di deroga alla regolamentazione ordinaria e non di sostituzione della stessa<sup>356</sup>.

Consequente alla transitorietà dell'agevolazione, è la ragionevolezza della stessa. Il beneficio fiscale può portare ad una compressione degli interessi di alcuni soggetti, ma è necessario che tale compressione sia ragionevole, vale a dire, limitata nel tempo e destinata ad esaurirsi, ripristinando poi una situazione di normalità tra i contribuenti<sup>357</sup>.

Infine, deve verificarsi la coerenza della previsione derogatoria con l'ordinamento tributario, in modo tale che il contribuente scelga o rientri nei limiti

---

<sup>356</sup> Dagnino A., *Agevolazioni fiscali e potestà normativa*, CEDAM, Padova, 2008.

<sup>357</sup> Boria P., *Il sistema tributario*, UTET Giuridica, Torino, 2008.

richiesti per l'accesso ai regimi fiscali agevolati, in modo naturale senza applicare artifici illegali, per poter beneficiare delle agevolazioni concesse esclusivamente ad una particolare categoria di soggetti<sup>358</sup>.

### *1.5 Possibile utilizzo delle agevolazioni a fini elusivi*

In riferimento al principio della coerenza, di cui si è appena trattato, emerge una notevole problematica in tema di regime fiscali agevolati, ovvero la loro possibile finalità elusiva.

Va da se che, pur essendoci la previsione di limiti che precludono l'accesso ai regimi agevolati, il contribuente può adottare una serie di comportamenti volti ad aggirare tali previsioni, beneficiando illegittimamente di un risparmio di imposta e alleggerimento degli adempimenti amministrativi<sup>359</sup>.

Poniamo, per esempio, il caso di un commerciante che non ha i requisiti per accedere al nuovo regime forfetario in quanto svolge l'attività da molto tempo. Sicuramente, quanto previsto dal nuovo regime forfetario, come analizzato nel capitolo precedente, risulta essere molto vantaggioso rispetto al regime di tassazione ordinario. Si suppone che il figlio o la moglie aprano, in un luogo vicino, un'attività analoga a quella esercitata dal commerciante e che per la stessa usufruiscano delle agevolazioni del nuovo regime forfetario. Qualora il commerciante poco dopo chiudesse la sua attività e si facesse assumere come dipendente dal figlio/moglie, sembrerebbe difficile non presumere che l'operazione sia stata svolta con finalità elusive.

E' chiaro, che i comportamenti fraudolenti possono essere molteplici ed applicati in qualsiasi contesto, sarà quindi compito degli organi preposti ai controlli fiscali assicurarsi che le finalità perseguite dal contribuente siano effettivamente meritevoli.

---

<sup>358</sup> Fontana C., *Gli aiuti di stato di natura fiscale*, Giappichelli, Torino, 2012.

<sup>359</sup> Napolitano F., *A agevolazioni per nuove iniziative produttive: dubbi di equità*, in *Corriere Tributario*, 1994, fascicolo numero 43.

## 2. Agevolazioni fiscali e le previsioni tributarie internazionali

### 2.1 *La normativa comunitaria sull'adozione delle agevolazioni fiscali*

L'adozione di agevolazioni fiscali, secondo l'ordinamento comunitario, può influire negativamente sulla localizzazione delle attività economiche nelle nazioni appartenenti alla Comunità europea<sup>360</sup>.

Anche in questo caso, come previsto nell'ordinamento italiano, è necessario ravvisare l'elemento della coerenza tra la disposizione agevolativa e la regolamentazione comunitaria. Tutto ciò per evitare, anche in questo raffronto, che possa delinarsi un contrasto con la finalità derogatoria-agevolativa della norma nazionale con la finalità propria della normativa dell'Unione Europea, che è rivolta principalmente alla tutela della concorrenza nei mercati <sup>361</sup>.

### 2.2 *Il principio di non discriminazione*

L'elemento principale da considerare per le agevolazioni fiscali, sotto il profilo delle disposizioni comunitarie, è il rispetto del divieto di non discriminazione fiscale.

Tale divieto ha come finalità la volontà di evitare l'instaurarsi di elementi che possano contrastare la circolazione dei beni, e dei capitali, nella comunità europea. In tal senso, la previsione normativa, che prevede la riduzione del carico fiscale nei confronti solamente di alcuni operatori economici, potrebbe configurarsi come violazione della suddetta previsione comunitaria<sup>362</sup>.

La Corte di giustizia dell'Unione si è espressa più volte in termini di discriminazione nell'attuazione di agevolazioni che violino il principio sancito dall'articolo 52 del trattato dell'Unione Europea. In particolare, il riferimento è ai

---

<sup>360</sup> Basilavecchia M., *Agevolazioni, esenzioni ed esclusioni*, in *Rassegna Tributaria*, 2002.

<sup>361</sup> Fichera F., *Le agevolazioni fiscali*, CEDAM, Padova, 1992.

<sup>362</sup> Boria P., *Il sistema tributario*, UTET Giuridica, Torino, 2008.

provvedimenti che prevedono benefici fiscali per le sole realtà economiche che verificano il requisito della residenza fiscale<sup>363</sup>.

### *2.3 Il codice di condotta contro le misure fiscali dannose*

La concorrenza fiscale si realizza quando c'è una integrazione tra differenti ordinamenti tributari, attraverso lo scambio di beni, servizi e capitali. Capita, tal volta, che in tale scambio le previsioni normative possano entrare in competizione tra loro.

Tale competizione si sviluppa, poiché, la finalità dei vari ordinamenti è quella di aumentare i benefici in capo ai propri operatori economici<sup>364</sup>.

L'OCSE, promuovendo la cooperazione internazionale fiscale, regola i rapporti tra gli Stati membri dell'Unione Europea per contrastare fenomeni come l'evasione e l'elusione fiscale, ma, soprattutto, la concorrenza fiscale dannosa<sup>365</sup>.

La concorrenza fiscale dannosa realizza un conflitto tra gli Stati membri, caratterizzato da interventi normativi che influiscono sulle scelte economiche e fiscali. In tal senso, a contrastare condotte sleali, interviene il codice di condotta europea, che cerca di limitare la localizzazione delle attività economiche negli stati dove la normativa fiscale è più conveniente, procurando un danno ingente alla nazione di origine di questi operatori che trasferiscono la loro sede operativa per beneficiare di maggiori incentivi/agevolazioni<sup>366</sup>.

---

<sup>363</sup> Boria P., *Diritto tributario europeo*, Giuffrè, Milano, 2010.

<sup>364</sup> Crudo G., *Concorrenza Fiscale*, in *Dizionario di Economia e Finanza Treccani*, 2012.

<sup>365</sup> Simsele M., *Luci e ombre dell'economia*, in *Il Sole 24 ore*, del 06/02/2014.

<sup>366</sup> Boria P., *Diritto tributario europeo*, Giuffrè, Milano, 2010.

## CONCLUSIONE

La finalità principale che dovrebbe avere un'agevolazione è quella di perseguire una finalità extra fiscale ed una finalità, invece, fiscale, ovvero individuare delle deroghe, o meglio dei sistemi alternativi, alle ordinarie disposizioni tributarie. In questi termini, tutti i regimi agevolati che sono stati analizzati nel presente lavoro hanno previsto un regime fiscale che sostituiva la tassazione progressiva con imposta sostitutiva.

Nel corso del tempo, sono state applicate imposte sostitutive ad importo fisso che portavano, però, il contribuente a partecipare alla spesa pubblica anche senza percepire ricavi o compensi, non rispettando quanto il principio di capacità contributiva. Il Legislatore è, però, intervenuto nel corso del tempo, prevedendo un'imposta sostitutiva strettamente correlata ai redditi effettivamente percepiti. L'aliquota dell'imposta sostitutiva, nel corso dei vari provvedimenti, ha subito molteplici riduzioni ed aumenti, attestandosi nel 2015 al 15%, come previsto per il nuovo regime forfetario.

I benefici sugli adempimenti di carattere amministrativo e contabile sono stati comuni in tutti tipi di interventi, permettendo ai contribuenti che accedono ai regimi agevolati di ridurre gli obblighi ai fini dei redditi e dell'Iva.

La previsione di un sistema di tutoraggio, ovvero la predisposizione della dichiarazione da parte dell'amministrazione finanziaria direttamente, sicuramente, individuerebbe un ulteriore strumento di sostegno ai contribuenti, tuttavia, la mancata pubblicazione del provvedimento attuativo ha reso di fatto inapplicabile un provvedimento che avrebbe portato benefici, sia in termini di risparmio fiscale, sia in termini di contrasto all'evasione fiscale.

Si è visto come i principi cardine del nostro ordinamento, quali la progressività del prelievo e la capacità contributiva, potrebbero non essere rispettati dalla previsione dei regimi fiscali agevolati. Tuttavia, la costituzionalità



di tali regimi potrebbe essere riconosciuta in considerazione della finalità agevolativa del lavoro e della produzione, rinvenibile in regimi di tassazione che permettono ai neo imprenditori/professionisti e alle realtà economiche minori di ridurre i propri oneri fiscali.

Tuttavia, in riferimento specifico al regime forfettario, sicuramente la determinazione dei ricavi limite e dei coefficienti di redditività, talvolta, così elevati, quanto meno nell'attuale prima stesura della normativa, spiega le forti critiche che stanno emergendo dalle maggiori associazioni di categoria e dagli economisti.

Abbiamo visto come, rispetto al previgente regime dei minimi, il nuovo regime in vigore dal 2015 proponga effettivi benefici solamente per realtà neo costituite. E' altresì vero che, per alcune categorie, sono previsti limiti di ricavi per l'accesso eccessivamente esigui: sembra paradossale che un neo imprenditore che avvii l'attività, per esempio di costruzioni impianti, possa realizzare nell'anno solo 15.000,00 € di ricavi. Sembra difficile assumere un tale valore, poiché, considerando il coefficiente di redditività previsto (86%), lo stesso corrisponde a costi per 2.100,00 €. Un soggetto che ha appena avviato la sua attività incontra molte difficoltà e nonostante i contributi, con questo regime, siano differiti all'anno successivo e calcolati in percentuale sul reddito forfettario e gli adempimenti fiscali e contabili siano ridotti, sembra difficile riuscire a contenere in un budget di 2.100,00 €, tutti i costi che sono connessi alla gestione dell'attività, all'immobile, ad eventuali beni strumentali, alle spese per i servizi bancari o, ancora, di energia etc etc. Oltretutto, se consideriamo che la normativa ammette una spesa di € 5.000,00 per il costo dei dipendenti, è chiaro come il contribuente si troverebbe a pagare su un reddito che non ha percepito, o peggio, su una perdita effettiva che non è neanche recuperabile in quanto non determinabile con la determinazione forfettaria del reddito.

Va da se, che un soggetto del genere fuoriesce immediatamente dal nuovo regime. Diversamente, per quelle attività dove sono previste soglie di ricavi più capienti, è probabile l'adozione, da parte del contribuente, di comportamenti elusivi per poter accedere o restare nell'area di operatività del regime.

Vista la considerazione del provvedimento (secondo il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano è il maggiore insuccesso della legge di stabilità per il 2015) è auspicabile che ci sia un intervento di revisione dello stesso, per rendere un'effettiva agevolazione nei confronti delle nuove realtà economiche e di coloro che già hanno della attività avviate, ma che si trovano nell'obbiettiva difficoltà di far fronte alla crisi economica. Sicuramente una previsione agevolativa come quella attuale, fatta esclusione, si ribadisce per il regime rivolto alle start up, non genera beneficio per nessun tipo di soggetto, tantomeno per le piccole realtà che hanno maggiori difficoltà a rendere proficua la loro attività.

## **BIBLIOGRAFIA**

AA.VV., A novembre aumento delle partite IVA aderenti al «vecchio» regime di vantaggio, in Eutekne.info, 2015.

AA.VV., Accesso al regime premiale studi di settore per il 2013, in Ratio, 2014, fascicolo numero 8 e 9.

AA.VV., Autotutela, scheda informativa [agenziaentrate.gov.it](http://agenziaentrate.gov.it) .

AA.VV., Contributi ridotti ma non per tutti, in Fiscal Focus.it, 2014.

AA.VV., Entra in scena il regime forfetario per imprese e autonomi più piccoli, in Fisco Oggi, 2015.

AA.VV., I vantaggi del nuovo regime forfetario, circolare di aggiornamento professionale FISCAL FOCUS numero 372 del 16/12/2014.

AA.VV., Il nuovo regime forfetario (dal 2015), circolare di aggiornamento professionale SEAC numero 272 del 29/10/2014.

AA.VV., La Finanziaria 2015, circolare di aggiornamento professionale SEAC numero 1 del 08/01/2015.

AA.VV., Le start up nel nuovo regime forfettario, in Fiscal Focus.it, 2014.

AA.VV., Minimi operativi nel 2015, in Fiscal Focus.it, 2015.

AA.VV., Nuovi Minimi: regime naturale di accesso, in Fiscal Focus.it, 2015.

AA.VV., Nuovo regime contributivo per i forfettari, circolare di aggiornamento professionale FISCAL FOCUS numero 5 del 09/01/2015.

AA.VV., Nuovo regime forfetario, circolare di aggiornamento professionale FISCAL FOCUS numero 325 del 10/11/2014.

AA.VV., Nuovo regime forfetario: adesione con la "vecchia" dichiarazione di inizio attività, in IPSOA.it, 2015.

AA.VV., Nuovo regime forfetario agevolato, scheda informativa [agenziaentrate.gov.it](http://agenziaentrate.gov.it).

AA.VV., Nuovo regime forfetario e Imposta sostitutiva, in Fiscal Focus.it, 2014.

AA.VV., Nuovo regime forfetario: le esclusioni, in Fiscal Focus.it, 2014.

AA.VV., Nuovo regime forfetario: via le ritenute, in Fiscal Focus.it, 2014.

AA.VV., Regime premiale doppio, in Fiscal Focus.it, 2014.

AA.VV., Regime premiale per 116 studi di settore, in Fiscal Focus.it, 2014.

AA.VV., UNICO 2008 - Imprese individuali ed esercenti arti e professioni, SEAC, Trento, 2008.

AA.VV., UNICO 2014 - Imprese individuali ed esercenti arti e professioni, SEAC, Trento, 2014.

Amatucci F., Principi e nozioni di diritto tributario, Giappichelli, Torino, 2013.

Antonini E., I regimi fiscali sostitutivi, Giuffrè, Milano, 1969.

Attolini S., Villani M., Come difendere il contribuente dagli studi di settore, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2012.

Balzanelli M., Partite Iva: per chi vale e come funziona il regime dei minimi, in Il Sole 24 ore, del 18/10/2014.

Barbera A., Fusaro C., Corso di diritto pubblico, Il Mulino, Bologna, 2004.

Basilavecchia M., Agevolazioni, esenzioni ed esclusioni, in Rassegna Tributaria, 2002.

Berardo G., Studi di settore: accesso al regime premiale per pochi a condizioni rigide, in Corriere Tributario, 2012, fascicolo numero 34.

Berardo G., Studi di settore: ampliata la platea dei destinatari del regime premiale ma professionisti ancora esclusi, in Corriere Tributario, 2013, fascicolo numero 33.

Berardo G., Dulcamare V., Al via «forfettino» e «forfettone», in Corriere Tributario, 2001, fascicolo numero 15.

Bernardini A., Miele L., Partite Iva, ecco le 4 condizioni per aderire al nuovo regime fiscale, in Il sole 24 ore, 20/12/2014.

Berliri A., Principi di diritto tributario, Giuffrè, Milano, 1967.

Bifulco R., Celotto A, Olivetti M., Commentario alla Costituzione, UTET, Torino, 2006.

Borgoglio A., Contribuenti minimi: base imponibile previdenziale. Le istruzioni del Modello Unico contrastano con le recenti indicazioni dell'INPS, in *Il Fisco*, 2009, fascicolo numero 27/1.

Boria P., *Diritto tributario europeo*, Giuffrè, Milano, 2010.

Boria P., *Il sistema tributario*, UTET Giuridica, Torino, 2008.

Calderone P., *Piccole attività, grandi agevolazioni*, in *Fisco Oggi*, 2006.

Caputi G., *Agevolazioni per le nuove iniziative produttive*, in *Il Fisco*, 2001, fascicolo numero 4.

Caputi G., *Nuove iniziative produttive e tutoraggio*, in *Corriere Tributario*, 2001, fascicolo numero 8.

Cardillo A., Marangoni L., *Regime fiscale sostitutivo per le nuove iniziative produttive*, in *Bollettino Tributario*, 1994, fascicolo numero 23.

Carpentieri C., *Lo scambio trasparenza/semplificazioni*, in *Corriere Tributario*, 2012, fascicolo numero 1.

Centore P., *Linee guida delle agevolazioni per le nuove iniziative produttive*, in *Corriere Tributario*, 1994, fascicolo numero 38.

Cissello A., Odetto G., Valente G., *Accertamento e riscossione*, IPSOA, Assago, 2013.

Crudo G., *Concorrenza Fiscale*, in *Dizionario di Economia e Finanza Treccani*, 2012.

Dagnino A., *Agevolazioni fiscali e potestà normativa*, CEDAM, Padova, 2008.

Damasco M., Fuori dal nuovo regime forfetario i redditi totali che superano 20.000 €, in Eutekne.it, 2014.

De Angelis L., Il nuovo regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, in Il Fisco, 2001, fascicolo numero 9.

De Luca G., Compendio di diritto tributario, Edizioni Simone, Napoli, 2011.

De Mita E., Principi di diritto tributario, Giuffrè, Milano, 2007.

De Stefani L., Con il 1° gennaio passaggio a rischio per gli «ex minimi», in Il Sole 24 ore, 21 gennaio 2011

De Stefani L., Vecchi minimi, uscita con rettifica, in Il Sole 24 ore, 08 settembre 2011.

Deotto D., Considerazioni «minime» per il regime dei «minimi», in Corriere Tributario, 2008, fascicolo numero 8

Deotto D., Le nuove iniziative produttive, in Corriere Tributario, 2001, fascicolo numero 3.

Deotto D., Miele L., Le agevolazioni per le nuove iniziative produttive, in Corriere Tributario, 1998, fascicolo numero 23.

Di Stefano P., Nuove iniziative produttive: come tenere la contabilità in regime sostitutivo, in Corriere Tributario, 1994, fascicolo numero 45.

Dodero A., Trevisani A., Le risposte dell'Agenzia ai quesiti sul regime dei contribuenti minimi, in Corriere Tributario, 2008, fascicolo numero 9.

Falsitta G., Corso istituzionale di diritto tributario, CEDAM, Padova, 2009.

Ferranti G., Il regime «residuale» per i soggetti che non si possono avvalere di quello dei «nuovi» minimi, in *Corriere Tributario*, 2011, fascicolo numero 42.

Ferranti G., Nuovo regime dei minimi: i problemi da risolvere, in *Corriere Tributario*, 2011, fascicolo numero 41.

Fiaschi M., Mattedi F., Prime riflessioni sui regimi fiscali agevolati per le nuove iniziative produttive imprenditoriali e di lavoro autonomo e per le attività marginali, in *Il Fisco*, 2001, fascicolo numero 25.

Fichera F., *Le agevolazioni fiscali*, CEDAM, Padova, 1992.

Fontana C., *Gli aiuti di stato di natura fiscale*, Giappichelli, Torino, 2012.

Fornero L., Rivetti P., Accesso al regime dei contribuenti minimi, in *Il Fisco*, 2009, fascicolo numero 3/1.

Forte N., Legge di Stabilità 2015, regime forfetario: calcolo del limite dei beni strumentali, in *IPSOA.it*, 2014.

Forte N., Nuovo regime forfetario a scartamento ridotto, in *IPSOA.it*, 2014.

Forte N., Stabilità 2015, nuovo regime forfetario: come comunicare l'adesione, in *IPSOA.it*, 2015.

Forte N., Stabilità 2015, nuovo regime forfetario: l'avvio dell'attività abbatte il reddito imponibile, in *IPSOA.it*, 2015.

Gallo S., Partite IVA, il cambio di rotta del Governo non ferma le polemiche, in *Eutekne.info*, 2015.



Gavelli G., Valcarengi G., Regime di vantaggio per giovani e lavoratori in mobilità, in *Corriere Tributario*, 2012, fascicolo numero 4.

Gesuato E., Gli ex-minimi tornano al regime normale Iva, in *Fisco e tasse.com*, 2012.

Gesuato E., La legge di stabilità 2015 presenta il nuovo regime agevolato forfetario, in *Fisco e tasse.com*, 2014.

Giannini A.D., *Istituzioni di Diritto Tributario*, Giuffrè, Milano, 1968.

Guidara A., Agevolazioni fiscali, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, 2013.

Ingrosso M., Annotazioni sulle imposte sostitutive, in *Dir. Pratica Tributaria*, 1983.

Ingrosso M., Tesauro G., *Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato*, Jovene Editore, Napoli, 2009.

Izzo B., L'applicazione del regime dei contribuenti minimi, in *Corriere Tributario*, 2008, fascicolo numero 4.

La Rosa S., *Eguaglianza tributaria ed esenzioni fiscali*, Giuffrè, Milano, 1968.

La Rosa S., Le agevolazioni tributarie, in *Trattato di Diritto Tributario*, CEDAM, Padova, 1994.

Laperuta L., Manovra Monti (D.L. 201/2011): saranno premiati i professionisti "virtuosi", in *Diritto.it*, 2011.

Latour G., Professionisti, il pasticcio dei «minimi» nella legge di Stabilità, in *Il Sole 24 ore*, del 29/12/2014.

Laudato C., Contabilità semplificata ampliata. Più selettivo il regime dei minimi, in *Fisco Oggi*, 2011.

Leo L., Manovra correttiva luglio 2011 modifiche al regime dei cd. contribuenti minimi ex art. 27 del D.L. n. 98/2011: addio vecchi minimi, in *Diritto.it*, 2011.

Liburdi D., Nuovi regimi agevolati: sempre revocabile l'opzione esercitata, in *Corriere Tributario*, 2001, fascicolo numero 15.

Lupi R., Evasione fiscale. Paradiso e inferno, IPSOA, Assago, 2008.

Lupi R., Regime dei «minimi» e sua inadeguatezza alla tassazione delle microimprese, in *Corriere Tributario*, 2007, fascicolo numero 46.

Maiorano P., Imposta, in *Dizionario di Economia e Finanza Treccani»* 2012.

Marini D., Credito di imposta per le nuove iniziative, in *Il Fisco*, 1997, fascicolo numero 17.

Martani G., Un "minimo" di privilegio, in *Fisco Oggi*, 2006.

Martina E., Legge di Stabilità 2015: esenzione totale contributiva per le nuove attività, in *IPSOA.it*, 2014.

Mastroberti A., Nuovo regime dei "minimi" alla prova dei requisiti di accesso, in *Il Fisco*, 2012, fascicolo numero 2.

Mastromatteo A., Santacroce B., Regime premiale per la trasparenza e indicazione dei rapporti finanziari: il modello UNICO 2012 si adegua, in *Corriere Tributario*, 2012, fascicolo numero 24.

Melis G., *Lezioni di diritto tributario*, Giappichelli, Torino, 2014.

Miele L., Regime dei minimi, si cambia: arrivano più vincoli sul doppio reddito, in *Il Sole 24 ore*, del 19/12/2014.

Miele L., Regime fiscale agevolato per le attività marginali soggette a studi di settore, in *Corriere Tributario*, 2001, fascicolo n. 3.

Militerno A., Il punto sulle nuove iniziative produttive, in *Corriere Tributario*, 1996, fascicolo numero 13.

Mobili M., Parente G., Nuovo regime dei minimi con prelievo più pesante, in *Il Sole 24 ore*, del 09/12/2014.

Moretti P., L'Agenzia delle entrate completa il quadro sul regime dei minimi, in *Corriere Tributario*, 2008, fascicolo numero 14.

Muraca M., Regime premiale per la trasparenza: in Unico 2012 l'opzione per la scelta, in *La lente sul fisco*, 2012.

Napolitano F., Agevolazioni per nuove iniziative produttive: dubbi di equità, in *Corriere Tributario*, 1994, fascicolo numero 43.

Napolitano F., Nuove iniziative produttive: schemi operativi, in *Corriere Tributario*, 1994, fascicolo numero 48.

Nocera C., Controlli 2014: lente sul regime premiale degli studi di settore, in *Ipsa.it*, 2014.

Orsi C., *Manuale di diritto tributario*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2011.

Paladino A., Cenni su adempimenti IVA, regimi contabili e speciali, in *Diritto.it*, 2001.

Parente G., Partite Iva, imposta più alta e ricavi variabili per il nuovo regime dei minimi, in *Il Sole 24 ore*, del 5/01/2015.

Petruzzellis G., Regime dei minimi vs regime forfetario: ultimi giorni per la scelta, in *IPSOA.it*, 2014.

Picciaredda F., Notazioni minime in tema di clemenza tributaria, in *Rivista Diritto Finanziario e Scienze delle Finanze*, 1983.

Poggi Longostrevi S., Le «nuove iniziative produttive»: chiarimenti e calcoli di convenienza, in *Corriere Tributario*, 2001, fascicolo numero 10.

Polano M., Spunti teorici e prospettive in tema di regimi fiscali sostitutivi, in *Dir. Pratica Tributaria*, 1972.

Pomini R., Note sull'attività discrezionale della pubblica amministrazione in materia tributaria, in *Rivista Diritto Finanziario e Scienze delle Finanze*, 1962.

Rebecchi M., Il nuovo regime dei minimi dal 2012, Commissione di studio fiscalità dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Modena, 2012.

Ripa G., *La fiscalità d'impresa*, CEDAM, Padova, 2011.

Rivetti P., Inattuato il regime premiale per la trasparenza, in *Eutekne.info*, 2013.

Rivetti P., Modifiche al regime forfetario con più opzioni, in *Eutekne.info*, 2015.

Rivetti P., Regime premiale per gli studi di settore ancora escluso per i professionisti, in *Eutekne.info*, 2014.

Russo V., Lo «sdoppiamento» dei minimi tra nuovi incentivi e revisione delle precedenti semplificazioni, in *Corriere Tributario*, 2011, fascicolo numero 31.

Russo P., Manuale di diritto tributario, Giuffrè, Milano, 1999.

Sagge P., Contribuenti minimi. Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, in *Il Fisco*, 2008, fascicolo numero 7/2.

Sagge P., I contribuenti minimi al terzo "giro" di istruzioni, in *Il Fisco*, 2008, fascicolo numero 10/2.

Simsele M., Luci e ombre dell'economia, in *Il Sole 24 ore*, del 06/02/2014.

Sirri M., Zavatta R., Problematiche IVA sul regime dei contribuenti minimi, in *Corriere Tributario*, 2008, fascicolo numero 8.

Spataro M., Profili generali in tema di regimi contabili, in *Fisco Oggi*, 2005.

Stoppa V., I minimi ora pagano più tasse, in *Italia Oggi*, del 09/01/2015,

Tesauro F., Istituzioni di diritto tributario, UTET, Torino, 2009.

Tesauro F., Istituzioni di diritto tributario, UTEU, Torino, 2011.

Tesauro F., Profili sistematici del processo tributario, CEDAM, Padova, 1980.

Tiboldo Galletto C., Manuale del commercialista, *Il Sole 24 ore*, Milano, 2012.

Trevisani A., I contribuenti in regime di vantaggio all'appello del quadro LM del modello UNICO persone fisiche, in *Corriere Tributario*, 2013, fascicolo numero 17.

Weisz B., Regime dei Minimi: Guida alle nuove regole dall'Agenzia delle Entrate, in *PMI.it*, 2013.

Zambon G., Il nuovo regime dei contribuenti minimi "targati" 2012, Commissione Nazionale per la fiscalità, Istituto Nazionale Tributaristi, 2012.

## **DOCUMENTAZIONE TRIBUTARIA**

Circolare n. 1/E del 3 gennaio 2001.

Circolare n. 8/E del 26 gennaio 2001.

Circolare n. 23/E del 9 marzo 2001.

Circolare n. 73/E del 21 dicembre 2007.

Circolare n. 7/E del 28 gennaio 2008.

Circolare n. 13/E del 26 febbraio 2008.

Circolare n. 17/E del 30 maggio 2012.

Comunicato Stampa Agenzia Entrate del 31/12/2014.

Osservatorio sulle partite IVA del MEF "Sintesi dell'aggiornamento dei dati di novembre 2014".

Provvedimento n. 185825 del 22 dicembre 2011.

Provvedimento n. 102603 del 12 luglio 2012.

Provvedimento n. 82537 del 5 luglio 2013.

Relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità 2015.

Risoluzione n. 239 del 26 agosto 2009.

Sentenza n. 76 della Corte Costituzionale del 30/12/1958.

Sentenza n. 128 della Corte Costituzionale del 29/12/1966.